Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

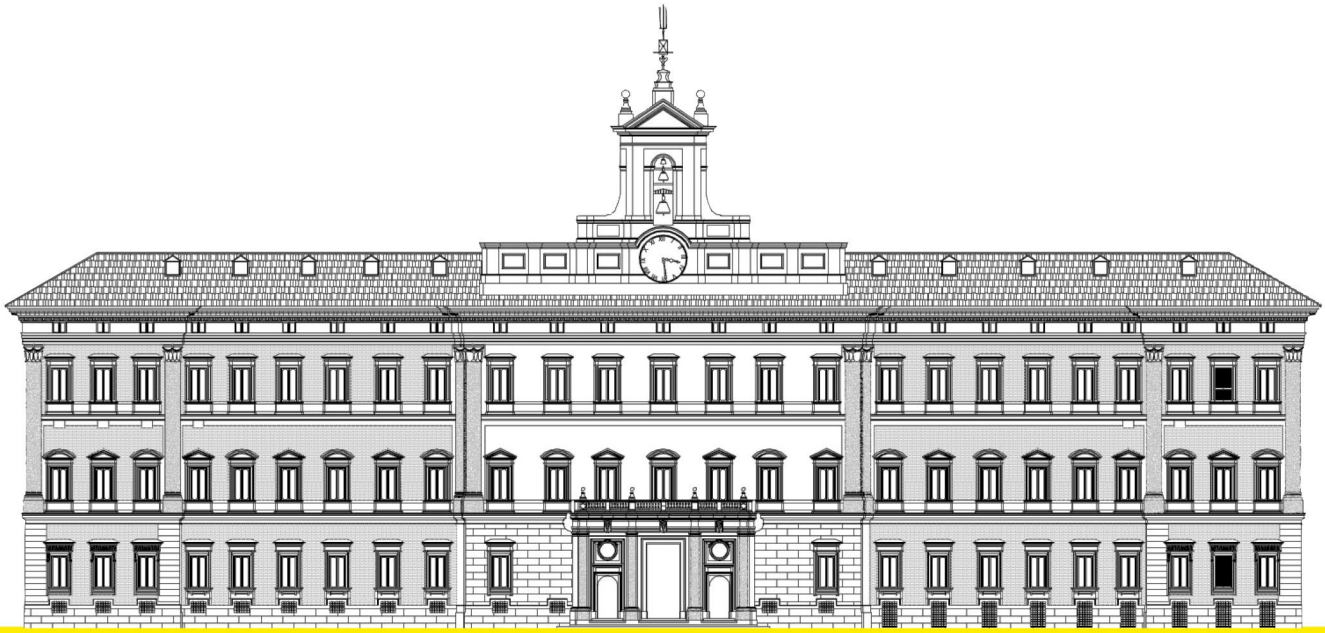

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2280

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024

(Approvato dal Senato – A.S. 1258)

N. 316 – 26 marzo 2025

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2280

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024

(Approvato dal Senato – A.S. 1258)

N. 316 – 26 marzo 2025

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.
La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).
L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile
☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ *bs_segreteria@camera.it*

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ *com_bilancio@camera.it*

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA **3**

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI **4**

ARTICOLI 1 E 2 4

DELEGA AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DI DIRETTIVE EUROPEE E PER LA DISCIPLINA SANZIONATORIA DI VIOLAZIONI DI ATTI NORMATIVI DELL'UNIONE EUROPEA 4

ARTICOLO 3 10

ISTITUZIONE DI UN TAVOLO TECNICO AVENTE AD OGGETTO LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA DEL 3 MARZO 2022, NELLA CAUSA C-590/20 10

ARTICOLO 4 12

DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2023/2225 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 18 OTTOBRE 2023, RELATIVA AI CONTRATTI DI CREDITO AI CONSUMATORI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 2008/48/CE 12

ARTICOLO 5 15

PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI PER L'ESERCIZIO DELLA DELEGA PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/1226 RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DEI REATI E DELLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DELLE MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE E CHE MODIFICA LA DIRETTIVA (UE) 2018/1673 15

ARTICOLO 6 19

PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI PER L'ESERCIZIO DELLA DELEGA PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2023/2673 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 22 NOVEMBRE 2023, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2011/83/UE PER QUANTO RIGUARDA I CONTRATTI DI SERVIZI FINANZIARI CONCLUSI A DISTANZA E ABROGA LA DIRETTIVA 2002/65/CE 19

ARTICOLO 7 22

PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2023/1544, IN MATERIA DI DESIGNAZIONE DI STABILIMENTI DESIGNATI E DI NOMINA DI RAPPRESENTANTI LEGALI 22

ARTICOLO 8 25

DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/884 IN MATERIA DI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) 25

ARTICOLO 9 30

PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/1203, IN MATERIA DI TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE 30

ARTICOLO 10 31

PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI PER L'ESERCIZIO DELLA DELEGA PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/1785, RELATIVA ALLE EMISSIONI INDUSTRIALI (PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO), E LA DIRETTIVA 1999/31/CE DEL CONSIGLIO, RELATIVA ALLE DISCARICHE DI RIFIUTI 31

ARTICOLO 11 38

DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/2831 IN MATERIA DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI LAVORO NEL LAVORO MEDIANTE PIATTAFORME DIGITALI 38

ARTICOLO 12 42

PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI PER L'ESERCIZIO DELLA DELEGA PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/2881 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 23 OTTOBRE 2024, RELATIVA ALLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE E PER UN'ARIA PIÙ PULITA IN EUROPA 42

ARTICOLO 13, COMMI 1 E 2 46

DELEGA AL GOVERNO PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2024/2809 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 23 OTTOBRE 2024, CHE MODIFICA I REGOLAMENTI (UE) 2017/1129, (UE) N. 596/2014 E (UE) N. 600/2014 PER RENDERE I MERCATI PUBBLICI DEI CAPITALI NELL'UNIONE PIÙ ATTRAENTI PER LE SOCIETÀ E FACILITARE L'ACCESSO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE AI CAPITALI. 46

ARTICOLO 13, COMMI 3 E 4 49

DELEGA AL GOVERNO RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/2810 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 23 OTTOBRE 2024, SULLE STRUTTURE CON AZIONI A VOTO PLURIMO NELLE SOCIETÀ CHE CHIEDONO L'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE DELLE LORO AZIONI IN UN SISTEMA MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE. 49

ARTICOLO 13, COMMI DA 5 A 7 51

DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/2811 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 23 OTTOBRE 2024 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2014/65/UE PER RENDERE I MERCATI PUBBLICI DEI CAPITALI NELL'UNIONE PIÙ ATTRAENTI PER LE IMPRESE E PER FACILITARE L'ACCESSO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE AI CAPITALI, E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 2001/34/CE 51

ARTICOLO 13, COMMI 8 E 9 54

DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/2994 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 2024 CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2009/65/CE, 2013/36/UE E (UE) 2019/2034 PER QUANTO CONCERNE IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE DERIVANTE DALLE ESPOSIZIONI NEI CONFRONTI DELLE CONTROPARTI CENTRALI E DEL RISCHIO DI CONTROPARTE PER LE OPERAZIONI CON STRUMENTI DERIVATI COMPENSATE A LIVELLO CENTRALE E PER L'ADEGUAMENTO DELLA

NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2024/2987 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 2024 CHE MODIFICA I REGOLAMENTI (UE) N. 648/2012, (UE) N. 575/2013 E (UE) 2017/1131 PER QUANTO CONCERNE LE MISURE VOLTE AD ATTENUARE LE ESPOSIZIONI ECCESSIVE NEI CONFRONTI DI CONTROPARTI CENTRALI DI PAESI TERZI E A MIGLIORARE L'EFFICIENZA DEI MERCATI DELLA COMPENSAZIONE DELL'UNIONE 54

ARTICOLO 13, COMMI 10 E 11 57

DELEGA AL GOVERNO PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/790, RELATIVA AI MERCATI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E AL REGOLAMENTO (UE) 2024/791 PER QUANTO RIGUARDA IL MIGLIORAMENTO DELLA TRASPARENZA DEI DATI, L'ELIMINAZIONE DEGLI OSTACOLI ALL'EMERGERE DI SISTEMI CONSOLIDATI DI PUBBLICAZIONE, L'OTTIMIZZAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI NEGOZIAZIONE E IL DIVIETO DI RICEVERE PAGAMENTI PER IL FLUSSO DEGLI ORDINI 57

ARTICOLO 13, COMMI 12 E 13 60

DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/927 IN MATERIA DI GESTORI DI FONDI DI INVESTIMENTO ALTERNATIVI (GEFIA) E ORGANISMI D'INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI (OICVM) 60

ARTICOLO 13, COMMI DA 14 A 17 63

DELEGA PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2025/2 IN MATERIA DI PROPORZIONALITÀ, QUALITÀ DELLA VIGILANZA, INFORMATIVA, MISURE RELATIVE ALLE GARANZIE A LUNGO TERMINE, STRUMENTI MACROPRUDENZIALI, RISCHI DI SOSTENIBILITÀ, VIGILANZA TRANSFRONTALIERA E DI GRUPPO 63

ARTICOLO 14 66

DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/1640 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 31 MAGGIO 2024, RELATIVA AI MECCANISMI CHE GLI STATI MEMBRI DEVONO ISTITUIRE PER PREVENIRE L'USO DEL SISTEMA FINANZIARIO A FINI DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA (UE) 2019/1937, E MODIFICA E ABROGA LA DIRETTIVA (UE) 2015/849, E PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2024/1624 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 31 MAGGIO 2024, RELATIVO ALLA PREVENZIONE DELL'USO DEL SISTEMA FINANZIARIO A FINI DI RICICLAGGIO O FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, E DEL REGOLAMENTO (UE) 2024/1620 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 31 MAGGIO 2024, CHE ISTITUISCE L'AUTORITÀ PER LA LOTTA AL RICICLAGGIO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E CHE MODIFICA I REGOLAMENTI (UE) N. 1093/2010, (UE) N. 1094/2010 E (UE) N. 1095/2010 66

ARTICOLO 15 74

PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI PER L'ESERCIZIO DELLA DELEGA PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/1174 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2014/59/UE E IL REGOLAMENTO (UE) N. 806/2014 PER QUANTO RIGUARDA TALUNI ASPETTI DEL REQUISITO MINIMO DI FONDI PROPRI E PASSIVITÀ AMMISSIBILI 74

ARTICOLO 16 76

PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/1619, RIGUARDANTE POTERI DI VIGILANZA, SANZIONI, SUCCURSALI DI PAESI TERZI E DI RISCHI AMBIENTALI, SOCIALI E DI *GOVERNANCE* NONCHÉ PER L'ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2024/1623 IN MATERIA DI RISCHIO CONNESSO ALL'ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE 76

ARTICOLO 17 79

DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/2841 CHE ISTITUISCE LA CARTA EUROPEA DELLA DISABILITÀ E IL CONTRASSEGNO EUROPEO DI PARCHEGGIO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ 79

ARTICOLO 18 91

DELEGA AL GOVERNO PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2024/1991 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 24 GIUGNO 2024, SUL RIPRISTINO DELLA NATURA E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) 2022/869. 91

ARTICOLO 19 95

ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2023/1543 RELATIVO AGLI ORDINI EUROPEI DI PRODUZIONE E AGLI ORDINI EUROPEI DI CONSERVAZIONE DI PROVE ELETTRONICHE NEI PROCEDIMENTI PENALI E PER L'ESECUZIONE DI PENE DETENTIVE A SEGUITO DI PROCEDIMENTI PENALI 95

ARTICOLO 20 107

DELEGA AL GOVERNO PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1071/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 21 OTTOBRE 2009, CHE STABILISCE NORME COMUNI SULLE CONDIZIONI DA RISPETTARE PER ESERCITARE L'ATTIVITÀ DI TRASPORTATORE SU STRADA E ABROGA LA DIRETTIVA 96/26/CE DEL CONSIGLIO, NONCHÉ ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2020/1055 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 15 LUGLIO 2020, CHE MODIFICA I REGOLAMENTI (CE) N. 1071/2009, (CE) N. 1072/2009 E (UE) N. 1024/2012 PER ADEGUARLI ALL'EVOLUZIONE DEL TRASPORTO SU STRADA. 107

ARTICOLO 21 110

DELEGA PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE AL REGOLAMENTO (UE) 2023/2631, RELATIVO ALLE OBBLIGAZIONI VERDI EUROPEE E ALL'INFORMATIVA VOLONTARIA PER LE OBBLIGAZIONI COMMERCIALIZZATE COME OBBLIGAZIONI ECOSOSTENIBILI E PER LE OBBLIGAZIONI LEGATE ALLA SOSTENIBILITÀ 110

ARTICOLO 22 113

DELEGA AL GOVERNO PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2023/2859 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 13 DICEMBRE 2023,

CHE ISTITUISCE UN PUNTO DI ACCESSO UNICO EUROPEO CHE FORNISCE UN ACCESSO CENTRALIZZATO ALLE INFORMAZIONI ACCESSIBILI AL PUBBLICO PERTINENTI PER I SERVIZI FINANZIARI, I MERCATI DEI CAPITALI E LA SOSTENIBILITÀ, E DEL REGOLAMENTO (UE) 2023/2869 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 13 DICEMBRE 2023, CHE MODIFICA TALUNI REGOLAMENTI PER QUANTO CONCERNE L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL PUNTO DI ACCESSO UNICO EUROPEO, NONCHÉ PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2023/2864 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 13 DICEMBRE 2023, CHE MODIFICA TALUNE DIRETTIVE PER QUANTO CONCERNE L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL PUNTO DI ACCESSO UNICO EUROPEO 113

ARTICOLO 23 117

DELEGA AL GOVERNO PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2023/2845 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 13 DICEMBRE 2023, PER QUANTO RIGUARDA LA DISCIPLINA DI REGOLAMENTO, LA PRESTAZIONE DI SERVIZI TRANSFRONTALIERI, LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI VIGILANZA, LA PRESTAZIONE DI SERVIZI ACCESSORI DI TIPO BANCARIO E I REQUISITI PER I DEPOSITARI CENTRALI DI TITOLI DI PAESI TERZI 117

ARTICOLO 24 120

DELEGA PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE AL REGOLAMENTO (UE) 2023/988, RELATIVO ALLA SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI DI CONSUMO IMMESSI O MESSI A DISPOSIZIONE SUL MERCATO 120

ARTICOLO 25 124

DELEGA AL GOVERNO PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2023/2411 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 18 OTTOBRE 2023, RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI E CHE MODIFICA I REGOLAMENTI (UE) 2017/1001 E (UE) 2019/1753. 124

ARTICOLO 26 131

DELEGA AL GOVERNO PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2023/1115, RELATIVO ALLA MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO DELL'UNIONE E ALL'ESPORTAZIONE DALL'UNIONE DI DETERMINATE MATERIE PRIME E DETERMINATI PRODOTTI ASSOCIATI ALLA DEFORESTAZIONE E AL DEGRADO FORESTALE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (UE) N. 995/2010.. 131

ARTICOLO 27 140

DELEGA AL GOVERNO PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2022/1616 DELLA COMMISSIONE, DEL 15 SETTEMBRE 2022, RELATIVO AI MATERIALI E AGLI OGGETTI DI MATERIA PLASTICA RICICLATA DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) N. 282/2008, E PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PREVISTE PER LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO UFFICIALE DI MATERIALI E OGGETTI DESTINATI AL CONTATTO

CON GLI ALIMENTI (MOCA), DI CUI AL REGOLAMENTO UE 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 15 MARZO 2017. 140

ARTICOLO 28 147

DELEGA PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI CONTROLLI SULL'USO DI SOSTANZE FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE NELLE PRODUZIONI ANIMALI E DEI LORO RESIDUI NEGLI ALIMENTI 147

ARTICOLO 29 150

DELEGA AL GOVERNO PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2023/1542, RELATIVO ALLE BATTERIE E AI RIFIUTI DI BATTERIE 150

Informazioni sul provvedimento

A.C.	**2280**
Titolo:	**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024**
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	si
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatori per la Commissione di merito:	Candiani (LEGA) Mantovani (FDI)
Commissione competente:	XIV (Politiche dell'Unione europea)

PREMESSA

Il disegno di legge, nel testo approvato con modificazioni al Senato (AC 2280), reca deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee, elencate nell'allegato A annesso allo stesso, e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2024). Il testo del provvedimento è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica aggiornati[1] alla luce delle modifiche e delle integrazioni apportate al Senato.

Si evidenzia che durante l'esame al Senato, il Governo ha depositato presso la 5ª Commissione una nota di risposta alle osservazioni ivi formulate[2]. La medesima Commissione[3] ha espresso[4] sul testo originario del provvedimento (AS 1258) una "relazione non ostativa" nel presupposto che, con riguardo all'articolo 7, comma 2, lettera *n)* [articolo 19, comma 2, lettera *n)* nel testo in esame)] l'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma 3 (comma 4 dell'articolo 19 nel testo in esame) sia stata determinata in modo prudenziale, così da tener conto anche dei costi dell'IVA. Con riferimento all'emendamento 6.0.100 del Relatore, che ha introdotto l'articolo 10 del testo in esame, la 5ª Commissione ha, altresì, espresso[5] parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 3, delle parole "quantificati in" con le parole "pari a".

[1] Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 8, della legge, n. 196 del 2009.
[2] Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 304 del 11 novembre 2024.
[3] Ai sensi del comma 2 dell'articolo 144-*bis* del Regolamento del Senato.
[4] *Cfr.* Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 305 del 12 novembre 2024.
[5] *Cfr.* Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 353 del 25 febbraio 2025.

La 5ª Commissione ha, inoltre, espresso[6], in relazione al testo all'esame dell'Assemblea (1258-A), un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla modifica del comma 1 dell'articolo 1, al fine di aggiornare l'elenco degli articoli del disegno di legge recanti una specifica disciplina attuativa delle norme europee rispettivamente indicate dagli stessi articoli (Cfr. *infra*). La medesima Commissione ha, quindi, reso all'Assemblea pareri[7] non ostativi condizionati, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione degli emendamenti 2.0.250 e 12.0.250, nei termini ora formalizzati, rispettivamente, agli articoli 3 e 14 del testo in esame (Cfr. *infra*), nonché alla sostituzione del comma 4 dell'emendamento 14.0.250 con un nuovo testo, nei termini ora riportati al comma 4 dell'articolo 17 del testo in esame (Cfr. *infra*).

Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalla relazione tecnica, nonché dall'ulteriore documentazione acquisita durante l'esame al Senato, e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1 e 2
Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee e per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea

Le norme ripropongono le procedure di delega usualmente previste nelle precedenti leggi di analogo contenuto, delegando il Governo ad adottare i decreti legislativi necessari per dare attuazione alle direttive e agli altri atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 4 a 29 del testo in esame e all'allegato A (articolo 1, comma 1).

Le deleghe in questione (ai sensi del medesimo articolo 1, comma 1) sono esercitate nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 31 e 32 della legge 234 del 2012, nonché degli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dal provvedimento in esame. Le richiamate disposizioni disciplinano le procedure e i termini per l'adozione dei decreti legislativi di recepimento delle direttive, nonché i principi e i criteri direttivi di carattere generale per l'attuazione del diritto dell'Unione europea. In particolare, l'articolo 31, comma 4, prevede che gli schemi di decreto legislativo che comportino conseguenze finanziarie debbano essere corredati di relazione tecnica e che su di essi sia richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari e l'articolo 32, comma 1, lettera *a)*, prevede, altresì, che le amministrazioni direttamente interessate all'esecuzione della disciplina europea oggetto di recepimento provvedano con le ordinarie strutture amministrative all'attuazione dei decreti legislativi.

L'allegato A elenca le direttive da recepire con decreto legislativo senza la previsione di criteri e principi direttivi ulteriori rispetto a quelli di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012. In virtù delle novelle

[6] *Cfr.* Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 355 del 26 febbraio 2025.
[7] *Cfr.* Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 355 del 26 febbraio 2025.

apportate al Senato, il numero delle direttive incluse nell'Allegato A è passato dalle originarie 15 a 21; inoltre, la direttiva (UE) 2024/2841 (relativa alla carta sulla disabilità), originariamente contenuta nell'allegato A, è divenuta oggetto di un'autonoma disciplina attuativa con l'individuazione, all'articolo 17, di specifici principi e criteri direttivi (Cfr. *infra*).

Gli schemi dei decreti legislativi volti ad attuare e recepire gli atti dell'Unione europea di cui al comma 1 devono essere trasmessi alla Camera e al Senato per il parere dei competenti organi parlamentari (articolo 1, comma 2).

In particolare, viene disposto che, fermo restando quanto previsto da norme del provvedimento in esame specificamente richiamate[8], eventuali oneri non contemplati da leggi vigenti - e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali - possono essere previsti nei decreti legislativi attuativi delle deleghe di cui al disegno di legge in esame nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle medesime deleghe (articolo 1, comma 3, primo periodo).

Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrare eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, si provvede (articolo 1, comma 3, secondo periodo):

- in via principale, con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni;
- in subordine, laddove non sia possibile farvi fronte con i predetti fondi, mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012;
- ai sensi di quanto previsto dal terzo periodo del medesimo comma 3,m qualora anche la dotazione del predetto Fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri potranno essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 196 del 2009[9].

Viene, infine, riproposta la cornice della disciplina sanzionatoria generalmente contenuta nelle leggi di delegazione europea, volta ad assicurare l'osservanza della normativa eurounitaria (articolo 2).

In particolare, il Governo viene delegato a emanare decreti legislativi recanti sanzioni penali e amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative. La delega deve essere esercitata in coerenza con i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, della legge 234 del 2012. Fra questi ultimi si segnala la previsione: di sanzioni penali (nei limiti dell'ammenda

[8] Articoli 4, comma 2, 5, comma 2, 6, comma 2, 7, comma 2, 8, comma 3, 9, comma 2, 10, comma 4, 11, comma 2, 12, comma 3, 13, comma 17, 14, comma 3, 15, comma 2, 16, comma 2, 18, comma 4, 19, comma 5, 20, comma 3, 21, comma 3, 22, comma 3, 23, comma 3, 24, comma 3, 26, comma 5, 27, comma 3, 28, comma 3, e 29, comma 4 (Cfr. *infra*). Si evidenzia che l'elenco di tali articoli è stato modificato al fine di tener conto del parere condizionato reso dalla 5ª Commissione nel corso dell'esame del provvedimento (1258-A) in Assemblea (Cfr. *supra*).

[9] Legge di contabilità e finanza pubblica.

fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni), di sanzioni amministrative pecuniarie (di ammontare non superiore a 150.000 euro), di sanzioni amministrative e penali accessorie.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica..

La relazione tecnica afferma in via generale che la legge di delegazione europea, adottata ai sensi della legge n. 234 del 2012, non comporta di per sé nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato. È, infatti, estremamente difficile riuscire a determinare, prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, se dalle norme necessarie all'adempimento degli obblighi di derivazione europea possano derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Ciò ha comportato che, nella quasi generalità dei casi, le leggi di delegazione europea non contenessero disposizioni volte a prevedere e a quantificare tali eventuali spese.

Con riguardo specifico all'articolo 1, la relazione tecnica ne ribadisce il contenuto, riferisce che le previsioni di carattere finanziario richiamate dal medesimo articolo devono ritenersi applicabili a tutte le deleghe contenute nel disegno di legge in esame e precisa che in relazione agli oneri per prestazioni e per controlli da eseguire al fine dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla presente legge ed alle relative tariffe, si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, in quanto legge di sistema per l'attuazione della normativa europea.

Tali norme prevedono che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea e alla legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le tariffe in oggetto sono predeterminate e pubbliche (articolo 30, comma 4, della legge n. 234 del 2012). È stabilito, inoltre, che le entrate derivanti dalle tariffe così determinate sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 469 del 1999[10] (articolo 30, comma 5 della legge n. 234 del 2012).

Per quanto concerne l'articolo 2, la relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e fa rinvio alle considerazioni sopra svolte in ordine agli effetti finanziari derivanti dal provvedimento nel suo insieme.

[10] Si tratta del Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea,

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma delinea la cornice procedurale, nei termini già disciplinati in precedenti leggi di delegazione europea, per procedere, mediante l'adozione di decreti legislativi, al recepimento delle direttive UE e degli altri atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 4 a 29 del provvedimento in esame e all'allegato A dello stesso. Le relative deleghe legislative sono vincolate al rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 31 e 32 della legge 234 del 2012, nonché degli ulteriori specifici principi e criteri direttivi stabiliti dal provvedimento in esame (articolo 1).

Tanto premesso, si evidenzia che la relazione tecnica riferisce, in termini generali, che il provvedimento non comporta, di per sé, nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato, analogamente a quanto rilevato, nella quasi generalità dei casi, dalle relazioni tecniche che corredavano precedenti disegni di legge di delegazione europea. In proposito la relazione tecnica precisa, infatti, che risulterebbe estremamente difficile riuscire a determinare, prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, se dalle norme necessarie all'adempimento degli obblighi di derivazione europea possano derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Con riguardo specifico all'articolo 1, si prende atto del carattere essenzialmente procedurale delle relative disposizioni, nonché di quanto indicato dal medesimo articolo e ribadito dalla relazione tecnica, in merito alle modalità di determinazione e copertura degli eventuali oneri derivanti dall'esercizio delle deleghe contenute nel disegno di legge.

In merito ai profili finanziari strettamente riferiti alle singole deleghe legislative conferite con il provvedimento in esame, si rinvia a quanto sarà illustrato nelle schede relative agli articoli esaminati a seguire (Cfr. *infra*).

Viene, inoltre, conferita la delega al Governo per l'adozione della disciplina sanzionatoria (penale ed amministrativa) volta ad assicurare l'osservanza della normativa eurounitaria, riproponendo, anche in tal caso, una cornice procedurale analoga a quella riportata in precedenti leggi di delegazione europea (articolo 2).

Al riguardo, non si formulano pertanto osservazioni, stante il tenore ordinamentale e procedurale della norma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 1, comma 3, con una formulazione che riprende le disposizioni contenute nelle precedenti leggi di delegazione europea, reca un meccanismo strutturato su più livelli conseguenziali volto a far fonte agli oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe legislative conferite dal provvedimento in esame.
In particolare, la citata disposizione prevede che, fermo restando quanto previsto dagli articoli, ivi puntualmente richiamati[11], recanti specifiche clausole di invarianza finanziaria, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1 dell'articolo in esame, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe da quest'ultimo conferite.
La disposizione precisa, altresì, che alla copertura delle predette spese, così come delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe medesime, si provvede - laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni - mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea[12].
Al riguardo, si ricorda che il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato uno stanziamento pari a 114.917.731 euro per l'anno 2025, a 112.229.646 euro per l'anno 2026 e a 112.165.891 euro per l'anno 2027. Si rileva, altresì, che per quanto concerne l'anno in corso, sulla base di un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria

[11] Si tratta in particolare degli articoli 4, comma 2, 5, comma 2, 6, comma 2, 7, comma 2, 8, comma 3, 9, comma 2, 10, comma 4, 11, comma 2, 12, comma 3, 13, comma 17, 14, comma 3, 15, comma 2, 16, comma 2, 18, comma 4, 19, comma 5, 20, comma 3, 21, comma 3, 22, comma 3, 23, comma 3, 24, comma 3, 26, comma 5, 27, comma 3, 28, comma 3, e 29, comma 4.
[12] Il Fondo è stato istituito dall'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012 allo scopo di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, in ciò subentrando alla funzione in precedenza assolta dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

generale dello Stato, sul medesimo Fondo risulta una disponibilità di competenza di 38.488.619 euro.

La disposizione in commento prevede in seconda istanza che, qualora la dotazione del Fondo per il recepimento della normativa europea non dovesse recare le occorrenti disponibilità, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri saranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Si ricorda che tale ultima disposizione della legge di contabilità e finanza pubblica, nell'affermare il principio che le leggi di delega che determinano oneri per la finanza pubblica devono recare i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi, consente che, nei casi in cui in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi sia effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. Conseguentemente, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Al riguardo, si rileva che, come segnalato in precedenza, la disposizione in esame prevede espressamente l'esclusione dall'ambito di applicazione del meccanismo di copertura finanziaria di carattere generale testé illustrato di tutte le deleghe legislative per le quali è espressamente prevista, nell'ambito del provvedimento in esame, una clausola di invarianza finanziaria. Parimenti, occorre segnalare che, nell'ambito di diverse disposizioni di delega contenute nel provvedimento, sono previste norme volte ad assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione di specifici principi e criteri direttivi delle predette deleghe legislative.

In particolare, si tratta:

- dell'articolo 10, comma 3, che provvede agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 10, comma 1, lettera *c)*, a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- dell'articolo 17, comma 4, che provvede agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 17, comma 2, lettere *b)*, *d)* e *f)*, a valere sul Fondo per il recepimento della normativa europea;

- dell'articolo 19, comma 4, che provvede agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera *n)*, a valere sul Fondo per il recepimento della normativa europea;
- dall'articolo 25, comma 3, che provvede agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 25, comma 2, lettera *e)*, a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*;
- dall'articolo 26, comma 4, che provvede agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 26, comma 2, lettera *i)*, a valere sul Fondo per il recepimento della normativa europea.

Nel rilevare che anche tali previsioni devono intendersi implicitamente escluse dall'applicazione del generale meccanismo di copertura finanziaria previsto dalla disposizione in esame, si fa presente che – in ragione delle esclusioni sopra richiamate – il predetto meccanismo deve ritenersi applicabile all'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 17, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)* e *n)* e 25 comma 2, lettere da *a)* a *d)*, nonché al recepimento delle direttive elencate nell'allegato A annesso al presente disegno di legge.

Ciò posto, nel ritenere utile acquisire una conferma in ordine alla correttezza di tale ricostruzione, si rileva l'opportunità di acquisire dal Governo una rassicurazione, sia pure di massima, circa l'adeguatezza della dotazione del Fondo per il recepimento della normativa europea a garantire in prima istanza la copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle predette disposizioni, giacché - in caso di insufficienza di tale dotazione - l'attivazione del meccanismo delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 subordinerebbe l'esercizio delle deleghe connesse al recepimento di obblighi europei al previo reperimento delle occorrenti risorse finanziarie.

ARTICOLO 3
Istituzione di un tavolo tecnico avente ad oggetto la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20

La **Sentenza della Corte di giustizia dell'UE del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20**, riconosce l'applicazione della direttiva 82/76 CEE, che ha previsto una "remunerazione adeguata" per i medici specializzandi, anche ai medici specializzandi iscritti ai corsi di formazione iniziati prima dell'entrata in vigore, (29 gennaio 1982) della direttiva e proseguiti dopo la scadenza (1° gennaio 1983) del termine di trasposizione di tale direttiva nell'ordinamento interno. Sul punto, si rammenta che la citata direttiva n. 82/76/CEE ha trovato attuazione in Italia con il decreto legislativo n. 257 del 1991 che ha riconosciuto la suddetta "remunerazione adeguata", a decorrere dall'anno accademico 1991-92, agli ammessi alle scuole di

specializzazione con impegno a tempo pieno mediante la corresponsione per tutta la durata del corso, di una borsa di studio.

La norma, introdotta al Senato, istituisce presso il Ministero della salute un tavolo tecnico a fini ricognitivi avente ad oggetto la sentenza della Corte di giustizia dell'UE del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20, composto da un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero dell'economia e un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca. Le attività di supporto al tavolo tecnico sono svolte da personale in servizio del Ministero della salute individuato dal medesimo Ministero (comma 1).

Il documento conclusivo dei lavori del tavolo tecnico è inviato alle Camere, per la successiva assegnazione alle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori (comma 2).

Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane e strumentali esistenti a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 3).

Si evidenzia che il testo della norma in esame tiene conto del parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, reso dalla 5ª Commissione in prima lettura[13], che ha subordinato l'approvazione del relativo emendamento introduttivo alla sua riformulazione[14].

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, introdotta al Senato, istituisce un tavolo tecnico a fini ricognitivi avente ad oggetto la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20 (in materia di adeguata remunerazione dei medici specializzandi), composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'università e della ricerca (uno per ciascun dicastero). Le attività di supporto al tavolo sono svolte da personale in servizio del Ministero della salute individuato dal medesimo Ministero (comma 1). Il documento conclusivo dei lavori del tavolo tecnico è inviato alle Camere per la successiva

[13] *Cfr.* Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 355 del 26 febbraio 2025.
[14] Si tratta dell'emendamento 2.0.250 presentato in Assemblea.

assegnazione alle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori del medesimo tavolo (comma 2). La disposizione è corredata di una clausola di neutralità finanziaria relativa anche ai componenti del tavolo tecnico (comma 3).

Premesso che la relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della disposizione, pur non avendo osservazioni da formulare alla luce della sua portata testuale, che consente di circoscriverne l'applicazione in un quadro di neutralità finanziaria, si evidenzia che la stessa non individua un termine finale di operatività dei lavori del tavolo tecnico; prescrizione che sarebbe stato opportuno introdurre nel testo, al fine di non consentire un impegno senza termine delle strutture del Ministero della salute chiamate a supportarne i lavori.

Al riguardo, appare pertanto utile acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 4

Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE

Le norme, modificate durante l'esame al Senato, prevedono che nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori - cosiddetta *Second Consumer Credit Directive* - il Governo osservi, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche princìpi e criteri direttivi specifici, tra cui figurano i seguenti (comma 1):

- apportare tutte le modificazioni, integrazioni ed abrogazioni necessarie alla normativa vigente, ivi compreso il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – "TUB" (di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993) [lettera *a)*];
- designare la Banca d'Italia e l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM), secondo le rispettive attribuzioni e competenze indicate dal TUB, quali autorità competenti a garantire l'applicazione e il rispetto delle disposizioni di attuazione della direttiva oggetto di recepimento, attribuendo agli stessi i poteri di indagine e di controllo previsti dalla medesima direttiva [lettera *b)*];
- esercitare le opzioni normative previste dalla direttiva, tenendo conto delle caratteristiche e delle peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi a tali opzioni, anche al fine di garantire un alto livello di protezione e

di tutela dei consumatori e di assicurare il buon funzionamento del mercato del credito al consumo italiano [lettera *d)*];

- prevedere la non applicazione di talune disposizioni contenute nella direttiva oggetto di recepimento ai contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 euro, a quelli in cui il credito è senza interessi e senza altre spese, nonché a quelli in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile [lettera *e)*, inserita nel corso dell'esame al Senato];

  Si rammenta che le disposizioni della direttiva[15] da non applicare ai contratti di consumo di cui sopra, sono le seguenti:

  i. articolo 8, paragrafo 3, lettere *d)*, *e)* ed *f)*, afferenti a talune informazioni di base da includere nella pubblicità dei contratti di credito;

  ii. articolo 10, paragrafo 5, afferente alle informazioni precontrattuali;

  iii. articolo 11, paragrafo 4, afferente alle informazioni precontrattuali relative ai contratti di credito di cui all'articolo 2, paragrafi 6 e 7;

  iv. articolo 21, paragrafo 3, afferente alle informazioni da inserire nel contratto di credito.

- valutare l'introduzione di una disciplina relativa alle dilazioni di pagamento in cui il credito è acquistato da un terzo, anche a casi esclusi dall'applicazione della direttiva, tenendo conto dell'obiettivo di garantire un elevato grado di protezione dei consumatori, di salvaguardare la competitività del mercato italiano del credito al consumo e avuto riguardo alle peculiarità del contesto nazionale [lettera *f)*];
- individuare i soggetti che possono prestare i servizi di consulenza sul debito previsti dall'articolo 36 della direttiva (UE) 2023/2225[16], definendo le caratteristiche, le modalità di prestazione di tali servizi e le eventuali spese limitate a carico dei consumatori, tenendo conto, in particolare, dell'obiettivo di assicurare un servizio indipendente e di elevata qualità [lettera *g)*];
- definire le caratteristiche del sistema di abilitazione, registrazione e vigilanza degli enti non creditizi e degli istituti non di pagamento, anche valutando l'opportunità di attribuire compiti di controllo ad autorità dotate di indipendenza e competenti a esercitare le attività di vigilanza, nonché valutando l'adeguatezza del perimetro dell'attività riservata agli intermediari del credito e delle relative esenzioni, al fine di garantire idonei livelli di professionalità dei soggetti che entrano in contatto con il pubblico, e assicurare la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di protezione dei consumatori, l'efficiente funzionamento del mercato e la proporzionalità degli oneri per gli operatori [lettera *h)*];

---

[15] Articolo 2, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2023/2225, che l'articolo 8, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), l'articolo 10, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 21, paragrafo 3.

[16] Relativa ai contratti di credito ai consumatori.

Dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che, conformemente a quanto previsto dal comma 2, dall'attuazione delle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Pertanto, le Autorità che, a livello nazionale, per effetto del decreto delegato, saranno chiamate a svolgere le funzioni previste dalle norme in esame, vi provvederanno tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.
Più in generale, la RT precisa che tutte le autorità di vigilanza provvederanno autonomamente, con forme di autofinanziamento, attraverso le contribuzioni dei soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte, con riferimento sia alle autorità diverse dalla Banca d'Italia indicate nel comma 1, lettera *b)*, che a quelle eventualmente individuate in forza del principio e criterio direttivo di cui alla successiva lettera *h)*. La RT conclude, pertanto, che le previsioni in discorso e quelle contenute nel rispettivo decreto delegato non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con l'espressa previsione contenuta nella delega.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme prevedono che il Governo, che nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori - cosiddetta *Second Consumer Credit Directive* - osservi, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche princìpi e criteri direttivi specifici. Tra i principali criteri di delega previsti dalle norme in esame, si segnalano i seguenti (comma 1):

- designare la Banca d'Italia e l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM), secondo le rispettive attribuzioni e competenze indicate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), quali autorità competenti a garantire l'applicazione e il rispetto della direttiva [lettera *b)*];

- definire le caratteristiche del sistema di abilitazione, registrazione e vigilanza degli enti non creditizi e degli istituti non di pagamento, anche valutando l'opportunità di attribuire compiti di controllo ad autorità dotate di indipendenza e competenti a esercitare le attività di vigilanza [lettera *h)*].

È prevista, altresì, una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2).

Al riguardo, la relazione tecnica afferma che dall'attuazione dei criteri di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le Autorità che, a livello nazionale, per effetto del decreto delegato, svolgeranno le funzioni ivi previste, provvederanno a tali attività tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. La RT precisa, inoltre, che le autorità di vigilanza provvederanno autonomamente, con forme di autofinanziamento, attraverso le contribuzioni dei soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte, con riferimento sia alle autorità diverse dalla Banca d'Italia indicate nel comma 1, lettera *b)*, che a quelle eventualmente individuate in forza del principio e criterio direttivo di cui alla successiva lettera *h)*.

Tutto ciò considerato e tenuto conto della clausola di invarianza finanziaria che assiste la delega in esame, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 5

Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1226 relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673

La **Direttiva (UE) 2024/1226** reca prescrizioni in materia di indagine e perseguimento delle violazioni delle sanzioni (misure restrittive) adottate dall'Unione europea. La direttiva, in particolare, stabilisce norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni in caso di violazione ed elusione delle suddette misure restrittive. La direttiva individua un elenco dei reati relativi alla violazione e all'elusione delle misure

restrittive. Viene, altresì, prescritto che le sanzioni debbano includere i livelli minimi per la pena massima della reclusione delle persone fisiche. Una violazione intenzionale delle sanzioni deve dar luogo alla reclusione come pena massima, con un minimo di cinque anni di privazione della libertà per determinati reati. Specifiche disposizioni vengono previste in merito alle violazioni delle sanzioni legate agli scambi commerciali quando si tratti di attrezzature militari o di prodotti a duplice uso. Le sanzioni possono essere emesse in aggiunta a qualsiasi pena detentiva. Le imprese o altri organismi giuridici possono essere ritenuti responsabili penalmente o meno, con ammende massime pari ad almeno il 5 per cento del fatturato globale o a 40 milioni di euro. Vengono, altresì: definiti i fattori aggravanti e attenuanti; rafforzate le norme sul congelamento e la confisca dei proventi e dei beni soggetti a sanzioni; fissati i termini minimi di prescrizione per le indagini, le azioni penali e l'esecuzione. La direttiva richiede la cooperazione tra le autorità nazionali, la Commissione europea, la Procura europea, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (*Eurojust*) e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (*Europol*).

La norma, introdotta al Senato, prevede che, nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1226, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione, il Governo osservi, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti specifici princìpi e criteri direttivi:

- prevedere[17] per le persone fisiche sanzioni penali effettive, dissuasive e proporzionate in relazione ai reati di cui agli articoli 3 (violazione delle misure restrittive dell'Unione) e 4 (istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo) della direttiva in riferimento, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 234 del 2012 (comma 1, lettera *a)*);

L'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 234 del 2012, individua, quale principio e criterio direttivo generale di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea, una serie di prescrizioni di ordine generale per la definizione dei profili sanzionatori (amministrativi e penali) riferiti a infrazioni alle disposizioni UE;

- prevedere[18] per le persone giuridiche sanzioni o misure penali o non penali effettive, dissuasive e proporzionate in relazione alla responsabilità di cui all'articolo 6 della medesima direttiva, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge n. 689 del 1981, e all'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 234 del 2012 [comma 1, lettera *b)*];
- individuare, tra le autorità competenti, un'unità o un organo per garantire il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto e le autorità incaricate dell'attuazione delle misure restrittive dell'Unione, ai fini e per gli effetti dell'articolo 15 della direttiva, che, a tale riguardo, prescrive il coordinamento e la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri [comma 1, lettera *c)*].

[17] Ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1226.
[18] Ai sensi dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1226.

L'articolo 15 della direttiva (UE) 2024/1226 prevede che gli Stati membri designino, tra le loro autorità competenti e fatta salva l'indipendenza della magistratura, un'unità o un organo per garantire il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto e le autorità incaricate dell'attuazione delle misure restrittive dell'Unione in relazione alle attività criminose disciplinate dalla direttiva medesima. Tale unità o organo ha il compito di: garantire priorità e una concezione comuni dei collegamenti tra l'attività di contrasto in ambito penale e quella in ambito amministrativo; lo scambio di informazioni a fini strategici, entro i limiti stabiliti dal diritto dell'Unione e nazionale applicabile; la consultazione nell'ambito di singole indagini, entro i limiti stabiliti dal diritto dell'Unione e nazionale applicabile.

- apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili (comma 1, lettera *d)*).

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni, ne evidenzia le finalità e riferisce che queste possiedono natura precettiva e sono dirette a introdurre un inasprimento delle sanzioni comminate nei confronti di tutti i soggetti che si pongano in contrasto con le politiche e le finalità perseguite dall'Unione. Tenuto conto che l'attività prevalente nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, e la comminazione di ingenti sanzioni economiche è suscettibile di fungere da deterrente nei confronti della violazione del diritto dell'Unione, tali previsioni potranno dar luogo a maggiori entrate, delle quali tuttavia non è dato conto in, via prudenziale, nella presente relazione. Per ciò che concerne, infine, l'esigenza di individuare, tra le autorità competenti, un'unità o un organo nazionale per garantire il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto e le autorità incaricate dell'attuazione delle misure restrittive dell'Unione, la relazione tecnica evidenza che ai relativi adempimenti potrà provvedersi avvalendosi delle preposte articolazioni ministeriali della giustizia competenti nella materia della cooperazione giudiziaria internazionale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, introdotta al Senato, prevede che nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva

(UE) 2024/1226, che reca disposizioni in materia di indagine e perseguimento di violazioni di sanzioni (misure restrittive) adottate dall'UE, prescrive che siano osservati specifici princìpi e criteri direttivi, ulteriori, rispetto a quelli generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012. Tra questi, in particolare, viene individuata la previsione di sanzioni penali a carico di persone fisiche e giuridiche in relazione ai reati individuati dalla direttiva cui fa rinvio la medesima norma [comma 1, lettere *a)* e *b)*]; nonché l'individuazione, tra le autorità nazionali competenti, di un'unità o un organo incaricato di garantire il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto e le autorità incaricate dell'attuazione delle misure restrittive dell'Unione [comma 1, lettera *c)*]. Dall'attuazione della norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2).

La relazione tecnica, per quanto concerne l'esigenza di individuare, tra le autorità competenti, un'unità o un organo nazionale per garantire il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto e le autorità incaricate dell'attuazione delle misure restrittive dell'Unione, evidenza che ai relativi adempimenti potrà provvedersi avvalendosi delle preposte articolazioni ministeriali della giustizia competenti nella materia della cooperazione giudiziaria internazionale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non si hanno pertanto osservazioni da formulare, fermo restando che una verifica puntuale della clausola di invarianza finanziaria, che correda la delega in oggetto, sarà possibile solo all'atto dell'esercizio di quest'ultima, in sede di esame degli schemi di decreto legislativo che saranno trasmessi per il parere delle Commissioni competenti, anche per i profili finanziari.

ARTICOLO 6

Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE

La **direttiva (UE) 2023/2673** introduce, nell'ambito dei contratti di servizi finanziari conclusi a distanza, talune innovazioni, quali: il diritto all'informazione precontrattuale, secondo cui i fornitori di servizi finanziari a distanza devono fornire ai consumatori informazioni chiare, complete e comprensibili sui contratti proposti, tenendo conto, altresì, delle esigenze, delle preferenze e delle caratteristiche del consumatore; il diritto di recesso, in base al quale i consumatori hanno il diritto di recedere dal contratto di servizio finanziario a distanza entro 14 giorni dalla conclusione, senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover pagare alcuna penale; l'obbligo per i fornitori di servizi finanziari a distanza di garantire che i contratti conclusi per via elettronica siano equi e trasparenti e che non violino i diritti dei consumatori.

Le norme, fermo restando il rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, stabiliscono i seguenti princìpi e i criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto ad osservare nel recepimento della direttiva (UE) 2023/2673[19] volta a semplificare la normativa esistente in materia di contratti di servizi finanziari conclusi a distanza (comma 1):

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al codice del consumo[20], le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della richiamata direttiva (UE) 2023/2673;
b) coordinare le disposizioni del codice del consumo con le disposizioni vigenti in materia di assicurazioni[21] e di servizi bancari e finanziari[22];
c) confermare l'attribuzione alle autorità di vigilanza dei settori bancario, finanziario, assicurativo e della previdenza complementare dei poteri di controllo e sanzionatori volti ad assicurare il rispetto delle disposizioni introdotte in attuazione della direttiva (UE) 2023/2673;
d) esercitare, al fine di una maggior tutela per il consumatore, l'opzione che consente di adottare o mantenere disposizioni più rigorose in materia di informazioni

[19] Direttiva che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE.
[20] Decreto legislativo n. 206 del 2005.
[21] Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005.
[22] Si tratta, in particolare, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché della disciplina in materia di servizi di investimento e di previdenza complementare.

precontrattuali[23], anche in considerazione della diversa tipologia di servizi finanziari offerti;

e) esercitare l'opzione secondo la quale i consumatori non sono tenuti a pagare alcun importo allorché recedano da un contratto di assicurazione[24];

f) esercitare l'opzione in base alla quale gli Stati membri possono precisare modalità e portata della comunicazione delle spiegazioni adeguate, adattandole al contesto, al destinatario e alla natura del servizio finanziario offerto[25];

g) assicurare il coordinamento tra la disciplina nazionale concernente la cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori di cui all'articolo 144-*bis* del decreto legislativo n. 206 del 2005[26] e le disposizioni adottate per il recepimento delle direttive (UE) 2023/2225[27] e 2023/2673, nonché con le disposizioni del regolamento (UE) 2017/2394[28];

h) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni necessarie alle disposizioni del testo unico in materia bancaria e creditizia, del testo unico in materia di intermediazione finanziaria, del codice delle assicurazioni private, nonché alle disposizioni vigenti al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione delle norme in esame.

Le norme, infine, recano una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dalla loro attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e precisando che le amministrazioni interessate sono tenute ad adempiere ai compiti derivanti dall'esercizio della delega conferita con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, oltre a descrivere i contenuti delle norme in esame, individua la *ratio* della direttiva che le medesime provvedono ad attuare nell'esigenza di affrontare le nuove sfide determinate dai rapidi sviluppi del mercato dei servizi finanziari connessi alla digitalizzazione e non previsti al momento dell'adozione della direttiva 2002/65/CE (abrogata dalla menzionata direttiva UE 2023/2673), evidenziando la funzione di «rete di

[23] Come previsto dall'articolo 16-*bis*, paragrafo 9, della direttiva 2011/83/UE, introdotto dalla direttiva (UE) 2023/2673.

[24] Come previsto dall'articolo 16-*quater*, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE, introdotto dalla direttiva (UE) 2023/2673.

[25] Come previsto dall'articolo 16-*quinquies*, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE, introdotto dalla direttiva (UE) 2023/2673

[26] Recante codice del consumo.

[27] Direttiva relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE.

[28] Regolamento sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004.

sicurezza» svolta dall'intervento del legislatore eurounitario. Tale direttiva, infatti, si applica nei casi in cui le norme di settore relative alle varie tipologie di servizi finanziari non trovano applicazione, al fine di contribuire ad assicurare, attraverso l'armonizzazione normativa, un livello elevato di protezione dei consumatori e dei professionisti. In particolare – prosegue sul punto la RT – i criteri proposti permettono l'adeguamento del codice del consumo al fine di incorporare anche tutte le modifiche necessarie al coordinamento con le disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, di servizi bancari e finanziari, nonché quelle in materia di servizi di investimento e di previdenza complementare.
Con riguardo ai profili finanziari, la RT ritiene che il recepimento della direttiva possa attuarsi mediante l'utilizzo delle risorse e dei mezzi organizzativi disponibili a legislazione vigente. Per quanto riguarda, in particolare, le disposizioni concernenti le attività delle autorità di vigilanza, giacché esse si limitano a confermare la competenza rispetto alle attività già svolte dalle autorità di vigilanza, la RT afferma che esse non comportano l'attribuzione di nuove funzioni e dunque non hanno effetti finanziari. Parimenti, secondo la RT, le altre disposizioni hanno carattere ordinamentale.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme recano i princìpi e i criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto ad osservare nel recepimento della direttiva (UE) 2023/2673, che semplifica la normativa esistente in materia di contratti di servizi finanziari conclusi a distanza. In particolare, i citati principi e criteri prevedono: abrogazioni, integrazioni e il coordinamento della disciplina vigente in materia necessari al corretto e integrale recepimento della richiamata direttiva (UE) 2023/2673, la conferma dell'attribuzione alle autorità di vigilanza dei settori bancario, finanziario, assicurativo e della previdenza complementare dei poteri di controllo e sanzionatori volti ad assicurare il rispetto delle disposizioni introdotte in attuazione della stessa, nonché l'esercizio, da parte del Governo, di varie opzioni previste dalla menzionata direttiva al fine di tutelare maggiormente il consumatore (comma 1). È altresì prevista un'apposita clausola di invarianza finanziaria, nella quale è precisato che le amministrazioni interessate sono tenute ad adempiere ai compiti derivanti dall'esercizio della delega conferita dalle norme in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2).

La relazione tecnica asserisce che dalle disposizioni che confermano la competenza alle autorità di vigilanza, così come dalle altre disposizioni (alle quali riconosce carattere ordinamentale), non derivano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito, tenuto conto delle rassicurazioni fornite dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria della conferma dell'attribuzione alle autorità di vigilanza competenti per settore dei poteri di controllo e sanzionatori volti a garantire il rispetto delle disposizioni introdotte in attuazione della direttiva (UE) 2023/2673 [criterio stabilito dal comma 1, lettera *c)*] e concordandosi con la medesima sulla natura ordinamentale delle rimanenti disposizioni, non si formulano osservazioni. Resta fermo che la verifica in sede parlamentare del rispetto della clausola di invarianza finanziaria, che correda la delega in oggetto, sarà possibile solo all'atto dell'esercizio di quest'ultima, in sede di esame degli schemi di decreto legislativo trasmessi per il parere delle Commissioni competenti, anche per i profili finanziari.

ARTICOLO 7

Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1544, in materia di designazione di stabilimenti designati e di nomina di rappresentanti legali

La **Direttiva (UE) 2023/1544** del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 12 luglio 2023, stabilisce norme armonizzate per la designazione di stabilimenti designati e la nomina di rappresentanti legali al fine di acquisire prove elettroniche nei procedimenti penali. Tale direttiva mira a facilitare la raccolta transfrontaliera di prove elettroniche, garantendo che i fornitori di servizi nominino rappresentanti legali nell'Unione europea responsabili della ricezione e della risposta agli ordini di produzione e conservazione di tali prove. La direttiva si inserisce in un quadro normativo più ampio che comprende anche il Regolamento (UE) 2023/1543, relativo agli ordini europei di produzione e conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali.

Le norme recano ulteriori specifici princìpi e criteri direttivi[29] che il Governo deve osservare, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023 in materia di designazione di stabilimenti designati e di nomina di rappresentanti legali di determinati

[29] Oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione di decisioni e ordini emessi dalle autorità competenti degli Stati membri per acquisire prove nei procedimenti penali.

Nello specifico, il Governo deve osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

- prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni della richiamata direttiva (UE) 2023/1544[30];
- individuare una o più autorità centrali che assicurino l'applicazione della direttiva[31];
- prevedere che il Ministero della giustizia si occupi di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla summenzionata direttiva[32].

L'articolo in esame è corredato di una clausola di invarianza finanziaria, per cui dall'attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** analizza le disposizioni in esame congiuntamente a quelle dell'articolo 19 (Cfr. *infra*) poiché costituiscono un pacchetto unico presentato dalla Commissione europea nel 2018 e approvato a luglio del 2023 (regolamento (UE) 1543 e direttiva (UE) 1544 del 2023), al fine di rendere più rapido il processo di messa in sicurezza e acquisizione di prove digitali detenute da prestatori di servizi stabiliti o rappresentati nella giurisdizione di un altro Stato membro, prevedendo la trasmissione del provvedimento penale di conservazione o acquisizione della *e-evidence* direttamente dall'autorità nazionale richiedente al rappresentante legale designato dal *service provider* sul territorio europeo, con obbligo per quest'ultimo di ottemperare consegnandole direttamente i dati, salva la sussistenza di specifici e tassativi motivi che lo impediscano e senza poter opporre ragioni legate al luogo di conservazione dei dati. Con rifermento all'articolo 7, viene chiarito che, per gli aspetti di competenza dell'Amministrazione della giustizia, non vi sono oneri aggiuntivi, in quanto gli oneri di individuazione dei responsabili legali degli stabilimenti e di adeguamento dei sistemi informatici e di comunicazione grava sui singoli *providers*, ed evidenzia, altresì, che le attività giudiziarie previste rientrano tra gli adempimenti di natura istituzionale ordinariamente espletati dagli uffici giudiziari, compresi gli uffici della DNA[33] e DDA[34], e sono

[30] Ai sensi dell'articolo 5 della medesima direttiva (UE) 2023/1544 ed anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, della legge n.234 del 2012.
[31] Ai sensi dell'articolo 6 della medesima direttiva (UE) 2023/1544.
[32] Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della medesima direttiva (UE) 2023/1544.
[33] Direzione nazionale antimafia.
[34] Direzione distrettuale antimafia.

fronteggiabili nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dell'amministrazione giudiziaria destinati al funzionamento degli uffici giudiziari, mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Vengono, altresì, segnalati gli effetti positivi delle disposizioni in oggetto derivanti dall'istituzione di nuove sanzioni penali, attualmente non previste nell'ambito dell'ordinamento nazionale, adeguate e proporzionate all'entità delle violazioni commesse dai *service providers* le quali, attesa la qualificazione dei medesimi come enti provvisti di personalità giuridica di diritto privato, saranno di natura pecuniaria in correlazione alle quote societarie da ciascuno possedute. Tali sanzioni, pertanto, sono suscettibili di apportare un incremento del gettito d'entrata dell'Erario, con effetti positivi sulla finanza pubblica, sebbene allo stato difficilmente quantificabili.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme, recano ulteriori specifici princìpi e criteri direttivi che il Governo deve osservare nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1544 in materia di designazione di stabilimenti designati e di nomina di rappresentanti legali di determinati prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione di decisioni e ordini emessi dalle autorità competenti degli Stati membri per acquisire prove nei procedimenti penali

Le disposizioni in esame costituiscono parte di un pacchetto unico presentato dalla Commissione europea nel 2018 e approvato a luglio del 2023 [regolamento (UE) 1543 e direttiva (UE) 1544 del 2023]; le restanti disposizioni sul tema sono previste dall'articolo 19 (Cfr. infra).

Le disposizioni sono assistite da una clausola generale di invarianza finanziaria e la relazione tecnica asserisce che le norme non recano oneri aggiuntivi poiché quanto disposto è realizzabile mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo non si formulano osservazioni, tenuto conto della clausola di invarianza finanziaria e delle rassicurazioni fornite dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 8

Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/884 in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Le norme, modificate durante l'esame al Senato, prevedono che nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), il Governo osservi, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) riordinare la disciplina nazionale relativa ai pannelli fotovoltaici a fine vita provenienti dai nuclei domestici e dagli utilizzatori diversi, adeguandola alla direttiva (UE) 2024/884, anche in relazione alle disposizioni sul finanziamento della gestione dei rifiuti originati da pannelli fotovoltaici, di cui all'articolo 1, punti 2) e 3), della direttiva (UE) 2024/884.

b) adeguare la disciplina relativa al finanziamento della gestione dei rifiuti originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche diverse dai pannelli fotovoltaici alle disposizioni di cui all'articolo 1, punti 2) e3), della direttiva (UE) 2024/884, anche in considerazione di quanto disposto dall'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008.

L'articolo 1, punti 2) e 3), della direttiva (UE) 2024/884, modifica gli articoli 12 e 13 della direttiva 2012/19/UE, specificando, in riferimento alla provenienza del rifiuto rispettivamente domestica e professionale, il momento a partire dal quale i produttori devono finanziare la gestione dei rifiuti di pannelli fotovoltaici e dei RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) entrate nell'ambito di applicazione della direttiva dal 15 agosto 2018. In base alle modifiche proposte i produttori hanno l'obbligo di finanziare la gestione dei rifiuti di pannelli fotovoltaici derivanti dai pannelli immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012 e quella dei RAEE generati dalle AEE immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018.

L'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE prevede che gli Stati membri possano decidere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto dal quale provengono i rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano contribuire alla copertura di tali costi;

c) adeguare la normativa nazionale a quanto previsto dall'articolo 1, punti 4) e 5), della direttiva (UE) 2024/884, relativi agli obblighi di informazione diretta sia agli utilizzatori, sia agli operatori degli impianti di trattamento, senza prevedere oneri sproporzionati sui produttori, incluse le piccole e medie imprese, e nel rispetto dei princìpi di semplificazione e digitalizzazione degli obblighi informativi.

L'articolo 1, punti 4) e 5), della direttiva (UE) 2024/884, modifica gli articoli 14 (relativo all'informazione verso gli utilizzatori) e 15 (relativo all'informazione sugli impianti di trattamento) della direttiva

2012/19/UE. In particolare, l'articolo 15 viene integrato prevedendo che, per i pannelli fotovoltaici, l'obbligo di apporvi un marchio che ne indica l'immissione sul mercato successivamente al 13 agosto 2005, si applichi solo ai pannelli immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012. In base alle integrazioni, inoltre, per le AEE incluse nel campo di applicazione della direttiva RAEE solo a decorrere dal 15 agosto 2018, l'obbligo di apporvi un marchio che ne indica l'immissione sul mercato successivamente al 13 agosto 2005, si applica solo a quelle immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018.

I decreti legislativi sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata Stato regioni (comma 2).

Dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame adeguano il contenuto del decreto legislativo n. 49 del 2014, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)", alle prescrizioni della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

La direttiva (UE) 2024/884 modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, che ha sostituito la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. I pannelli fotovoltaici, che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/96/CE, sono stati inclusi nella categoria 4 degli allegati I e II, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, della direttiva 2012/19/UE.

Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE, gli Stati membri devono garantire che i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) sostengano i costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecocompatibile dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici e originati da prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005. Tuttavia, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, relativa alla causa C-181/20, ha dichiarato illegittimo l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE nella misura in cui riguarda i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 13 agosto 2012, ritenendo immotivato l'effetto retroattivo della norma. Tale determinazione discende dal fatto che, prima dell'adozione della direttiva 2012/19/UE, gli Stati membri avevano la possibilità di scegliere se far sopportare i costi relativi alla gestione dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici al detentore attuale o anteriore dei rifiuti oppure

al produttore o al distributore di tali pannelli, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Successivamente, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE, tali costi devono essere a carico dei produttori in tutti gli Stati membri, anche per quanto concerne i pannelli fotovoltaici già immessi sul mercato mentre vigeva la direttiva 2008/98/CE. In questo caso, la Corte ha ritenuto che la retroattività di tale norma in relazione ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della direttiva 2012/19/UE fosse invalida e passibile di violazione del principio della certezza del diritto. Al fine di dare seguito alla sentenza è stato modificato l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva RAEE relativo al finanziamento della raccolta e del trattamento dei RAEE provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici. Inoltre, sebbene non fosse stato esplicitamente preso in considerazione dalla sentenza, è stato modificato anche l'articolo 12 della direttiva RAEE, in quanto contenente disposizioni parallele relative alle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche. Tali disposizioni potevano, infatti, essere considerate retroattive, sulla base del ragionamento della Corte. Le modifiche, peraltro, hanno riguardato anche altri prodotti che dal 15 agosto 2018 sono rientrate nell'"ambito di applicazione aperto" della direttiva RAEE, con fattispecie simili a quella dei pannelli fotovoltaici menzionati nella sentenza. Pertanto, è stato precisato che solo a partire dal 15 agosto 2018 i produttori sono tenuti a finanziare la gestione dei rifiuti derivanti dalle AEE, che rientrano nell'ambito di applicazione aperto.

Tutto ciò premesso, in considerazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 49 del 2014, si rende indispensabile procedere a riformare il sistema di gestione dei RAEE in attuazione della direttiva (UE) 2024/884, secondo i principi direttivi proposti, che includono obblighi di finanziamento della gestione dei RAEE, originati da apparecchiature immesse sul mercato anteriormente alla data in cui sono rientrate nell'ambito di applicazione aperto (15 agosto 2018), e delle attività di comunicazione e di informazione per incrementare la raccolta dei RAEE originati dai nuclei domestici.

In particolare, il comma 1 prevede la delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/884, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sulla base di tre principi direttivi, dei quali si illustra di seguito il contenuto:

a) il riordino della disciplina nazionale sui pannelli fotovoltaici, adeguandolo alla disciplina della direttiva (UE) 2024/884 appare opportuno in considerazione delle numerose modifiche intervenute nel corso degli anni sul testo del decreto legislativo n. 49 del 2014, che hanno determinato l'abrogazione, la sostituzione e l'introduzione di diverse disposizioni in materia. Le ulteriori modifiche da apportare al decreto, in relazione alle modalità di finanziamento previste all'articolo 1, punti 2 e 3, della direttiva (UE) 2024/884, sono volte a garantire chiarezza circa gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti originati da pannelli fotovoltaici;

b) l'attuale sistema di gestione dei RAEE prevede che gli operatori del settore finanzino la gestione dei rifiuti originati da apparecchiature entrate nel campo di applicazione della direttiva, a partire dal 15 agosto 2018, con modalità analoghe a quelle previste per i RAEE "storici", ossia quelli derivanti da apparecchiature immesse sul mercato anteriormente all'entrata in vigore della direttiva 2002/96/CE, abrogata successivamente dalla direttiva 2012/19/UE. L'adeguamento delle attuali disposizioni relative al sistema di finanziamento di gestione dei RAEE risulta, pertanto, necessario al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, punti 2 e 3, della direttiva (UE) 2024/884. Il principio direttivo consente, altresì, di disciplinare il finanziamento della gestione di quei RAEE generati da apparecchiature non rientranti nel campo di applicazione della direttiva e immesse sul mercato anteriormente al 15 agosto 2018. Segnatamente, con l'attuazione del principio direttivo proposto si consente di allineare le pertinenti disposizioni, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE), in modo da garantire la copertura finanziaria per la corretta gestione di tali RAEE;

c) con il principio proposto si prevede di adeguare le disposizioni del decreto legislativo n. 49 del 2014 sulla marcatura delle AEE alle previsioni dell'articolo 1, paragrafi 4 e 5, della direttiva (UE) 2024/884, concernenti la sostituzione della norma europea di riferimento riveduta della norma europea EN 50419, adottata dal Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC) nel luglio 2022. Tale adeguamento dovrà attuarsi senza prevedere oneri sproporzionati sui produttori, incluse le piccole e medie imprese, e nel rispetto dei principi di semplificazione e digitalizzazione degli obblighi informativi.

Il comma 2 prevede che, nell'esercizio della delega legislativa, sia acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il comma 3 dispone che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Come previsto dal comma 3, dall'attuazione dei criteri di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli stessi sono finalizzati al mero riordino della disciplina nazionale attualmente vigente, in coerenza con le nuove disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2024/884.

Si precisa inoltre che anche il decreto legislativo di recepimento della direttiva, in attuazione dei criteri di delega di cui al comma 1, non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le disposizioni da recepire riguardano prevalentemente gli obblighi, anche di natura finanziaria, ricadenti sui produttori delle AEE nell'ambito del regime di responsabilità estesa del produttore, già operante a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, prevedono che il Governo, nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

- il riordino della disciplina nazionale relativa ai pannelli fotovoltaici a fine vita provenienti dai nuclei domestici e dagli utilizzatori diversi, anche in relazione alle disposizioni sul finanziamento della gestione dei rifiuti originati da pannelli fotovoltaici;
- l'adeguamento della disciplina relativa al finanziamento della gestione dei rifiuti originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche diverse dai pannelli fotovoltaici alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/884;
- l'adeguamento della normativa alla direttiva (UE) 2024/884, relativamente agli obblighi di informazione diretta sia agli utilizzatori, sia agli operatori degli impianti di trattamento, senza prevedere oneri sproporzionati sui produttori, incluse le piccole e medie imprese, e nel rispetto dei princìpi di semplificazione e digitalizzazione degli obblighi informativi[35].

È altresì prevista una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, la RT afferma che dall'attuazione dei criteri di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli stessi sono finalizzati al mero riordino della disciplina nazionale attualmente vigente. La RT precisa altresì che le disposizioni da recepire riguardano prevalentemente gli obblighi, anche di natura finanziaria, ricadenti sui produttori delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)

[35] La previsione di escludere oneri sproporzionati sui produttori è stata introdotta a seguito dell'approvazione dell'emendamento 6.16 (testo 2), su cui la 5ª Commissione del Senato ha espresso parere non ostativo. È stato altresì approvato l'emendamento 6.18 soppressivo del comma 1, lettera *d)*, recante un criterio di delega volto alla previsione dell'obbligo, nell'ambito della responsabilità estesa del produttore, di sviluppare attività di comunicazione e di informazione sulle modalità di raccolta dei RAEE, originati dai nuclei domestici, al fine di evitare il trasferimento di costi di gestione sproporzionati su consumatori o cittadini. Su detto emendamento la 5a Commissione del Senato ha espresso parere non ostativo (*Cfr* Seduta n. 350 del 18 febbraio 2025).

nell'ambito del regime di responsabilità estesa del produttore, già operante a legislazione vigente.

Alla luce di quanto appena esposto, non vi sono osservazioni da formulare.

ARTICOLO 9

Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203, in materia di tutela penale dell'ambiente

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, recano ulteriori specifici princìpi e criteri direttivi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, che il Governo deve osservare nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE in materia tutela penale dell'ambiente.

Nello specifico, il Governo deve osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

- apportare alla normativa vigente, e in particolare al titolo VI-*bis* del libro secondo del codice penale e alla legislazione speciale in materia ambientale, le modifiche necessarie per dare piena attuazione al riconoscimento dei reati di cui agli articoli 3 e 4 della citata direttiva (UE) 2024/1203[36];
- prevedere per le persone giuridiche sanzioni o misure penali o non penali, effettive, dissuasive e proporzionate[37];
- modificare la normativa nazionale vigente in materia di congelamento e confisca, di termini di prescrizione, di competenza giurisdizionale, di strumenti investigativi e di cooperazione internazionale[38] in relazione ai reati di cui agli articoli 3 e 4 della citata direttiva (UE) 2024/1203;
- prevedere adeguati meccanismi di coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti a livello nazionale per la prevenzione e la repressione dei reati ambientali[39];
- garantire il tempestivo e completo adempimento degli obblighi[40] relativi all'elaborazione e alla pubblicazione, entro il 21 maggio 2027, della strategia nazionale in materia di contrasto ai reati ambientali e al sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici relativi ai summenzionati reati.

L'articolo in esame è corredato di una clausola di invarianza finanziaria, per cui dall'attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti

[36] Anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, della legge n.234 del 2012.

[37] Ai sensi dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1203 ed anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, della legge n.234 del 2012.

[38] Di cui agli articoli 10,11, 12, 13 e 20 della direttiva (UE) 2024/1203.

[39] Ai fini e per gli effetti indicati dall'articolo 19 della direttiva (UE) 2024/1203.

[40] Di cui agli articoli 21 e 22 della direttiva (UE)2024/1203.

derivanti dall'esercizio con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e specifica che le stesse sono di natura precettiva e dirette a introdurre un inasprimento delle sanzioni comminate nei confronti di tutti i soggetti che attuino comportamenti in contrasto con la tutela ambientale. Pertanto tali previsioni potranno dar luogo a maggiori entrate, non quantificate e non scontate sui saldi di finanza pubblica in via prudenziale, mentre agli adempimenti previsti in attuazione dei principi di delega contenuti nel presente articolo potranno provvedere le amministrazioni competenti in materia, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme, introdotte durante l'esame al Senato, recano ulteriori specifici princìpi e criteri direttivi che il Governo deve osservare nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 in materia tutela penale dell'ambiente, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012. La relazione tecnica riferisce che quanto disposto è attuabile nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e che la previsione di un inasprimento del sistema sanzionatorio potrebbe dar luogo a maggiori entrate che, in via prudenziale, non sono scontate sui saldi di finanza pubblica.
Al riguardo, preso atto di quanto riportato dalla relazione tecnica, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 10
Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, prevedono che il Governo, nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del

Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti, osservi, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) attribuire alla competenza regionale la definizione delle modalità con le quali condurre i procedimenti di autorizzazione o di registrazione degli impianti di allevamento nonché la definizione delle connesse tariffe istruttorie e dei controlli, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e fermi restando gli obblighi di informazione nei confronti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, assicurando nelle more un regime transitorio che garantisca il rispetto dei requisiti minimi richiesti dall'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2024/1785;

b) introdurre, sia per gli allevamenti, sia per altre categorie di installazioni, la possibilità, prevista dall'articolo 6 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, di emanare requisiti generali vincolanti, in modo da sostituire i procedimenti di rilascio, modifica e rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale con una presa d'atto di conformità, modificando e integrando a tal fine le vigenti disposizioni in materia, ferma restando la disciplina riguardante le procedure di riesame e di controllo;

c) assicurare l'efficace partecipazione dell'Italia alle attività di scambio di informazioni tecniche previste dalla direttiva (UE) 2024/1785 e, in particolare, alle attività del centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali (INCITE), previsto dall'articolo 27-*bis* della direttiva 2010/75/UE;

d) assicurare che la singola autorizzazione contribuisca al raggiungimento dell'obiettivo di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel loro complesso a scala comunitaria, anche nel caso in cui non possa da sola garantire il suo conseguimento a scala locale, individuando a tal fine le procedure e gli strumenti, per quanto possibile valorizzando quelli già esistenti, nonché le eventuali risorse finanziarie occorrenti, da porre a carico dei gestori mediante le previste tariffe, attraverso le quali le autorità sanitarie possono contribuire efficacemente all'individuazione delle migliori tecniche disponibili e, sia in fase previsionale, sia in fase di controllo, delle eventuali criticità sanitarie che rendono necessario, in particolari contesti, condizionare l'esercizio al raggiungimento di prestazioni ambientali particolarmente ambiziose;

e) riordinare le procedure autorizzative per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali alla luce degli sviluppi della disciplina in materia di procedimento amministrativo, in particolare garantendo il coinvolgimento nella fase decisoria dei soli soggetti aventi titolo a esprimere atti di assenso necessari, evitando la duplicazione di oneri informativi e rinviando alle sedi opportune, senza effetti sul procedimento, la definizione o l'aggiornamento del quadro prescrittivo non sostituito dall'autorizzazione;

f) chiarire come le disposizioni vigenti in materia di risarcimento e indennizzo siano applicabili in caso di violazione delle prescrizioni autorizzative che determina un danno sanitario, ove necessario integrando tali disposizioni al fine di renderle coerenti con la pertinente disciplina dell'Unione europea, chiarendo altresì quale sia il soggetto pubblico titolato ad accertare la violazione e introducendo specifiche disposizioni volte a evitare plurimi indennizzi a fronte del medesimo evento dannoso;

g) riordinare le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC, i criteri di presentazione delle relazioni di riferimento di cui all'articolo 29-*sexies*, comma 9-*quinquies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure autorizzative riguardanti interventi che comportano una significativa modifica delle migliori tecniche disponibili di riferimento, nonché le competenze del tavolo di coordinamento previsto dall'articolo 29-*quinquies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla luce della disciplina in materia di interpello ambientale;

h) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2024/1785, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo altresì strumenti deflativi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere;

i) apportare alla normativa vigente ogni ulteriore modifica e integrazione al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni incompatibili (comma 1).

Le norme dispongono infine che i decreti legislativi di cui al comma 1 siano adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e che, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera *c)*, pari a euro 300.000 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (comma 3). Dall'attuazione dei criteri di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* e *i)*, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			**Fabbisogno**			**Indebitamento netto**		
	2025	**2026**	**2027**	**2025**	**2026**	**2027**	**2025**	**2026**	**2027**
Maggiori spese correnti									
Partecipazione dell'Italia alle iniziative unionali di promozione di tecnologie innovative, alle attività di scambio di informazioni tecniche previste dalla direttiva (UE) 2024/1785 e, in particolare, alle attività del centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali (INCITE), previsto dall'art. 27-*bis* della direttiva 2010/75/UE [comma 1, lettera *c)*]		0,3	0,3		0,3	0,3		0,3	0,3
Minori spese correnti									
Riduzione Tabella A - MASE		0,3	0,3		0,3	0,3		0,3	0,3

La **relazione tecnica** afferma che l'attuazione del criterio di cui alla lettera *a)* non è suscettibile di determinare alcun aggravio per la finanza pubblica, ma determinerà piuttosto un riordino delle norme regionali che attualmente disciplinano le autorizzazioni degli allevamenti, con presumibile ridefinizione (o introduzione) di oneri tariffari (in materia di controlli) a carico dei gestori, in applicazione del principio unionale "chi inquina paga". Ne deriva che il sistema dei controlli resta integralmente finanziato attraverso tariffe a carico dei gestori, pertanto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'attuazione del criterio di cui alla lettera *b)* – prosegue la RT - non è suscettibile di determinare alcun aggravio per la finanza pubblica, ma determinerà piuttosto l'attivazione di strumenti di semplificazione che potranno consentire (in particolare per gli allevamenti e per altre tipologie di installazione tecnicamente semplici) risparmi dei tempi procedimentali, degli oneri amministrativi e conseguentemente delle tariffe istruttorie a carico dei gestori.
L'attuazione del criterio di cui alla lettera *c)* determinerà oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, quantificati in euro 300.000 a decorrere dall'anno 2026, per la necessità di assicurare l'efficace partecipazione dell'Italia alle iniziative unionali di promozione di tecnologie innovative. Alla relativa copertura si provvede, ai sensi del comma 3, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. La relazione tecnica ritiene che tale impegno sia giustificato dalla importanza strategica per il Paese di essere coinvolto attivamente ed efficacemente in tale iniziativa, per assicurare che le eccellenze nazionali siano debitamente valorizzate e verificare che le innovazioni individuate da altri soggetti siano fruite nella maniera più efficace da parte della realtà produttiva nazionale. Ai fini della quantificazione dei suddetti oneri, la relazione tecnica ha tenuto conto parametricamente dei costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività in corso da tempo presso la Commissione UE per la individuazione delle migliori tecniche disponibili di riferimento (BREF), cui l'Italia partecipa in attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2010/75/UE e dell'articolo 29-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Ciò in ragione del fatto che si tratta di attività molto simili basate sullo scambio di informazioni, che, nel caso di INCITE, riguardano tecniche innovative mentre, nel caso di BREF, attengono a tecniche già applicate con successo su scala industriale. In particolare, riguardo all'onere sostenuto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per garantire la partecipazione alle attività del BREF deve osservarsi che esso non ha finora fatto riferimento a uno specifico capitolo di spesa, ma si è avvalso di risorse di vari capitoli più genericamente attinenti al tema AIA-IPPC per stipulare allo scopo periodici accordi

istituzionali con ISPRA (interessata al tema poiché attinente ai suoi compiti istituzionali di ricerca in materia ambientale) per un importo complessivo di circa 300.000 euro. Pertanto, gli oneri derivanti dal criterio in questione, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, sono stati stimati sulla base dei costi rilevati per l'attività relativa allo scambio di informazioni sulle migliori tecniche disponibili (BREF), attività che attualmente richiede l'impegno dedicato a tempo pieno di un funzionario del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché l'attivazione di uno specifico accordo istituzionale con ISPRA.
L'attuazione del criterio di cui alla lettera *d)* non è suscettibile di determinare alcun aggravio per la finanza pubblica, ma determinerà un'attività di valorizzazione e corretta messa a punto degli strumenti già sviluppati dalle autorità sanitarie, per consentire ai gestori di effettuare in maniera codificata gli studi sanitari, ora richiesti in ambito autorizzativo per consentire alle autorità sanitarie di effettuare le proprie valutazioni. In assenza di tale criterio, la materia rimarrebbe non regolata, lasciando all'interlocuzione tra gestori e autorità sanitarie il compito di definire caso per caso quali studi effettuare e con quali criteri essi debbano essere valutati, con il rischio di determinare un'applicazione disuniforme e l'incertezza del diritto sia per gestori sia per i cittadini. Le eventuali risorse finanziarie occorrenti, come indicato alla medesima lettera *d)*, saranno poste a carico dei gestori attraverso le previste tariffe, senza determinare nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica. La relazione tecnica evidenzia che l'obiettivo delineato nella citata lettera è quello minimo richiesto dalla direttiva, declinato con il principio comunitario "chi inquina paga", e pertanto in sede di recepimento si potrà approfondire il *quantum* delle tariffe strettamente necessario, fermo restando che i costi dovranno essere a carico degli operatori industriali ai sensi della direttiva medesima.
L'attuazione del criterio di cui alla lettera *e)* non è suscettibile di determinare alcun aggravio per la finanza pubblica, ma determinerà piuttosto una riduzione degli oneri amministrativi attraverso la razionalizzazione dei procedimenti alla luce dei più recenti sviluppi normativi.
L'attuazione del criterio di cui alla lettera *f)* non è suscettibile di determinare alcun aggravio per la finanza pubblica, tenuto conto che il criterio in questione, come si evince dal testo, è volto a chiarire le modalità di applicazione delle disposizioni in materia di risarcimento e/o indennizzo, a carico dei soli gestori, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni autorizzative dal quale derivi un danno sanitario. La relazione tecnica aggiunge che, nel caso di eventuale danno sanitario riconducibile all'operato di soggetti pubblici (ad esempio nel caso di una autorità di controllo che non esegue una verifica prescritta ovvero una autorità competente che non riesce ad aggiornare il quadro autorizzativo nei tempi prescritti), tali casistiche ricadranno in quelle già disciplinate dal nostro codice civile come risarcimento e pertanto non sono oggetto del criterio di delega in argomento.
L'attuazione del criterio di cui alla lettera *g)* non è suscettibile di determinare alcun aggravio per la finanza pubblica, poiché gli oneri per il funzionamento dell'organismo istruttorio per

le autorizzazioni di competenza statale rimangono integralmente a carico delle tariffe istruttorie, mentre le altre attività oggetto del criterio di delega richiedono meri interventi di razionalizzazione e riordino normativo che non comportano maggiori oneri.
L'attuazione dei criteri di cui alle lettere *h)* e *i)*, riguardanti rispettivamente la definizione del nuovo quadro sanzionatorio e il necessario coordinamento normativo, non è suscettibile di determinare alcun aggravio per la finanza pubblica, in quanto le modifiche apportate non determineranno riduzioni del gettito allo stato previsto.
Anche l'attuazione del comma 2 – afferma la RT - non è suscettibile di determinare alcun aggravio per la finanza pubblica, trattandosi di norma di carattere procedurale che prevede l'obbligo di acquisire, in sede di esercizio della delega, il parere della Conferenza unificata.
Il comma 3 quantifica gli oneri necessari a garantire la partecipazione dell'Italia alla nuova iniziativa volta alla promozione delle tecniche innovative, di cui al comma 1, lettera *c)*, e ne dispone la relativa copertura. Il comma 4 reca la clausola di salvaguardia che prevede che, con esclusione di quanto previsto al comma 1, lettera *c)*, e autorizzato al comma 3, dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di un mero riordino della disciplina nazionale attualmente vigente. Si rammenta, inoltre, che, ai sensi della disciplina preesistente, gli oneri autorizzativi e di controllo sono finanziati dal sistema tariffario a carico dei gestori delle installazioni.

Nel corso dell'esame in Senato, la Commissione 5ª Commissione (Bilancio) ha suggerito di valutare l'opportunità di riformulare l'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 in limite massimo di spesa, in luogo di onere valutato[41]. Il **Governo** ha concordato con le modifiche richieste dalla Commissione, precisando che, fatta eccezione per le disposizioni di cui alla lettera *c)* del comma 1, dalle altre disposizioni contenute nell'emendamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto alla loro attuazione si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Governo ha infine confermato la congruità dello stanziamento previsto al comma 3, derivante dalla misura di cui al citato comma 1, lettera *c)*, volto ad assicurare l'efficace partecipazione dell'Italia alle attività di scambio di informazioni tecniche previste dalla direttiva (UE) 2024/1785 e, in particolare, alle attività del centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali (INCITE), previsto dal nuovo articolo 27-*bis* della direttiva 2010/75/UE[42].

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, fissa i princìpi e criteri direttivi specifici che il Governo deve osservare, nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785,

[41] Sedute della 5ª Commissione (Bilancio) del 18, 19 e 25 febbraio 2025.
[42] Seduta del 25 febbraio 2025.

in materia di emissioni industriali, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (comma 1).

Si tratta, in particolare, di princìpi e criteri direttivi in materia di autorizzazione e controllo degli impianti di allevamento e altre installazioni, con delega alle Regioni della gestione delle procedure e delle tariffe [lettera *a)*]; di autorizzazione integrata ambientale [lettera *b)*]; di assicurazione della partecipazione italiana agli scambi di informazioni tecniche in ambito UE [lettera *c)*]; di garanzia che le autorizzazioni contribuiscano alla protezione ambientale e sanitaria [lettera *d)*]; di procedure per evitare duplicazioni burocratiche [lettera *e)*]; di chiarimento delle norme su risarcimenti per danni sanitari [lettera *f)*]; di riordino della normativa sulla Commissione IPPC [lettera *g)*]; di previsione di sanzioni proporzionate [lettera *h)*] e, infine, di coordinamento e aggiornamento della normativa esistente [lettera *i)*].

I relativi decreti legislativi sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata (comma 2).

Gli oneri derivanti dall'attuazione del principio direttivo di cui al comma 1, lettera *c)*, volto ad assicurare la partecipazione italiana agli scambi di informazioni tecniche in ambito UE, sono quantificati in misura pari a euro 300.000 a decorrere dall'anno 2026 (comma 3).

Dall'attuazione dei restanti criteri di cui al comma 1, invece, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).

Tutto ciò premesso, non si formulano osservazioni in merito al criterio con cui sono stati quantificati gli oneri derivanti dal principio e criterio direttivo di cui al comma 1, lettera *c)*, pari a 300.000 euro annui, ossia in base ai costi sostenuti per lo svolgimento di "attività molto simili" presso la Commissione UE per l'individuazione delle migliori tecniche disponibili di riferimento (BREF), a cui l'Italia partecipa in attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2010/75/UE e dell'articolo 29-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Per quanto concerne le altre disposizioni, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che gli oneri autorizzativi e di controllo sono finanziati dal sistema tariffario a carico dei gestori delle installazioni, come peraltro riferito nella relazione tecnica, e che princìpi e criteri direttivi introdotti hanno l'obiettivo di riordinare e semplificare la disciplina vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 10 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera *c)*, del medesimo articolo, pari a euro 300.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Al riguardo, non si formulano osservazioni dal momento che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

ARTICOLO 11

Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 in materia di miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali

Le norme, inserite durante l'esame al Senato[43], prevedono che nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, in materia di condizioni nel lavoro svolto mediante piattaforme digitali, il Governo osservi, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

d) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al capo V-*bis* del decreto legislativo n. 81 del 2015, relativo alla tutela del lavoro tramite piattaforme digitali, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/2831;

e) adeguare la definizione di «piattaforma di lavoro digitale» contenuta nella normativa vigente a quelle contenute nella direttiva (UE) 2024/2831;

f) individuare procedure per verificare e garantire la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali.

Gli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2024/2831 dispongono che gli Stati membri stabiliscono misure adeguate al fine di garantire che le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e che hanno un rapporto contrattuale con un intermediario godano dello stesso livello di protezione delle persone che hanno un rapporto contrattuale diretto con la piattaforma di lavoro digitale. Gli Stati membri devono a tal fine istituire meccanismi adeguati, anche mediante sistemi di responsabilità solidale, nonché

[43] A seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 6.0.300 del relatore.

procedure adeguate a verificare la corretta determinazione della situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali.

L'articolo 5, paragrafo 1, prevede inoltre che il rapporto contrattuale tra una piattaforma di lavoro digitale e una persona che svolge un lavoro mediante tale piattaforma costituisca un rapporto di lavoro qualora si riscontrino fatti che indicano direzione e controllo, conformemente al diritto nazionale, ai contratti collettivi o alle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia. Il successivo paragrafo 6 prevede altresì che per i rapporti contrattuali instaurati prima del 2 dicembre 2026 e ancora in corso a tale data, la presunzione legale si applichi solo al periodo che decorre da tale data;

g) definire le procedure per la limitazione del trattamento dei dati personali mediante sistemi di monitoraggio automatizzati o sistemi decisionali automatizzati da parte delle piattaforme di lavoro digitali;

h) modulare le tutele previdenziali dei lavoratori attraverso la loro riconduzione alla disciplina del lavoro autonomo o subordinato, prevedendo i necessari adattamenti normativi;

i) stabilire le modalità con cui le piattaforme di lavoro digitali informano i lavoratori, i rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali e, su richiesta, le autorità nazionali competenti in merito all'uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati;

j) definire le modalità di controllo e monitoraggio per verificare l'avvenuta valutazione dell'impatto delle decisioni individuali prese o sostenute dai sistemi di monitoraggio automatizzati e dai sistemi decisionali automatizzati sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, nonché il riesame umano delle decisioni;

k) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo n. 81 del 2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), le modifiche e le integrazioni necessarie per la tutela in materia di sicurezza e salute dei lavoratori delle piattaforme digitali, anche con riferimento all'individuazione di misure di prevenzione contro la violenza e le molestie tramite canali di segnalazione efficaci.

L'articolo 12 della direttiva (UE) 2024/2831 prevede, tra l'altro, che gli Stati membri provvedano affinché vengano adottate misure preventive, compresa l'istituzione di canali di segnalazione efficaci, per quanto riguarda la violenza e le molestie nel lavoro mediante piattaforme digitali;

l) individuare e regolamentare le modalità con cui le piattaforme di lavoro digitali mettono a disposizione dei soggetti aventi diritto le informazioni pertinenti al lavoro mediante piattaforme digitali, eventualmente anche tramite l'osservatorio di cui all'articolo 47-*octies*, del decreto legislativo n. 81 del 2015.

L'articolo 47-*octies*, del decreto legislativo n. 81 del 2015 ha previsto l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un osservatorio permanente per la verifica, sulla base dei dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

dall'INPS e dall'INAIL, degli effetti delle disposizioni del capo V-*bis* (Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali). L'osservatorio può proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. L'attuazione delle disposizioni non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame perseguono lo scopo di predisporre una tutela lavoristica alle persone che prestano la propria attività tramite le piattaforme digitali, in coerenza con l'evoluzione che il settore privato attualmente vive. Infatti, la direttiva si prefigge lo scopo di accompagnare il processo di rapida evoluzione del lavoro mediante piattaforme digitali con garanzie adeguate per le persone che svolgono questo tipo di lavoro, indipendentemente dalla natura del rapporto contrattuale, in modo da favorire la crescita sostenibile delle piattaforme di lavoro digitali nell'Unione (considerando 14). Inoltre, si dà atto che, come avvenuto in Italia, gli organi giurisdizionali di diversi Stati membri interessati hanno riclassificato i presunti lavoratori autonomi come lavoratori subordinati delle piattaforme digitali.
Con i principi e criteri direttivi specifici indicati nella proposta emendativa in esame si persegue la finalità di rendere pienamente conforme l'ordinamento interno alle prescrizioni unionali, cogliendo altresì l'opportunità di chiarire alcuni profili di disciplina che hanno dato avvio ad alcuni contenziosi. Si precisa che, in ogni caso, la direttiva non riguarda il contenzioso in atto, secondo quanto stabilito all'articolo 5, paragrafo 6.
Pertanto, con l'articolo 11 in esame sono apportate modifiche meramente ordinamentali al quadro normativo attualmente vigente, che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, come specificato al comma 2, all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2831, il Governo osservi, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del

2012, ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici, tra i quali è prevista, alla lettera *c)*, l'individuazione di procedure per verificare e garantire la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali. Al riguardo, la relazione tecnica afferma che le modifiche che verranno apportate al quadro normativo attualmente vigente sono meramente ordinamentali e che quindi non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT precisa che, in ogni caso, la direttiva non riguarda il contenzioso in atto, secondo quanto stabilito all'articolo 5, paragrafo 6[44].

Ciò premesso, appare comunque necessario che il Governo fornisca elementi di informazione in merito alle modalità di verifica (ad esempio ispezioni), di cui alla lettera *c)*, al fine di verificare i possibili effetti finanziari connessi all'attuazione del citato principio e criterio direttivo.

Tra i principi e criteri direttivi specifici viene altresì ricompresa, alla lettera *e)*, la modulazione delle tutele previdenziali dei lavoratori attraverso la loro riconduzione alla disciplina del lavoro autonomo o subordinato, prevedendo i necessari adattamenti normativi.

Si ricorda che il Governo, durante l'esame al Senato - a fronte della segnalazione da parte della relatrice della 5ª Commissione (Bilancio) circa l'opportunità di acquisire la verifica degli effetti finanziari dell'articolo aggiuntivo 6.0.300, che ha introdotto le disposizioni in esame, al fine di poter escludere eventuali minori entrate contributive per l'INPS, e di valutare la sostenibilità della clausola di invarianza – ha confermato che dall'articolo in questione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sull'articolo aggiuntivo 6.0.300 la 5ª Commissione del Senato ha quindi espresso parere non ostativo[45].

Al riguardo, pur prendendo atto di quanto confermato al Senato e ribadito dalla RT circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si rileva l'opportunità di acquisire ulteriori elementi di verifica. Infatti, la riconduzione dei soggetti interessati alla disciplina del lavoro autonomo o subordinato può determinare ampliamenti, o riduzioni, delle platee iscritte alle gestioni previdenziali coinvolte, con conseguenti variazioni nell'importo delle

[44] L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2024/2831 prevede che il rapporto contrattuale tra una piattaforma di lavoro digitale e una persona che svolge un lavoro mediante tale piattaforma costituisca un rapporto di lavoro qualora si riscontrino fatti che indicano direzione e controllo, conformemente al diritto nazionale, ai contratti collettivi o alle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia. Il successivo paragrafo 6 prevede altresì che per i rapporti contrattuali instaurati prima del 2 dicembre 2026 e ancora in corso a tale data, la presunzione legale si applichi solo al periodo che decorre da tale data.

[45] *Cfr.* seduta n. 350 del 18 febbraio 2025 della 5a Commissione del Senato

prestazioni previdenziali o nel gettito contributivo attesi. Sul punto appare pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.

Inoltre, con riferimento alla lettera *h)*, vengono previste modifiche alla normativa vigente (in particolare, al decreto legislativo n. 81 del 2008), al fine di tutelare in materia di sicurezza e salute i lavoratori delle piattaforme digitali, anche con riferimento all'individuazione di misure di prevenzione contro la violenza e le molestie tramite canali di segnalazione efficaci. Al riguardo, appare utile acquisire chiarimenti circa le modalità di attuazione di tali principi e criteri direttivi, con particolare riferimento all'allestimento dei suddetti canali di segnalazione, in modo da escludere riflessi onerosi per la finanza pubblica.

Con riferimento alla lettera *i)* del comma 1, volta all'individuazione e regolamentazione delle modalità con cui le piattaforme di lavoro digitali mettono a disposizione dei soggetti aventi diritto le informazioni pertinenti al lavoro mediante piattaforme digitali, eventualmente anche tramite l'osservatorio di cui all'articolo 47-*octies*, del decreto legislativo n. 81 del 2015, appare opportuno acquisire dal Governo elementi di informazione volti ad assicurare che il suddetto osservatorio possa far fronte ai suoi nuovi compiti mediante le risorse disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2.

Infine, non si formulano osservazioni sui restanti principi e criteri di delega elencati dalle disposizioni, atteso il loro carattere ordinamentale.

ARTICOLO 12

Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato[46], dispongono che il Governo, nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, osservi, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

[46] Emendamento del Governo 6.0.400, approvato nel testo modificato, quale risultante dall'emendamento. 6.0.400/1 (T 2).

a) assicurare la sinergia tra le azioni relative al risanamento della qualità dell'aria ambiente[47] e le azioni relative ai settori che interessano le più importanti fonti emissive, prevedendo le necessarie misure di integrazione e di coordinamento tra gli atti di pianificazione e di programmazione in materia di qualità dell'aria e quelli in materia di trasporti, mobilità, energia, industria, efficienza energetica e agricoltura, nonché prevedendo sedi e procedure istituzionali per l'impulso e il coordinamento di un'azione condivisa, a livello territoriale e a livello nazionale, tra le autorità competenti per la qualità dell'aria e le autorità competenti per tali settori[48];

b) assicurare la sinergia tra le misure di risanamento della qualità dell'aria ambiente adottate in via ordinaria dalle autorità regionali e locali e in via complementare dalle autorità statali, prevedendo la competenza dello Stato ad adottare misure nazionali qualora i piani regionali non possano permettere il raggiungimento dei valori di qualità dell'aria in aree influenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le regioni non hanno competenza amministrativa e legislativa o, anche in assenza di tale condizione, qualora i contenuti delle misure siano definiti in accordi sottoscritti dalle autorità regionali interessate e da tutte le autorità statali aventi competenza sui pertinenti settori emissivi;

c) assegnare all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nell'ambito del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), le funzioni relative all'attuazione, sotto la supervisione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, degli obblighi della direttiva (UE) 2024/2881 in materia di preparazione e trasmissione periodica di dati e informazioni alla Commissione europea;

d) introdurre misure di semplificazione, nella misura ammessa dalla pertinente normativa dell'Unione europea, in relazione alle procedure amministrative propedeutiche alla predisposizione e all'adozione dei piani regionali di risanamento della qualità dell'aria;

e) prevedere, a integrazione della disciplina sulla tutela della qualità dell'aria ambiente, una prima disciplina sulla tutela della qualità dell'aria *indoor*, limitatamente all'introduzione di disposizioni di dettaglio e di specificazione relative a fattispecie in cui la tutela della qualità dell'aria *indoor* è già oggetto di procedure e di obblighi nella vigente normativa (comma 1).

I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (comma 2).

Dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

[47] L'aria ambiente è la miscela dei gas che costituiscono l'atmosfera terrestre. La sua composizione naturale può essere alterata dall'immissione di altre sostanze gassose, liquide o solide dando in questo modo origine al fenomeno dell'inquinamento atmosferico.

[48] Con l'Em. 6.0.400/1 (T 2) al comma 1, lettera *a)* le parole "vincoli di" sono state sostituite da "le necessarie misure di".

La **relazione tecnica** afferma che la proposta normativa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I criteri di delega - spiega la relazione - non prevedono infatti nuove e più onerose attività rispetto a quelle già previste dalla previgente normativa, ma si limitano ad intervenire su settori e tematiche sulle quali sono stati riscontrati specifici problemi in sede di applicazione, successivamente all'adozione del decreto legislativo n. 155 del 2010 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa). I primi due criteri, di cui al comma 1, alle lettere *a)* e *b)*, sono volti a garantire, da un lato, che tutti i piani di settore tengano conto in modo specifico dell'esigenza di tutela della qualità dell'aria (come previsto dall'articolo 19, paragrafo 6, della nuova direttiva), dall'altro a meglio chiarire il rapporto tra le competenze delle Regioni in materia di pianificazione e le competenze di intervento dello Stato in talune fattispecie sulle quali le Regioni non possono intervenire, anche alla luce delle riscontrate difficoltà applicative dell'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo n. 155 del 2010.

> Si ricorda che l'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo n. 155 del 2010 prevede che, nel caso in cui risulti che tutte le possibili misure individuabili dalle regioni e dalle province autonome nei propri piani di qualità dell'aria non sono in grado di assicurare il raggiungimento dei valori limite in aree di superamento influenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le regioni e le province autonome non hanno competenza amministrativa e legislativa, si procede all'adozione di misure di carattere nazionale. Tale circostanza viene accertata sulla base di una specifica istruttoria svolta, su richiesta di una o più regioni o province autonome, nell'ambito del Coordinamento di cui all'articolo 20[49]. In tali casi è convocato, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Ministero dell'ambiente, un comitato tecnico con il compito di presentare un programma di misure di carattere nazionale alla cui elaborazione partecipano anche i Ministeri aventi competenza su specifici settori emissivi, quali trasporti, energia, inclusi gli usi civili, attività produttive e agricoltura. Il programma è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il comitato è istituito senza oneri a carico dello Stato ed opera per il tempo strettamente necessario ad elaborare il programma. Ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al comitato non è dovuto alcun compenso o rimborso spese o altro tipo di emolumento per tale partecipazione. Per lo svolgimento di tale attività il Ministero dell'ambiente si avvale del supporto dell'ISPRA e dell'ENEA.

Il terzo criterio, di cui alla lettera *c)*, ha la finalità di garantire l'assegnazione al sistema ISPRA/SNPA (sotto il controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) dell'attività di *reporting* sulla qualità dell'aria alla Commissione europea. Ad oggi tale attività, formalmente assegnata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dal decreto legislativo n. 155 del 2010, è già svolta dall'Ispra, che raccoglie i dati di monitoraggio dalle Regioni e dal sistema SNPA, li elabora e li trasmette alla Commissione europea. Il quarto

[49] Si tratta di una struttura di Coordinamento tra Ministero, Regioni ed autorità competenti in materia di aria ambiente istituita presso il Ministero stesso.

criterio, di cui alla lettera *d)*, introduce, nella misura ammessa dalla pertinente normativa europea, la possibilità di semplificare le procedure di adozione dei piani di qualità dell'aria, da anni caratterizzate da vincoli e tempistiche incompatibili con le riscontrate esigenze di urgenza e tempestività, tenuto conto della loro funzione di pronta risoluzione delle criticità di inquinamento atmosferico emerse sul territorio. L'ultimo criterio, di cui alla lettera *e)*, riguardante la qualità dell'aria *indoor*, è volto a garantire l'introduzione di una apposita disciplina di dettaglio, in relazione a fattispecie in cui la tutela della qualità dell'aria *indoor* è già oggetto di procedure e obblighi previsti dalla vigente normativa. Ciò al fine di rafforzare la tutela dell'aria anche in questo ambito parallelo, senza aggravare gli adempimenti ad oggi previsti. Il comma 2 prevede che i decreti legislativi di cui al comma 1 siano adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il comma 3, infine, prevede la clausola di invarianza secondo la quale dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il Governo, nel corso della discussione in 5ª Commissione del Senato[50], ha confermato che dalla proposta normativa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta nel corso dell'esame in Senato, delinea i princìpi e criteri direttivi specifici che il Governo deve seguire nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881, in materia di qualità dell'aria ambiente, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (comma 1).

In sintesi, si tratta dei seguenti princìpi e criteri direttivi: promuovere la sinergia tra i piani di qualità dell'aria e le azioni relative ai settori che interessano le più importanti fonti emissive (trasporti, energia, industria, agricoltura), garantendo il coordinamento istituzionale [lettera *a)*]; assicurare l'integrazione tra misure regionali e statali, con intervento nazionale se i piani locali non sono sufficienti [lettera *b)*]; affidare all'ISPRA la gestione della trasmissione dei dati ambientali all'UE sotto la supervisione del Ministero dell'ambiente [lettera *c)*]; introdurre semplificazioni amministrative per la predisposizione e l'adozione dei piani regionali di risanamento della qualità dell'aria [lettera *d)*] e regolamentare la qualità dell'aria *indoor* per ambiti già soggetti a obblighi normativi [lettera *e)*].

[50] Seduta del 18 febbraio 2025.

I relativi decreti legislativi sono adottati previo parere della Conferenza unificata (comma 2). Le norme recano infine una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero articolo (comma 3).

In proposito, prendendo atto che i princìpi e criteri direttivi introdotti hanno l'obiettivo di chiarire e semplificare la normativa vigente per il superamento di criticità riscontrate in sede applicativa delle procedure già in vigore nell'ambito della tutela della qualità dell'aria[51], che le attività attribuite all'Ispra dalla lettera *c)* del comma 1 sono già svolte dall'ente, come riferito nella relazione tecnica, e alla luce della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 13, commi 1 e 2

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali.

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, conferiscono al Governo delega per l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, dei decreti legislativi, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali. Nell'esercizio della delega il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame anche ulteriori principi e criteri specifici.

Tra i principali criteri di delega, si segnalano i seguenti:

- attribuire alla Consob il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alla stessa spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) 2024/2809, stabilendo che la Consob adotti tale disciplina entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi [lettera *c)*];
- confermare l'attribuzione alla Consob del potere di stabilire in via regolamentare le disposizioni in materia di regime linguistico del prospetto di cui all'articolo 27 (relativo all'uso della lingua) del regolamento (UE) n. 2017/1129 [lettera *f)*];

[51] Di cui al decreto legislativo n. 155 del 2010.

- attribuire alla Consob il potere di disporre in via regolamentare le modalità e i termini di trasmissione della documentazione comprovante l'assolvimento delle condizioni previste per il ritardo della comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014, come introdotto dall'articolo 2, punto 6), lettera *c*), del regolamento (UE) 2024/2809 [lettera *g)*)];
- attribuire alla Consob la facoltà di partecipare al dispositivo per lo scambio dei dati di negoziazione istituito ai sensi dell'articolo 25-*bis*, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 596/2014, come introdotto dall'articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) 2024/2809 anche qualora nessuna delle sedi di negoziazione sotto la vigilanza di detta Autorità abbia una dimensione transfrontaliera significativa [lettera *h)*].

Si rammenta che il comma 17 dell'articolo 13 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero articolo 13, in base alla quale dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che le norme in esame si rendono necessarie al fine di realizzare l'attuazione, l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2024/2809. A tal fine, i criteri ed i principi di delega, ulteriori rispetto a quelli generali previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, consentiranno al Governo, tramite uno o più decreti legislativi, di realizzare la predetta attività di attuazione e coordinamento. Inoltre, precisa la RT, le Autorità che, a livello nazionale, per effetto dei provvedimenti attuativi della delega, svolgeranno le funzioni previste dal Regolamento (UE) 2024/2809 procederanno ad effettuare tali attività, nei confronti di soggetti già sottoposti alla loro vigilanza, tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, conferiscono al Governo delega per l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, dei decreti legislativi, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie

imprese ai capitali. Nell'esercizio della delega il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame anche ulteriori principi e criteri specifici.

Tra i principali criteri di delega, si segnalano i seguenti:

- attribuire alla Consob il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alla stessa spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2024/2809 [lettera *c)*];
- confermare l'attribuzione alla Consob del potere di stabilire in via regolamentare le disposizioni in materia di regime linguistico del prospetto di cui all'articolo 27 (relativo all'uso della lingua) del regolamento (UE) n. 2017/1129 [lettera *f)*];
- attribuire alla Consob il potere di disporre in via regolamentare le modalità e i termini di trasmissione della documentazione comprovante l'assolvimento delle condizioni previste per il ritardo della comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate [lettera *g)*];
- attribuire alla Consob la facoltà di partecipare al dispositivo per lo scambio dei dati di negoziazione anche qualora nessuna delle sedi di negoziazione sotto la vigilanza di detta Autorità abbia una dimensione transfrontaliera significativa [lettera *h)*].

È altresì prevista una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le autorità interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, la RT afferma che le Autorità che, a livello nazionale per effetto dei provvedimenti attuativi della delega, svolgeranno le funzioni previste dal Regolamento (UE) 2024/2809 procederanno ad effettuare tali attività, nei confronti di soggetti già sottoposti alla loro vigilanza, tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

Al riguardo, non si formulano osservazioni giacché la CONSOB, alla quale le norme in esame assegnano nuovi compiti, non rientra nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni e che la stessa, disponendo di autonomia contabile e finanziaria, provvede alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte attraverso le contribuzioni dei soggetti vigilati.

ARTICOLO 13, commi 3 e 4

Delega al Governo recepimento della direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un sistema multilaterale di negoziazione.

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, conferiscono al Governo delega per l'adozione uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024 che reca disposizioni sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un sistema multilaterale di negoziazione.

Si rammenta che la direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024 intende, con un intervento di armonizzazione minima, aumentare l'attrattiva della quotazione su piattaforme di negoziazione destinate principalmente alle piccole e medie imprese, come i mercati in crescita per le PMI e altri sistemi multilaterali di negoziazione (MTF). Introduce a tal fine (articolo 1) norme comuni sulla struttura azionaria a voto plurimo (MVS), meccanismo di rafforzamento del controllo che può consentire agli azionisti di controllo di mantenere il potere decisionale in una società anche raccogliendo fondi presso il pubblico (par. 4 della Premessa). La direttiva è finalizzata ad evitare che il timore di perdere il controllo della società funga da deterrente all'accesso a un mercato pubblico posto che l'ammissione alla negoziazione comporta per gli azionisti di controllo una diluizione della proprietà e riduce la loro influenza su importanti decisioni di investimento e operative (par. 2 della Premessa)[52].

Nell'esercizio della delega il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame anche ulteriori principi e criteri specifici.

Tra i principali criteri di delega, si segnalano i seguenti:

- valutare, ove opportuno, l'adozione di determinate misure di salvaguardia (previste dall' articolo 4, paragrafo 2, della citata direttiva) al fine di garantire un'adeguata tutela degli interessi degli azionisti che non detengono azioni a voto plurimo [lettera *b)*];
- prevedere misure di trasparenza per la negoziazione delle azioni a voto plurimo nei mercati (in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/2810) [lettera *c)*];
- prevedere la possibilità di estendere le disposizioni di cui all'articolo 127-*sexies* (Azioni a voto plurimo) del TUF alle società emittenti azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione [lettera *d)*];
- attribuire alla Consob il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alla stessa spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previsti

[52] Per una trattazione più dettagliata del contenuto della direttiva in argomento si rinvia al Dossier del Servizio Studi n. 372/2 dell'11.03.2025.

dalla direttiva (UE) 2024/2810, prevedendo che la Consob adotti tale disciplina entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi delegati [lettera *e)*].

Si rammenta che il comma 17 dell'articolo 13 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero articolo, in base alla quale dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che le norme in esame si rendono necessarie al fine di realizzare l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva UE 2024/2810. A tal fine, i criteri e i principi di delega, ulteriori rispetto a quelli generali previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, consentiranno al Governo, tramite uno o più decreti legislativi, di realizzare la predetta attività di attuazione e coordinamento. Le Autorità che, a livello nazionale, per effetto dei provvedimenti attuativi della delega, svolgeranno le funzioni previste dalla direttiva UE 2024/2810 procederanno a effettuare tali attività, nei confronti di soggetti già sottoposti alla loro vigilanza, tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, conferiscono al Governo delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi, per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024 che reca disposizioni sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un sistema multilaterale di negoziazione. Nell'esercizio della delega il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame anche ulteriori principi e criteri specifici.

Tra i principali criteri di delega si evidenzia l'attribuzione alla Consob del potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alla stessa spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dalla direttiva (UE) 2024/2810, prevedendo che la Consob adotti

tale disciplina entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi delegati [di cui alla lettera *e)*].

È altresì prevista una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le autorità interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, la RT afferma che le Autorità che, a livello nazionale per effetto dei provvedimenti attuativi della delega, svolgeranno le funzioni previste dal Regolamento (UE) 2024/2810 procederanno ad effettuare tali attività, nei confronti di soggetti già sottoposti alla loro vigilanza, tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

Al riguardo, non si formulano osservazioni giacché la CONSOB, alla quale le norme in esame assegnano nuovi compiti, non rientra nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni e che la stessa, disponendo di autonomia contabile e finanziaria, provvede alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte attraverso le contribuzioni dei soggetti vigilati.

ARTICOLO 13, commi da 5 a 7

Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2811 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 che modifica la direttiva 2014/65/UE per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'unione più attraenti per le imprese e per facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali, e che abroga la direttiva 2001/34/CE

La **direttiva (UE) 2024/2811** è volta a facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese dell'UE ai mercati dei capitali e ad aumentare la coerenza della normativa in materia di quotazione. In particolare, reca disposizioni concernenti: principi generali e informazione del cliente, con particolare riferimento alla previsione che la ricerca prodotta da società di investimento o da terze parti e utilizzata da, o distribuita a tali società e ai loro clienti, anche potenziali, debba essere corretta, chiara e non fuorviante; fornitura di ricerca da parte di terzi in conformità alla normativa UE; disciplina dei mercati di crescita per le PMI; condizioni specifiche per l'ammissione delle azioni alla negoziazione; poteri di vigilanza in capo alle autorità competenti.

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato[53], conferiscono una delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2024/2811 (comma 5), stabilendo che, nell'esercizio della medesima delega, fermo restando il rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici (comma 6):

a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2811 e ai pertinenti atti delegati che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri;

b) mantenere il riferimento all'ammissione a quotazione attualmente contenuto nel TUF[54] per le finalità ivi previste.

In proposito, si rammenta che ai sensi dell'articolo 66 (criteri generali di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni) del TUF, i mercati regolamentati si dotano di regole chiare e trasparenti riguardanti l'ammissione degli strumenti finanziari alla quotazione e alla negoziazione, di meccanismi efficaci per verificare che gli emittenti dei valori mobiliari ammessi alla negoziazione nel mercato regolamentato rispettino gli obblighi cui sono soggetti ai sensi del diritto dell'Unione europea in materia di informativa iniziale, continuativa e ad *hoc*, nonché di meccanismi atti ad agevolare ai loro membri e ai loro partecipanti l'accesso alle informazioni che sono state pubblicate in base al diritto dell'Unione europea. Sono altresì previsti specifici obblighi di trasparenza e accessibilità delle informazioni al pubblico in capo ai gestori di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione, nonché specifici requisiti di ammissione per gli strumenti finanziari ammessi alla quotazione e alla negoziazione;

c) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria da parte della CONSOB, per l'attuazione delle disposizioni emanate nell'esercizio della predetta delega.

Al riguardo, le norme prevedono l'attribuzione alla CONSOB del potere di assicurare l'obbligo per gli Stati membri di provvedere affinché le imprese di investimento che producono o distribuiscono ricerca sponsorizzata dall'emittente mettano in atto disposizioni organizzative per assicurare che tale ricerca sia prodotta nel rispetto del codice di condotta dell'Unione europea[55]. Prevedono altresì, in via regolamentare, che i mercati regolamentati prescrivano specifici requisiti per la domanda di ammissione alla negoziazione di azioni[56].

---

[53] Per effetto dell'approvazione dei sub-emendamenti 10.0.100/1 e 10.0.100/2 all'emendamento n. 10.0.100 nella 242ª seduta del 25 febbraio 2025 della 4ª Commissione Politiche dell'Unione europea.

[54] Di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.

[55] Ai sensi del paragrafo 3 *quater*, introdotto dalla direttiva (UE) 2024/2811 alla direttiva 2014/65/UE, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per istituire un codice di condotta dell'UE per la ricerca sponsorizzata dall'emittente che stabilisca norme di indipendenza e obiettività e specifichi le procedure e le misure per l'identificazione, la prevenzione e la divulgazione efficaci dei conflitti di interesse. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese di investimento che producono o distribuiscono ricerca sponsorizzata dall'emittente mettano in atto disposizioni organizzative per assicurare che tale ricerca sia prodotta nel rispetto del codice di condotta.

[56] È previsto in particolare che i mercati regolamentati prescrivano, al momento dell'ammissione alla negoziazione, che almeno il 10 per cento del capitale sottoscritto rappresentato dalla categoria di azioni oggetto della domanda di ammissione alla negoziazione sia detenuto dal pubblico, ovvero in alternativa che gli stessi stabiliscano almeno uno dei

Con riferimento alle previsioni di cui al comma 6, le norme affidano l'emanazione della disciplina secondaria alla CONSOB (comma 7).

Si ricorda che sull'emendamento 10.0.100, così come sui subemendamenti n. 10.0.100/1 e n. 10.0.100/2, la 5ª Commissione Programmazione economica, bilancio ha espresso parere non ostativo[57].

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**, asserisce che dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le Autorità di vigilanza interessate svolgeranno le attività previste per effetto delle disposizioni introdotte dall'emendamento in esame, tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si rammenta che il **Governo** ha confermato l'assenza di effetti finanziari ovvero la sostenibilità della clausola di invarianza[58].

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme, introdotte in sede referente al Senato, conferiscono una delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2811 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'unione più attraenti per le imprese e per facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali. È altresì stabilito che, nell'esercizio della citata delega, fermo restando il rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, il Governo è tenuto ad osservare specifici princìpi e criteri direttivi, quali l'introduzione delle modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della predetta direttiva (UE) 2024/2811, nonché la previsione del ricorso alla disciplina secondaria da parte della CONSOB, per l'attuazione delle disposizioni emanate nell'esercizio della menzionata delega al fine di assicurare taluni obblighi da essa prescritti in tema di mercati regolamentati.

---

requisiti per la domanda di ammissione alla negoziazione di azioni previsti di cui all'articolo 51-*bis* della direttiva 2014/64/UE, come introdotto dalla direttiva 2024 (UE) 2024/2811.

[57] Seduta della 5ª Commissione Programmazione economica, bilancio n. 353 del 25 febbraio 2025.

[58] Come riferito dalla rappresentante del Governo nel corso della seduta della 5ª Commissione Programmazione economica, bilancio n. 352 del 19 febbraio 2025.

La relazione tecnica non ascrive alle norme nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si rammenta che il **Governo** ha confermato la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria recata dal comma 17 dell'emendamento 10.0.100.

In proposito, non si formulano osservazioni, considerato che le disposizioni sono assistite dalla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 17 dell'articolo in esame, la cui sostenibilità peraltro è stata ribadita dal Governo nel corso dell'esame al Senato, e che la CONSOB – soggetto al quale le norme in esame attribuiscono poteri regolamentari – non rientra nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni e, disponendo di autonomia contabile e finanziaria, provvede alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte attraverso le contribuzioni dei soggetti vigilati.

ARTICOLO 13, commi 8 e 9

Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2994 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 che modifica le direttive 2009/65/CE, 2013/36/UE e (UE) 2019/2034 per quanto concerne il trattamento del rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti delle controparti centrali e del rischio di controparte per le operazioni con strumenti derivati compensate a livello centrale e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 che modifica i regolamenti (UE) n. 648/2012, (UE) n. 575/2013 e (UE) 2017/1131 per quanto concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei mercati della compensazione dell'Unione

La **direttiva (UE) 2024/2994** modifica le direttive 2009/65/CE, 2013/36/UE e (UE) 2019/2034 per quanto riguarda il trattamento del rischio di concentrazione derivante da esposizioni verso controparti centrali e del rischio di controparte nelle operazioni in derivati compensate a livello centrale, mirando a garantire che gli enti creditizi, le imprese di investimento e le loro autorità competenti controllino e attenuino adeguatamente il rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni verso le controparti centrali di livello 2 che offrono servizi di importanza sistemica sostanziale ed eliminando i limiti al rischio di controparte per le operazioni in derivati compensate a livello centrale da una controparte centrale autorizzata o riconosciuta. In tale ottica, la direttiva prevede il rafforzamento degli attuali poteri di vigilanza con strumenti aggiuntivi e più specifici nel contesto del rischio di concentrazione eccessiva derivante dalle esposizioni verso le controparti centrali.

Il **regolamento (UE) 2024/2987** ha lo scopo di implementare la sicurezza e l'efficienza delle controparti centrali (CCP) dell'Unione migliorandone l'attrattiva, incoraggiando la compensazione nell'Unione (attraverso varie misure quali, tra le altre, la semplificazione procedurale, l'aumento della liquidità, la flessibilità necessaria delle controparti centrali e degli altri operatori finanziari per competere nel mercato interno) e rafforzando la considerazione transfrontaliera dei rischi così da contribuire a garantire la stabilità finanziaria delle controparti centrali dell'UE.

Le norme, introdotte nel corso dell'esame in sede referente al Senato[59], conferiscono al Governo una delega all'adozione di decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2994 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2987 (comma 8), stabilendo che, nell'esercizio della medesima delega, oltre ai principi e criteri di cui ai principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, il Governo osservi anche i seguenti principi e criteri specifici (comma 9):

a) apportare al TUF le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2987 nonché dei pertinenti atti delegati o di esecuzione;

b) attribuire alla CONSOB, alla Banca d'Italia, all'IVASS e alla COVIP i poteri di vigilanza per l'esercizio delle proprie funzioni nei confronti delle controparti centrali.

c) apportare le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui alla Parte V, Titolo II, del TUF per attribuire alla Consob, alla Banca d'Italia, all'IVASS e alla COVIP, secondo le rispettive competenze, il potere di applicare sanzioni per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012[60], come modificato dal regolamento (UE) 2024/2987, e per le violazioni delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2024/2994, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni della richiamata Parte V, Titolo II del citato decreto legislativo;

d) attribuire alla CONSOB, alla Banca d'Italia, all'IVASS e alla COVIP il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) 2024/2987 e dalla direttiva (UE) 2024/2994.

Si ricorda che sull'emendamento 10.0.100, così come sui relativi subemendamenti n. 10.0.100/1 e n. 10.0.100/2, la 5ª Commissione Programmazione economica, bilancio ha espresso parere non ostativo[61].

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

[59] Per effetto dell'approvazione dei sub-emendamenti 10.0.100/1 e 10.0.100/2 all'emendamento n. 10.0.100 nella 242ª seduta del 25 febbraio 2025 della 4ª Commissione Politiche dell'Unione europea.
[60] Regolamento sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.
[61] Seduta della 5ª Commissione Programmazione economica, bilancio n. 353 del 25 febbraio 2025.

La **relazione tecnica** afferma che dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri carico della finanza pubblica

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, introdotte nel corso dell'esame al Senato, conferiscono una delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2994 relativa al trattamento del rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti delle controparti centrali e del rischio di controparte per le operazioni con strumenti derivati compensate a livello centrale, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1624 per quanto concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei mercati della compensazione dell'Unione. È altresì stabilito che, nell'esercizio della citata delega, fermo restando il rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, il Governo è tenuto ad osservare specifici princìpi e criteri direttivi, quali l'introduzione delle modifiche e delle integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni delle direttiva (UE) 2024/2811 e 2024/2994 e del regolamento (UE) 2024/1624, l'attribuzione CONSOB, alla Banca d'Italia, all'IVASS e alla COVIP dei poteri di vigilanza per l'esercizio delle proprie funzioni nei confronti delle controparti, nonché l'attribuzione alla CONSOB, alla Banca d'Italia, all'IVASS e alla COVIP del potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previste dalle citate fonti unionali.

La relazione tecnica afferma che dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto sia della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 17 dell'articolo in esame, la cui sostenibilità peraltro è stata ribadita dal Governo nel corso dell'esame al Senato, sia del fatto che la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e la COVIP – soggetti ai quali le norme in esame attribuiscono poteri di

vigilanza per l'esercizio delle proprie funzioni nei confronti delle controparti[62] – non rientrano nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni e che esse, disponendo di autonomia contabile e finanziaria, provvedono alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte attraverso le proprie risorse.

ARTICOLO 13, commi 10 e 11

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/790, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e al regolamento (UE) 2024/791 per quanto riguarda il miglioramento della trasparenza dei dati, l'eliminazione degli ostacoli all'emergere di sistemi consolidati di pubblicazione, l'ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per il flusso degli ordini

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato[63], delegano il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica la direttiva (UE) 2014/65, in materia di pubblicazione dei dati di mercato relativi a strumenti finanziari, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014, in materia di miglioramento della trasparenza dei dati di mercato, l'eliminazione degli ostacoli all'emergere di sistemi consolidati di pubblicazione, l'ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per il flusso degli ordini (comma 10).

Nell'esercizio della delega di cui al comma 10, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1 dell'articolo in esame, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/790 e del regolamento (UE) 2024/791, nonché dei pertinenti atti delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di implementazione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri, garantendo il coordinamento con le altre disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per i settori interessati dalle anzidette normative dell'Unione europea;

[62] Fermo restando il rispetto del riparto delle competenze stabilito dall'articolo 4-*quater* del TUF.

[63] Le disposizioni sono state introdotte con l'approvazione dell'emendamento. 10.0.100 del Governo come modificato dai sub-emendamenti 10.0.100/1 e 10.0.1000/2 (che hanno apportato modifiche di coordinamento formale).

b) attribuire alla CONSOB e alla Banca d'Italia i poteri di vigilanza, indagine, intervento e sanzionatori necessari per l'esercizio delle loro funzioni, in coerenza con il riparto di competenze già previsto nel TUF tra le predette autorità;

c) attribuire alla CONSOB e alla Banca d'Italia il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dalla direttiva (UE) 2024/790 e dal regolamento (UE) 2024/791, prevedendo che la Banca d'Italia e la CONSOB adottino tale disciplina entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 10;

d) non avvalersi della facoltà degli Stati membri di esentare le imprese di investimento soggette alla propria giurisdizione dal divieto di ricevere pagamenti per il flusso di ordini, di cui all'articolo 39 *bis*, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, come introdotto dall'articolo 1, punto 44), del regolamento (UE) 2024/791.

Tale facoltà stabilisce che lo Stato membro in cui, prima del 28 marzo 2024, si sono stabilite imprese di investimento che agiscono per conto dei clienti e che ricevono onorari, commissioni o benefici non monetari da terzi per l'esecuzione di ordini di tali clienti in una particolare sede di esecuzione o per la trasmissione degli ordini di tali clienti a eventuali terzi ai fini della loro esecuzione in una particolare sede di esecuzione, può esentare le imprese di investimento soggette alla sua giurisdizione dal divieto di cui al paragrafo 1 (divieto di ricevere pagamenti per il flusso degli ordini) fino al 30 giugno 2026, qualora tali imprese di investimento prestino servizi di investimento a clienti domiciliati o stabiliti in tale Stato membro.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 13 si rendono necessarie al fine di realizzare l'attuazione, l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2024/791, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014, e della direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2024 che modifica la direttiva (UE) 2014/65. A tal fine, riferisce la relazione tecnica, i criteri ed i princìpi di delega, ulteriori rispetto a quelli generali previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, consentiranno al Governo, tramite uno o più decreti legislativi, di realizzare la predetta attività di attuazione e coordinamento. Le Autorità che, a livello nazionale, per effetto dei provvedimenti attuativi della delega, svolgeranno le funzioni previste dal Regolamento (UE) 2024/791, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014, e della direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2024 che modifica la direttiva (UE) 2014/65, procederanno ad effettuare tali attività, nei confronti di soggetti già sottoposti alla loro vigilanza, tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali . Dalle misure di attuazione, conclude la relazione tecnica, non deriveranno

oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la Banca d' Italia e Consob dispongono di un bilancio autonomo e godono di indipendenza finanziaria.

Durante la discussione nella Commissione 5ª del Senato il Governo ha confermato l'assenza di effetti finanziari dell'emendamento, ovvero la sostenibilità della clausola di invarianza prevista al comma 17 dell'articolo inserito.[64]

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta nel corso dell'esame al Senato, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/790, in materia di pubblicazione dei dati di mercato relativi a strumenti finanziari, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/791, in materia di miglioramento della trasparenza dei dati di mercato (comma 10).

Nell'esercizio della delega di cui al comma 10, il Governo osserva, princìpi e criteri direttivi specifici oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1.

In sintesi, si tratta dei seguenti princìpi e criteri direttivi: apportare al TUF[65], le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/790 e del regolamento (UE) 2024/791, garantendo il coordinamento con le altre disposizioni vigenti per i settori interessati dalle normative dell'Unione europea [lettera *a)*]; attribuire alla CONSOB e alla Banca d'Italia i poteri di vigilanza, indagine, intervento e sanzionatori necessari per l'esercizio delle loro funzioni [lettera *b)*]; attribuire alla CONSOB e alla Banca d'Italia il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dall'anzidetta normativa europea [lettera *c)*]; non avvalersi della facoltà degli Stati membri di esentare le imprese di investimento soggette alla propria giurisdizione dal divieto di ricevere pagamenti per il flusso di ordini[66].

Al riguardo, la relazione tecnica afferma che dall'attuazione dei criteri di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli stessi sono finalizzati a realizzare l'attività di attuazione e coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2024/791 e della direttiva (UE) 2024/790 e che le Autorità individuate in Banca d'Italia e CONSOB procederanno ad effettuare tali attività, nei confronti di soggetti già sottoposti alla loro vigilanza, tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei

[64] Seduta del 19 febbraio 2025.
[65] Di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
[66] Di cui all'articolo 39 *bis*, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014

propri compiti istituzionali. La relazione tecnica precisa che dalle misure di attuazione non deriveranno oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la Banca d' Italia e CONSOB dispongono di un bilancio autonomo e godono di indipendenza finanziaria.

Ciò stante, non vi sono osservazioni da formulare, tenuto conto, da un lato, che la CONSOB e la Banca d'Italia non rientrano nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni e dispongono di autonomia contabile e finanziaria e, dall'altro, delle assicurazioni fornite dal Governo nel corso dell'esame al Senato[67].

ARTICOLO 13, commi 12 e 13

Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/927 in materia di gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) e organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato[68], delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024 che modifica le direttive 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) e 2009/65/CE su taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) funzionali ad armonizzare le previsioni normative contenute nelle suddette direttive e a definire un sistema di norme trasparente che renda il mercato dei capitali efficiente ed efficacemente vigilato (comma 12). Nell'esercizio della delega di cui al comma 12, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1 dell'articolo in esame, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare la normativa nazionale e apportare al testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/927 nonché dei pertinenti atti delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di implementazione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri, garantendo il coordinamento con le altre disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale;

b) integrare, ove opportuno, le attività esercitabili dai gestori di fondi di investimento alternativi e dai gestori di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari con le ulteriori attività previste dall'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2011/ 61/UE del

[67] Seduta del 19 febbraio 2025.

[68] Le disposizioni sono state introdotte dal Senato con l'approvazione dell'emendamento 10.0.100 del Governo, come formalmente modificato dai sub-emendamenti 10.0.100/1 e 10.0.1000/2.

Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, come modificato dall'articolo 1, punto 2), della direttiva (UE) 2024/927 e dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, come modificato dall'articolo 2, punto 2), della direttiva (UE) 2024/927, apportando le opportune modifiche al TUF, al fine di assicurare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria di cui alla lettera *e)* del presente comma;

L'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2011/ 61/UE prevede che gli Stati membri possano autorizzare un GEFIA[69] esterno a fornire i seguenti servizi:

a) gestione dei portafogli di investimento, compresi quelli detenuti dai fondi pensione ed enti pensionistici aziendali o professionali ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/41/CE, in linea con i mandati conferiti dagli investitori su base discrezionale e individuale;

b) servizi ausiliari comprendenti consulenza in materia di investimenti, custodia e amministrazione di azioni o quote di organismi di investimento collettivo, ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari.

L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE prevede che gli Stati membri possano autorizzare le società di gestione a prestare, oltre ai servizi di gestione di OICVM, anche i servizi seguenti:

a) gestione, su base discrezionale e individuale, di portafogli di investimenti, compresi quelli detenuti da fondi pensione, secondo mandati conferiti dagli investitori se tali portafogli comprendono uno o più degli strumenti elencati nella sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE;

b) a titolo di servizi accessori: consulenza in materia di investimenti in uno o più degli strumenti elencati nella sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE; custodia e amministrazione di quote di organismi di investimento collettivo.

c) non avvalersi della facoltà di cui all'articolo 21, paragrafo 5 *bis*, della direttiva 2011/61/UE, come introdotto dall'articolo 1, punto 10), lettera *a)*, della direttiva (UE) 2024/927, che consente agli Stati membri di origine di un FIA[70] di prevedere che le proprie autorità competenti autorizzino il Gestori di Fondi di Investimento Alternativi (GEFIA) a nominare un depositario stabilito in un altro Stato membro, nei limiti e alle condizioni previsti dal medesimo articolo 21 della direttiva 2011/61/UE, come modificato dall'articolo 1, punto 10), della direttiva (UE) 2024/927;

d) non avvalersi delle facoltà previste dall'articolo 15, paragrafo 4 *octies*, della direttiva 2011/61/UE, come introdotto dall'articolo 1, punto 7), lettera *b)*, della direttiva (UE) 2024/927, che consente agli Stati membri di vietare ai FIA che concedono prestiti di concedere prestiti nel loro territorio ai consumatori, quali definiti all'articolo 3, lettera *a)*, della direttiva 2008/ 48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008[71],

[69] Gestore di Fondi di Investimento Alternativi.

[70] Fondo di investimento alternativo.

[71] La disposizione definisce il consumatore, ai fini della direttiva 2008/ 48/CE, una persona fisica che, nell'ambito delle transazioni disciplinate dalla stessa, agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale.

e di vietare ai FIA di esercitare attività di gestione dei crediti concessi a tali consumatori nel loro territorio;
e) attribuire alla CONSOB e alla Banca d'Italia il potere di ricorrere, ove opportuno, alla disciplina secondaria, in coerenza con il riparto delle competenze alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalità di cui alla direttiva (UE) 2024/927; nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, la Banca d'Italia e la CONSOB tengono conto delle norme tecniche di cui alla lettera *a)* del comma in esame;
f) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB i poteri di vigilanza, di indagine, ispettivi e di intervento necessari per l'esercizio delle loro funzioni, in coerenza con il riparto di competenze già previsto nel TUF, per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/ 927 nonché dei pertinenti atti delegati;
g) attribuire alla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, nel rispetto del riparto previsto del TUF, la facoltà di introdurre strumenti di gestione della liquidità ulteriori rispetto a quelli previsti dalla direttiva (UE) 2024/927;
h) apportare le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui alla parte V, titolo II, del TUF, per attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di applicare le sanzioni ivi previste per le violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2024/927 nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni della parte V, titolo II, del medesimo testo unico che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogare le sanzioni.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**, si limita ad affermare che le disposizioni in esame recano i criteri di delega specifici per il recepimento della direttiva 2024/927, e che dagli stessi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La relazione tecnica riporta inoltre che è previsto che le Autorità interessate, la Banca d'Italia e la CONSOB, svolgano le attività previste per effetto dell'introduzione delle disposizioni con cui sarà effettuato il recepimento, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Durante la discussione nella Commissione 5ª del Senato il Governo ha confermato l'assenza di effetti finanziari dell'emendamento, ovvero la sostenibilità della clausola di invarianza prevista al comma 17 dell'articolo inserito.[72]

[72] Seduta del 19 febbraio 2025.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta al Senato, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/927 in materia di gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) e organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (comma 12), fissando i princìpi e criteri direttivi specifici che il Governo deve seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1 (comma 13).

Al riguardo, la relazione tecnica afferma che dall'attuazione dei criteri di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che la Banca d' Italia e la Consob svolgeranno le attività previste per effetto dell'introduzione delle disposizioni con cui sarà effettuato il recepimento, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In proposito, non si formulano osservazioni posto che la CONSOB e la Banca d'Italia, alle quali le norme in esame assegnano nuovi compiti, non rientrano nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni e che le stesse, disponendo di autonomia contabile e finanziaria, provvedono alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte attraverso le proprie risorse.

ARTICOLO 13, commi da 14 a 17

Delega per il recepimento della direttiva (UE) 2025/2 in materia di proporzionalità, qualità della vigilanza, informativa, misure relative alle garanzie a lungo termine, strumenti macroprudenziali, rischi di sostenibilità, vigilanza transfrontaliera e di gruppo

Le norme, introdotte al Senato[73], delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo (comma 14).

[73] Disposizioni introdotte con l'emendamento 10.0.100 del Governo, approvato nel corso dell'esame in Senato come modificato dai sub-emendamenti 10.0.100/1 e 10.0.1000/2 (si tratta di modifiche di coordinamento formale).

Si ricorda che la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, contiene disposizioni riguardanti: l'accesso e l'esercizio, all'interno della Comunità, delle attività non salariate dell'assicurazione diretta e della riassicurazione; la vigilanza di gruppi assicurativi e riassicurativi; il risanamento e la liquidazione delle imprese di assicurazione diretta.

Nell'esercizio della delega, il Governo osserva, tra l'altro, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

- prevedere che anche per le imprese di assicurazione, per le imprese di riassicurazione classificate come imprese piccole e non complesse, per le imprese di assicurazione *captive* e per le imprese di riassicurazione *captive*, lo stato patrimoniale, presentato in conformità con la citata direttiva 2009/138/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2025/2, nel contesto della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria o nel contesto della relazione unica relativa alla solvibilità di gruppo e alla condizione finanziaria, sia sottoposto a revisione [comma 15, lettera *a)*];
- estendere l'ambito di applicazione dell'obbligo di revisione ad ulteriori elementi della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2009/138/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2025/2 [comma 15, lettera *b)*];
- prevedere che l'utilizzo dell'aggiustamento per la volatilità possa essere subordinato anche a condizioni ulteriori rispetto a quelle minime previste dalla direttiva 2009/138/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2025/2 [comma 15, lettera *c)*];
- prevedere che le imprese di assicurazione o di riassicurazione considerino gli effetti delle oscillazioni dello spread di credito in relazione all'aggiustamento per la volatilità nei casi previsti dalla direttiva 2009/138/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2025/2 [comma 15, lettera *d)*];
- apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2025/2, nonché dei pertinenti atti delegati o di esecuzione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri [comma 15, lettera *e)*];
- prevedere il ricorso alla disciplina secondaria dell'IVASS, secondo le sue competenze e in ogni caso entro l'ambito di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2025/2 [comma 15, lettera *f)*].

L'IVASS emana la suddetta disciplina secondaria entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di recepimento della direttiva (UE) 2025/2 o, se successiva, dalla data di emanazione degli atti delegati da parte della Commissione europea (comma 16).

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate svolgono le attività previste dal presente

articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 17).

Le norme non sono corredate di **prospetto riepilogativo**.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme ed afferma che le autorità nazionali che, per effetto dei provvedimenti attuativi della delega, svolgeranno le funzioni previste dalla direttiva (UE) 2025/2, procederanno a effettuare tali attività, nei confronti di soggetti già sottoposti alla loro vigilanza, tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.
Il comma 17 introduce la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che le autorità di vigilanza interessate svolgano le attività previste per effetto dell'introduzione delle disposizioni con cui sarà effettuato il recepimento, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Dalle disposizioni in esame, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Durante la discussione nella Commissione 5ª del Senato il Governo aveva già confermato l'assenza di effetti finanziari dell'emendamento che ha introdotto le disposizioni in esame[74], ovvero la sostenibilità della clausola di invarianza prevista al comma 17 dell'articolo inserito.[75]

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma, introdotta al Senato, reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega volta al recepimento della direttiva (UE) 2025/2, che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, posto, da un lato, come affermato dalla relazione tecnica, che le autorità nazionali che svolgeranno le funzioni previste dalla direttiva (UE) 2025/2 procederanno a effettuare tali attività, nei confronti di soggetti già sottoposti alla loro vigilanza, tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti

[74] Emendamento 10.0.100 del Governo, approvato nel corso dell'esame in Senato come modificato dai sub-emendamenti 10.0.100/1 e 10.0.1000/2 (si tratta di modifiche di coordinamento formale).
[75] Seduta del 19 febbraio 2025.

istituzionali, dall'altro, che le disposizioni in esame sono assistite da una specifica clausola di invarianza finanziaria.

ARTICOLO 14

Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e del regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010

Le disposizioni delle seguenti fonti unionali, oggetto di adeguamento da parte dell'ordinamento nazionale, compongono il nuovo pacchetto in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (*AML package*). Nel dettaglio:

- la **direttiva (UE) 2024/1640** relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo amplia il perimetro dei soggetti che potranno accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva alle persone con un interesse legittimo nella prevenzione e alla lotta al riciclaggio, autorizzano gli organismi responsabili dei registri a richiedere ai soggetti giuridici tutte le informazioni (accessibili in un formato facilmente utilizzabile e leggibile meccanicamente) necessarie ad identificare e verificare i loro titolari effettivi ed appurare l'accuratezza delle relative informazioni e potenziano i poteri delle Unità di informazione finanziaria degli Stati membri in ordine all'analisi e individuazione dei casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, alla sospensione o negazione del consenso alle operazioni sospette, all'accesso immediato e diretto a un'ampia gamma di informazioni finanziarie, amministrative e investigative;
- il **regolamento (UE) 2024/1624** prevede diverse misure mirate alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, quali: l'esame indipendente e in parallelo della partecipazione e del controllo per l'identificazione della titolarità effettiva, tenendo conto di tutte le partecipazioni azionarie a ogni livello di proprietà, l'obbligo di comunicazione della titolarità effettiva nei relativi registri degli Stati membri per i soggetti giuridici stranieri che avviano un rapporto d'affari con un soggetto obbligato o acquisiscono beni immobili nell'UE, l'applicazione della normativa

antiriciclaggio per le operazioni con "beni di valore elevato", nonché l'estensione della definizione di persone "politicamente esposte";

- il **regolamento (UE) 2024/1620**, che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA) con poteri di vigilanza e indagine per garantire la *compliance* in materia di antiriciclaggio e di finanziamento al terrorismo.

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato[76], conferiscono una delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi[77] ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1624 e del regolamento (UE) 2024/1620 (comma 1). È altresì stabilito che, nell'esercizio della citata delega, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici (comma 2):

a) riordinare e aggiornare le disposizioni nazionali vigenti in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa[78], apportando tutte le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie alla corretta e integrale attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva e nel regolamento menzionati e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché garantire il coordinamento con le altre disposizioni settoriali vigenti[79].

In tale ambito, è precisato che dovranno essere valutati, tra l'altro, l'aggiornamento delle disposizioni nazionali con particolare riguardo agli adempimenti richiesti ai soggetti obbligati, sulla base dei princìpi di proporzionalità e approccio in base al rischio nonché, ove possibile, in un'ottica di semplificazione degli oneri e di efficacia della gestione dei rischi più elevati, l'adeguamento delle misure di prevenzione e

[76] Per effetto dell'approvazione dell'emendamento n. 12.0.250 (testo 2) durante la 278ª seduta dell'Assemblea in data 26 febbraio 2025.

[77] Anche in considerazione delle attribuzioni previste per le autorità di vigilanza, quali la CONSOB, la Banca d'Italia, all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) per effetto di quanto stabilito agli articoli 13 e 16 della presente legge, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

[78] Ivi inclusi il decreto legislativo n. 231 del 2007, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, e il decreto legislativo n. 109 del 2007 recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

[79] Inoltre, le norme prevedono che, nell'adozione di tali modifiche e integrazioni, il Governo debba tenere conto anche degli orientamenti delle autorità europee e delle raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

contrasto dell'utilizzo del sistema economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo alla luce dell'evoluzione tecnologica[80], nonché il rafforzamento dei presidi a tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni, con particolare riferimento a quelle attinenti alla segnalazione di operazioni sospette;

b) individuare, nel rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze in materia di prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, le autorità competenti a garantire l'applicazione e il rispetto delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2024/1640 e dei regolamenti (UE) 2024/1624 e 2024/1620, attribuendo alle stesse i poteri di indagine, di controllo, ispettivi e sanzionatori previsti dalle citate fonti unionali.

In particolare, tenuto conto della ripartizione di competenze di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007[81], le norme dispongono la conferma delle attribuzioni e delle competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Comitato di sicurezza finanziaria, delle Autorità di vigilanza di settore[82] in materia di vigilanza e controllo ai fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) per quanto concerne la funzione di unità di informazione finanziaria (FIU) per l'Italia, nonché della Guardia di finanza, della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e della Direzione investigativa antimafia in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, attribuendo altresì ad essi tutti i poteri e le competenze necessari a garantire l'osservanza delle disposizioni delle fonti unionali sopra richiamate. È, inoltre, prevista la definizione del sistema di supervisione delle persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2024/1624, attribuendo al Ministero dell'economia e delle finanze i relativi poteri di supervisione e controllo, valutando l'opportunità di attribuire agli organismi di autoregolamentazione i compiti di supervisione sui soggetti obbligati[83];

c) esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2024/1640 e dal regolamento (UE) 2024/1624, tenendo conto delle caratteristiche del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi a tali opzioni, valutando, sulla base di un approccio ispirato al rischio e nel rispetto del principio di

---

[80] Soprattutto in materia di sistemi e strumenti di pagamento.

[81] E coerentemente con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 186 del 2021, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI.

[82] L'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 231 del 2007 definisce autorità di vigilanza di settore la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS.

[83] Ai sensi dell'articolo 3, punto 3, lettere *a)* e *b)*, del regolamento (UE) 2024/1624 si tratta di revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari, nonché notai, avvocati e altri liberi professionisti legali, quando partecipano, in nome e per conto del loro cliente, ad una qualsiasi operazione finanziaria o transazione immobiliare o assistendo il loro cliente nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti uno dei seguenti elementi:

i) l'acquisto e la vendita di beni immobili o imprese;
ii) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni dei clienti, comprese le cripto-attività;
iii) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di risparmio, conti titoli o conti di cripto-attività;
iv) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
v) la costituzione, l'istituzione la gestione o l'amministrazione di *trust*, società, fondazioni o strutture simili.

proporzionalità delle misure di vigilanza adottate, specifici interventi nell'ottica di prevenire e contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;

Detti interventi riguardano: l'adeguatezza del perimetro dei soggetti obbligati a livello nazionale al rispetto della direttiva (UE) 2024/1640 e del regolamento (UE) 2024/1624, eventualmente prevedendo anche la possibilità di applicare il predetto regolamento anche a soggetti esposti a rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo operanti in settori diversi da quelli indicati nel regolamento medesimo; l'esercizio dell'opzione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1624 sulle persone esposte politicamente[84]; l'adeguamento ovvero l'estensione dell'obbligo di istituzione di un punto di contatto centrale per l'assolvimento degli obblighi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; l'esercizio della facoltà di intraprendere azioni urgenti per sospendere o rifiutare il consenso a operazione sospettata di collegamento ad attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 24 della direttiva (UE) 2024/1640; specifici poteri in materia di conservazione dei dati di cui all'articolo 77 del regolamento (UE) 2024/1624 affidati ai soggetti obbligati.

d) adeguare la normativa vigente in materia di trasparenza della titolarità effettiva, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, al fine di migliorare la trasparenza dei soggetti diversi dalle persone fisiche e dei *trust* e di prevenire e contrastare fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo favoriti mediante l'utilizzo di vari strumenti societari;

e) adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1624 e della direttiva (UE) 2024/1640, onde assicurarne la conformità ai canoni di effettività, proporzionalità e dissuasività;

f) predisporre gli opportuni interventi normativi per garantire il pieno rispetto delle disposizioni della direttiva (UE) 2024/1640 e dei regolamenti (UE) 2024/1624 e 2024/1620 e garantire, nei casi da esse previsti, la più ampia collaborazione, a livello nazionale, tra le autorità competenti nonché la cooperazione tra queste e le omologhe autorità europee, le altre agenzie europee rilevanti e l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo[85], in coerenza con le disposizioni del decreto legislativo n. 186 del 2021 recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1153[86].

Le norme, infine, recano una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dalla loro attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e precisando che le amministrazioni interessate sono tenute ad adempiere ai compiti derivanti

[84] Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1624, ove giustificato dall'organizzazione amministrativa e dal rischio rispettivi, gli Stati membri possono fissare una soglia inferiore per la designazione di una serie di rilevanti cariche pubbliche.

[85] La cui istituzione è prevista dal regolamento (UE) 2024/1620.

[86] La direttiva (UE) 2019/1153 reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie per il perseguimento di determinati reati.

dall'esercizio della delega conferita con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3).

In proposito, si rammenta che, per effetto dell'approvazione dell'emendamento 12.0.250 (testo 2) da parte dell'Assemblea presso il Senato[87], è stata recepita, nelle norme, in esame la condizione, posta dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, consistente nella riformulazione della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3[88].

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica riferita all'emendamento che ha introdotto le norme in esame, approvato al Senato[89] – dopo aver individuato la finalità delle stesse nel potenziamento e nell'armonizzazione delle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, nella prospettiva di incrementare il livello di resilienza del sistema finanziario, considerati i nuovi rischi emergenti derivanti della sempre maggiore integrazione dei flussi finanziari e della spinta all'innovazione tecnologica del mercato – esamina i profili finanziari dei criteri di cui al comma 2.

In particolare, in merito al criterio di cui alla lettera *a)*, segnala che:

a) quanto al punto 2), le misure di prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo alla luce dell'evoluzione tecnologica, saranno applicabili nei confronti dei soggetti obbligati all'adempimento degli obblighi antiriciclaggio e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto anche di quanto già rappresentato dalla medesima RT con riferimento all'impatto finanziario delle attribuzioni e compiti delle autorità di supervisione di cui al comma 2, lettera *b)*;

b) in merito al punto 3), circa l'eventuale rafforzamento dei presidi a tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni, con particolare riferimento a quelli attinenti alla segnalazione di operazioni sospette, le eventuali disposizioni di attuazione saranno applicabili nei confronti dei soggetti obbligati all'adempimento degli obblighi antiriciclaggio e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. È, inoltre, precisato che il criterio di delega in esame sarà declinato dal decreto legislativo di attuazione in linea con quanto previsto all'articolo 76 del regolamento UE 2024/1624.

[87] 278ª seduta in data 26 febbraio 2025.

[88] Il testo originario del comma 3 era formulato come segue: "I criteri di delega di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

[89] Emendamento n. 12.0.250 (testo 2), come riformulato nei termini indicati nel parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, reso dalla 5ª Commissione del Senato sul medesimo emendamento.

Con riguardo al criterio di cui alla lettera *b)*, in relazione alla conferma delle attribuzioni e competenze al Ministero dell'economia e delle finanze previste dalla disciplina vigente e all'attribuzione al medesimo di poteri di supervisione e controllo delle persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2024/1624, di cui ai punti 1) e 2) della predetta lettera *b)*, la RT fa presente che il criterio di delega non comporta oneri in quanto le attività sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente e quindi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Su quest'ultimo punto, la RT specifica che il criterio di delega si riferisce alla definizione di un sistema di supervisione sui soggetti obbligati non finanziari. Tale sistema di supervisione sarà declinato nel decreto legislativo di attuazione conformemente a quanto previsto al Capo IV (comunicazione delle informazioni ai supervisori) della direttiva UE 2024/1640. Con riferimento alle attribuzioni delle Autorità di vigilanza di settore e all'unità di informazione finanziaria (UIF) di cui ai punti 3) e 4), la RT rappresenta che la Banca d'Italia ha, ai sensi degli articoli 131[90] e 282[91] del TFUE, un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria e la Consob e l'IVASS provvedono autonomamente, con forme di autofinanziamento, attraverso le contribuzioni dovute dai soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte. Pertanto, le Autorità sopra indicate provvedono all'attuazione dei compiti che saranno attribuiti loro, nell'esercizio della delega in esame, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento, in particolare, alla Consob e all'IVASS, la RT precisa che, alla luce del criterio di delega in esame, saranno confermati i poteri e le attribuzioni già assegnate dal quadro normativo vigente alle predette autorità, che continueranno a svolgere le pertinenti attività ricorrendo alle medesime risorse, umane, strumentali e finanziarie, già oggi ordinariamente impiegate per lo svolgimento delle proprie funzioni antiriciclaggio senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quanto alle attribuzioni della Guardia di finanza, DNA e DIA di cui al punto 5), la RT rappresenta che le stesse eserciteranno le attribuzioni e i compiti già previsti a legislazione vigente, conformemente al vigente riparto di competenze, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al criterio di cui alla lettera *c)*, la RT segnala che:

a) quanto alla disposizione di cui al punto 3), circa la costituzione di un punto di contatto centrale da parte degli emittenti di moneta elettronica, dei prestatori di servizi di pagamento e dei prestatori di servizi per le cripto-attività che operano stabilmente nel

[90] L'articolo 131 del TFUE stabilisce l'obbligo, in capo a ciascuno Stato membro, di assicurare la compatibilità della legislazione nazionale con i trattati e con lo statuto della BCE e del SEBC.

[91] L'articolo 282 del TFUE definisce la composizione del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC), nonché i poteri e le funzioni della Banca centrale europea.

territorio nazionale o tramite agenti o distributori o altri tipi di infrastrutture in regime di libera prestazione di servizi, dal momento che la stessa è applicabile nei confronti dei soggetti obbligati all'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

b) parimenti, quanto alla disposizione di cui al punto 5), in materia di conservazione dei dati acquisiti in sede di adeguata verifica della clientela da parte dei soggetti obbligati, giacché la stessa è applicabile nei confronti dei soggetti obbligati all'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, essa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al criterio di delega di cui alla lettera *e)*, relativo all'adeguamento del sistema sanzionatorio vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1624 e della direttiva (UE) 2024/1640, pur rinviando ai decreti legislativi di attuazione le valutazioni circa l'adeguatezza del vigente impianto sanzionatorio, la RT fa presente che i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni seguiranno il vigente riparto di competenze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In merito al criterio di cui alla lettera *f)*, in materia di cooperazione nazionale e internazionale tra autorità competenti, la RT ribadisce quanto affermato circa l'impatto finanziario dei criteri di delega di cui alla lettera *b)* in materia di attribuzioni e competenze delle autorità di supervisione. Nello specifico, la RT aggiunge che le funzioni delle autorità di supervisione in materia di cooperazione nazionale e internazionale sono già svolte, in base all'ordinamento vigente, dalle predette autorità e, pertanto, saranno espletate con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La RT segnala, infine, che gli ulteriori criteri di delega in esame, e segnatamente quelli di cui: al comma 2, lettera *a)*, punto 1), circa l'aggiornamento delle disposizioni nazionali con riferimento agli adempimenti richiesti ai soggetti obbligati; al comma 2, lettera *c)*, punti 1), 2) e 4); al comma 2, lettera *d)*, in materia di trasparenza della titolarità effettiva delle imprese, persone giuridiche private, *trust* e istituti giuridici affini, hanno carattere meramente ordinamentale e sono applicabili nei confronti dei soggetti obbligati all'adempimento degli obblighi antiriciclaggio. Essi, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, introdotte al Senato, conferiscono una delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1624 e del regolamento (UE) 2024/1620 concernenti i meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso

del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (comma 1). È, altresì, stabilito che, nell'esercizio della citata delega, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, il Governo è tenuto ad osservare specifici princìpi e criteri direttivi, quali il riordino e l'aggiornamento delle disposizioni nazionali vigenti in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa [comma 2, lettera *a)*], l'individuazione delle autorità competenti a garantire l'applicazione e il rispetto delle disposizioni di attuazione della direttiva e dei regolamenti citati, attribuendo alle stesse i poteri di indagine, di controllo, ispettivi e sanzionatori previsti dalla direttiva (UE) 2024/1640 e dai regolamenti (UE) 2024/1624 e 2024/1620 [comma 2, lettera *b)*], l'adeguamento ovvero dell'estensione – tra le altre misure – di un punto di contatto centrale per l'assolvimento degli obblighi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo da parte di vari prestatori di servizi [comma 2, lettera *c)*], la predisposizione dei necessari adeguamenti della normativa vigente in materia di titolarità effettiva [comma 2, lettera *d)*], l'adeguamento del sistema sanzionatorio in base ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività [comma 2, lettera *e)*], nonché la garanzia della più ampia collaborazione tra le autorità nazionali competenti e la cooperazione tra queste e le omologhe autorità europee [comma 2, lettera *f)*]. È altresì prevista un'apposita clausola di invarianza finanziaria, nella quale è precisato che le amministrazioni interessate sono tenute ad adempiere ai compiti derivanti dall'esercizio della delega conferita dalle norme in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3).

Si rammenta che le norme in esame hanno recepito la condizione, posta dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, consistente nella riformulazione della clausola di invarianza finanziaria.

La relazione tecnica, con argomenti differenziati in ragione del contenuto specifico di ciascun principio e criterio direttivo, asserisce l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione degli stessi.

Tutto ciò considerato, preso atto delle informazioni fornite dalla relazione tecnica e tenuto conto della clausola di invarianza finanziaria, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 15

Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1174 che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

La **Direttiva (UE) 2024/1226**, modifica la direttiva 2014/59/UE (che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento) e il regolamento (UE) n. 806/2014 (che fissa le norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico) in relazione a taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili. Tale direttiva si inserisce nel quadro della riforma delle norme in materia di gestione delle crisi bancarie e sistemi di tutela dei depositi (*crisis management and deposit insurance framework* -CMDI) volta a rafforzare le regole a tutela dei risparmiatori e della stabilità del mercato in caso di risoluzione bancaria, con particolare attenzione ai soggetti di medie e piccole dimensioni.

La norma, introdotta al Senato, prevede che nell'esercizio della delega per il recepimento direttiva (UE) 2024/1174 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 anche i seguenti specifici princìpi e criteri direttivi:

- apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo n. 180 del 2015 (recante attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento), le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva in riferimento nonché delle pertinenti norme tecniche di attuazione [comma 1, lettera *a)*];
- prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia, che, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene anch'essa conto delle pertinenti norme tecniche di attuazione [comma 1, lettera *b)*];
- estendere la disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VII del summenzionato decreto legislativo, alle violazioni delle disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle norme nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogare le sanzioni [comma 1, lettera *c)*].

Le disposizioni del titolo VII del decreto legislativo n. 180 del 2015 disciplinano, nello specifico, le sanzioni amministrative agli enti, agli esponenti o al personale (articolo 96), le sanzioni per la violazione di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili (articolo 97) e le comunicazioni da parte della Banca d'Italia all'Autorità bancaria europea (ABE) sulle sanzioni applicate (articolo 98);

- apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo [comma 1, lettera *d)*].

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La r**elazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma, ne evidenzia le finalità e riferisce che, con riguardo specifico al comma 1, lettera *c)*, gli importi derivanti dalla prescritta attività sanzionatoria saranno riversati dalla competente Autorità (Banca d'Italia) al bilancio dello Stato sulla base delle esistenti previsioni legislative. Eventuali oneri per l'attuazione e il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2024/1174 sono da ritenersi per l'adeguamento a obblighi rivenienti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e saranno, in ogni caso, interamente sopportati dalla Banca d'Italia la quale, ai sensi degli articoli 131 e 282 del TFUE, ha un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria. Pertanto, dall'attuazione dell'articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta al Senato, prevede che nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1226, che reca disposizioni in materia di gestione delle crisi bancarie e sistemi di tutela dei depositi, con particolare riferimento al relativo quadro sanzionatorio, prescrive che siano osservati specifici princìpi e criteri direttivi, ulteriori, rispetto a quelli generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012. Tra questi, in particolare, viene individuata l'estensione della disciplina delle sanzioni amministrative già prevista dal decreto legislativo n. 180 del 2015 (recante attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento), alle violazioni delle disposizioni emanate in attuazione del presente articolo [comma 1, lettera *c)*]. Dall'attuazione della norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti

dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2).

Al riguardo, preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica a sostegno della neutralità finanziaria della disposizione e considerata la portata eminentemente ordinamentale della norma, non si formulano osservazioni.

La relazione tecnica, in particolare, riferisce che gli importi derivanti dalla prescritta attività sanzionatoria saranno riversati dalla Banca d'Italia, quale Autorità nazionale competente, al bilancio dello Stato in base a quanto previsto a legislazione vigente. Eventuali oneri per l'attuazione delle disposizioni della direttiva saranno, inoltre, interamente sopportati dalla Banca d'Italia la quale, ai sensi degli articoli 131 e 282 del TFUE, ha un bilancio autonomo e gode di indipendenza finanziaria.

ARTICOLO 16

Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1619, riguardante poteri di vigilanza, sanzioni, succursali di paesi terzi e di rischi ambientali, sociali e di *governance* nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1623 in materia di rischio connesso all'attività di intermediazione

La **Direttiva (UE) 2024/1619** del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 31 maggio 2024, modifica la Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) introducendo significative novità in diversi ambiti del settore bancario.

Le principali modifiche riguardano: il rafforzamento dei poteri delle autorità di vigilanza; l'armonizzazione del quadro normativo per le succursali di banche con sede in paesi terzi operanti nell'UE; l'introduzione dei requisiti ambientali, sociali e di *governance* per la gestione e la valutazione dei rischi ESG[92] da parte degli enti creditizi.

Il **Regolamento (UE) 2024/1623** del Parlamento europeo e del Consiglio, adottato il 31 maggio 2024, modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) introducendo aggiornamenti significativi in materia di requisiti prudenziali per gli enti creditizi. Nello specifico sono rivisti i requisiti per il rischio di credito, sono introdotte nuove metodologie per il calcolo del rischio operativo, sono aggiornati i requisiti per il rischio di mercato, è introdotto un *output floor* per limitare la variabilità ingiustificata dei requisiti di fondi propri derivante dall'uso di modelli interni, assicurando che i requisiti di capitale non scendano al di sotto di una certa soglia rispetto ai metodi standardizzati.

[92] *Environmental, social and Governance.*

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, recano ulteriori specifici princìpi e criteri direttivi[93] che il Governo deve osservare nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, riguardante poteri di vigilanza, sanzioni, succursali di paesi terzi e rischi ambientali, sociali e di *governance*, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, in materia di rischio connesso all'attività di intermediazione.

Nello specifico, il Governo deve osservare, tra l'altro, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

- apportare alla normativa vigente in materia creditizia e di intermediazione finanziaria[94] le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 e all'attuazione del regolamento (UE) 2024/1623;
- prevedere che la valutazione dei requisiti e dei criteri di idoneità degli esponenti aziendali da parte dei competenti organi aziendali sia condotta dopo l'assunzione della carica[95];
- prevedere che l'*output floor* sia applicato su base esclusivamente consolidata nei casi previsti all'articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n.575/2013;
- confermare la Banca d'Italia quale autorità competente a esercitare le opzioni che la direttiva (UE) 2024/1619 e il regolamento (UE) 2024/1623 attribuiscono agli Stati membri[96];
- attribuire alla Banca d'Italia, in quanto autorità di vigilanza[97], i poteri previsti dall'articolo 124, paragrafo 6, del regolamento (UE) n.575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1623;
- prevedere che le penalità di mora disciplinate agli articoli 65, 66 e 67 della direttiva 2013/36/UE, come modificati dalla direttiva (UE) 2024/1619, possano essere applicate su base giornaliera, settimanale o mensile entro specifici limiti;
- disciplinare il procedimento amministrativo per l'imposizione delle penalità di mora di cui sopra e la relativa procedura di opposizione innanzi alla corte d'appello;
- assicurare il corretto e integrale recepimento delle disposizioni in materia di sanzioni di cui all'articolo 70 della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE)2024/1619;
- apportare alla disciplina degli intermediari finanziari[98] le modifiche necessarie per opportuno allineamento tra la disciplina applicabile a tali intermediari e quella applicabile alle banche.

L'articolo in esame è corredato di una clausola generale di invarianza finanziaria, per cui dall'attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti

[93] Oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.
[94] Con particolare attenzione al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e alla legge n. 262 del 2005.
[95] Nei casi previsti dall'articolo 91, paragrafo 1 *bis*, della direttiva 2013/36/UE.
[96] Peri casi diversi da quelli riportati nei due punti precedenti.
[97] Ai sensi dell'articolo 53-*ter* del decreto legislativo n.385 del 1993.
[98] Iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

derivanti dall'esercizio con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e assicura che le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché eventuali oneri per l'adeguamento agli obblighi rivenienti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea saranno interamente sopportati dalla Banca d'Italia la quale, ai sensi degli articoli 131 e 282 del TFUE, ha un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, introdotte durante l'esame al Senato, recano ulteriori specifici princìpi e criteri direttivi, che il Governo deve osservare, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1619, riguardante poteri di vigilanza, sanzioni, succursali di paesi terzi e rischi ambientali, sociali e di *governance*, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1623, in materia di rischio connesso all'attività di intermediazione.

Le norme sono assistite da una clausola generale di invarianza finanziaria.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, tenuto conto, sia della natura prevalentemente ordinamentale delle disposizioni, per altro assistite da una specifica clausola di invarianza finanziaria, sia del fatto che, come risulta dalla relazione tecnica, eventuali oneri per l'adeguamento agli obblighi rivenienti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea saranno interamente sopportati dalla Banca d'Italia, che non rientra nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni e che, disponendo di autonomia contabile e finanziaria, provvederà alla copertura dei costi derivanti dalle nuove attività attraverso le proprie risorse.

ARTICOLO 17

Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità

La **Direttiva UE n. 2024/2481** è volta a garantire e promuovere la libera circolazione delle persone con disabilità che partecipano a un programma di mobilità dell'Unione, per motivi di istruzione, formazione, professionali, civici o culturali, istituendo un quadro di norme e condizioni comuni, compreso un modello comune uniforme, per una carta europea della disabilità; quest'ultima si configura quale prova della condizione di disabilità riconosciuta, o del diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità e a un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, come diritto riconosciuto a condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità.

L'istituzione della Carta europea della disabilità è stata preceduta da un progetto pilota sulla tessera europea della disabilità, avviato nel 2016 e realizzato in otto Stati membri, tra cui l'Italia. In particolare, in Italia, la Carta è stata introdotta dall'articolo 1, comma 563, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), e dal relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo del 6 novembre 2020.

Le norme, inserite durante l'esame al Senato[99], prevedono che nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, il Governo osservi, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare e coordinare le disposizioni vigenti in materia al fine del corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/2841, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni incompatibili e in particolare dell'articolo 1, comma 563, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

L'articolo 1, comma 563, della legge n. 145 del 2018, sopra citato, ha previsto che con decreto interministeriale fossero definiti i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia e determinate le modalità per l'individuazione degli aventi diritto e per la realizzazione e la distribuzione della stessa a cura dell'INPS. L'Istituto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua la tipologia di dati soggetti al trattamento e le operazioni eseguibili necessarie al funzionamento della Carta e all'accesso alle predette informazioni nonché le misure necessarie alla tutela dei diritti fondamentali dell'interessato. Le caratteristiche tecniche della Carta sono conformi alle indicazioni operative elaborate dalla Commissione europea ai fini del reciproco riconoscimento dello stato di disabilità dei cittadini negli Stati membri dell'Unione europea. Per le

[99] A seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 14.0.250 (testo 2).

finalità di cui al presente comma è stata autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;

b) introduzione della disciplina volta a individuare le autorità competenti a livello centrale e territoriale per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/2841, ivi comprese le funzioni di rilascio e rinnovo a titolo gratuito, anche in caso di rinnovo per smarrimento o danneggiamento, della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità;

c) introduzione di una disciplina che individui il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri e i comuni quali autorità competenti a svolgere i compiti ivi previsti, secondo le rispettive competenze, e prevedere forme di coordinamento tra le medesime autorità;

d) prevedere che le autorità competenti si avvalgano dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato[100] per la realizzazione e la gestione della produzione e della stampa della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, anche nella versione digitale, con tecniche in grado di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni, comunque con l'impiego del codice QR;

e) fissazione in dieci anni del termine di validità della carta e del contrassegno;

f) previsione delle modalità tecniche che consentano l'adozione della versione digitale della carta e del contrassegno, nel rispetto delle specifiche tecniche che la Commissione europea adotterà, nell'ambito del portafoglio dell'identità digitale a livello dell'Unione;

g) garantire la parità di trattamento ai cittadini dell'Unione titolari della carta e del contrassegno quando si trovano in viaggio o in visita in Italia, rispetto ai titolari della carta europea della disabilità residenti in Italia, prevedendo nel contempo che, nel caso in cui le condizioni speciali e favorevoli previste per la persona con disabilità includano condizioni favorevoli anche per le persone che accompagnano o assistono la persona con disabilità, le stesse siano garantite anche a queste ultime;

h) previsione di procedure volte a garantire la sostituzione dei contrassegni già esistenti a livello nazionale, che si deve concludere entro la data del 5 dicembre 2029;

i) disciplinare la responsabilità del trattamento dei dati personali necessari al rilascio, al rinnovo e alla stampa della carta e del contrassegno, nonché le modalità con le quali i soggetti responsabili garantiscono la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati personali raccolti e conservati ai presenti fini;

l) disciplinare le modalità con cui le autorità rendono disponibili sui siti *internet* istituzionali le informazioni sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale o sulle condizioni e strutture di parcheggio da destinare alle persone con disabilità, nonché le informazioni generali sull'uso della carta e del contrassegno;

[100] Di cui all'articolo 1 della legge n. 559 del 1966,

m) garantire mediante l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità le modalità di consultazione attiva e di coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nello sviluppo, nell'attuazione e nella valutazione della carta e del contrassegno;
n) individuare il sistema di tutela e definire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni della medesima direttiva mediante la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni, prevedendo che il relativo gettito sia versato al bilancio della Stato per essere successivamente riassegnato al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità.
I decreti legislativi sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata Stato regioni (comma 3).
Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettere *b)*, *d)* ed *f)*, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 e valutati in 10,56 milioni di euro per l'anno 2026, 9,81 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e 7,035 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea[101]. L'Amministrazione individuata ai sensi del comma 2, lettera *b)*, provvede al monitoraggio delle previsioni di spesa di cui al comma 2, lettere *b)*, *d)* ed *f)*. In caso di scostamento dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 12-*bis*, della legge n. 196 del 2009, mediante riduzione del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità[102] (comma 4).

L'articolo 17, comma 12-*bis*, della legge n. 196 del 2009 prevede che, qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto all'andamento degli oneri previsti, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa delle misure correttive, sentito il Ministro competente, con proprio decreto, provveda, per l'esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente. Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, allo stesso si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via definitiva.

[101] Di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.
[102] Di cui all'articolo 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023. Detto comma 210, al fine di assicurare un'efficiente programmazione delle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2024 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità con una dotazione di euro 552.177.454 per l'anno 2024 e di euro 231.807.485 annui a decorrere dall'anno 2025.

Conseguentemente, la delega per l'attuazione della direttiva UE 2024/2841 che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, è stata espunta dall'Allegato A, di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, che contiene l'elenco delle direttive delle quali è richiesto il recepimento.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2025	**2026**	**2027**	**2025**	**2026**	**2027**	**2025**	**2026**	**2027**
Maggiori spese correnti									
Oneri associati al rilascio della Carta europea della disabilità [comma 2, lettere *b)*, *d)* ed *f)*]		5,1	5,1		5,1	5,1		5,1	5,1
Manutenzione dell'infrastruttura di produzione del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità [comma 2, lettere *b)*, *d)* ed *f)*]			0,3			0,3			0,3
Produzione, stampa e spedizione dei contrassegni [comma 2, lettere *b)*, *d)* ed *f)*]		5,5	4,8		5,5	4,8		5,5	4,8
Maggiori spese in conto capitale									
Realizzazione dell'infrastruttura di produzione del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità [comma 2, lettere *b)*, *d)* ed *f)*]		3,5			3,5			3,5	
Minori spese correnti									
Riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'art. 41-*bis* della legge n. 234 del 2012		14,1	10,1		14,1	10,1		14,1	10,1

La **relazione tecnica** ricorda che l'articolo 17 in esame introduce la delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, in tema di carta europea della disabilità e di contrassegno europeo di parcheggio.

Si rappresenta, preliminarmente, che nulla cambia con riguardo al criterio di riconoscimento della disabilità o ai benefici e alle agevolazioni che ne conseguono, che rimangono disciplinati dalle disposizioni nazionali vigenti. La direttiva riguarda esclusivamente il rilascio di documenti cartacei, eventualmente anche (ma non esclusivamente) in versione informatica, in favore delle persone con disabilità e di chi, tra queste, abbia diritto ad accedere agli stalli riservati.

In dettaglio:

a) il comma 2, lettera *a)*, prevede interventi di coordinamento sistematico dell'ordinamento vigente che, in quanto tali, non comportano di per sé nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; per ogni altro aspetto si veda il seguito della relazione;

b) circa il comma 2, lettera *b)*, si prevede l'attribuzione della competenza a rilasciare la Carta europea della disabilità a un'autorità competente a livello centrale o a più a livello territoriale; oggi l'Italia rilascia già la Carta, avendo aderito alla sperimentazione dell'Unione europea che ha condotto all'adozione della direttiva di cui trattasi, e l'autorità individuata è l'INPS, che si avvale dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) quale partner tecnico. Ne segue che il rispetto di tale criterio direttivo specifico non potrà comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché, ad esempio, l'INPS è già dotata a regime delle risorse umane, finanziarie e strumentali occorrenti a sostenere l'organizzazione necessaria ad accogliere e gestire le istanze di rilascio e di rinnovo della Carta. La medesima lettera *b)* prevede, altresì, che la Carta sia rilasciata e rinnovata gratuitamente. Tale previsione è necessaria, derivando direttamente da analoga previsione della direttiva. A tale proposito si segnala che il sistema informativo occorrente a gestire la richiesta è stato già sviluppato, nella fase sperimentale e dovrà essere ceduto in riuso all'amministrazione che sarà individuata quale competente a gestire i rilasci della nuova carta, ove diversa da quella attuale. L'INPS ha comunicato che il numero di aventi diritto al rilascio della nuova carta è di 6.850.000 persone. Durante la fase sperimentale sono state 350.000 le persone che ne hanno chiesto il rilascio per un costo unitario di 7,38 euro IVA inclusa. Supponendo che il numero dei richiedenti aumenti sino al valore fisiologico, data la durata decennale della carta, di 685.000 all'anno, occorrerà stanziare 5,06 milioni di euro all'anno, quale costo obbligatorio per la finanza pubblica al fine di adeguare l'ordinamento interno ai principi della direttiva in questione. In definitiva, supponendo che il decreto legislativo entri in vigore nel 2026 e si applichi dall'anno 2026, l'attuazione del comma 2, lettera *b)*, comporta un onere stimato di 5,06 milioni a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui

all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012. Quanto al rilascio o rinnovo gratuito del contrassegno europeo è previsto uno stanziamento nella fase di avvio per l'anno 2026 di 3,5 milioni di euro per gli investimenti necessari per l'infrastruttura di produzione. In particolare, i costi di investimento si riferiscono alle seguenti spese:

a) Realizzazione del sistema:
   - Allestimento della piattaforma, configurazione e avviamento;
   - Costi *User Experience* e User Interface;
   - Costi Cybersicurezza.

b) Realizzazione del servizio di geolocalizzazione:
   - Allestimento del servizio Webgis;
   - Costi Cybersicurezza.

c) Investimenti impianti produttivi:
   - Impianto Stampa Digitale;
   - Imbustatrice;
   - Plastificatrice.

A tale costo si aggiungono le spese di manutenzione dell'infrastruttura quantificate in euro 0,25 milioni annui a decorrere dall'anno 2027.

Si aggiungono inoltre i costi per la produzione, stampa e spedizione dei contrassegni quantificati in euro 10 per ogni contrassegno.

Nel corso dell'arco temporale dal 2026 al 2029, si procederà al rilascio di un numero di contrassegni pari a 1.975.000, per sostituire gli attuali contrassegni in uso, secondo il seguente dettaglio:

a) nel 2026: 550.000 contrassegni corrispondente a una spesa di euro 5,50 milioni;

b) in ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029: 475.000 contrassegni corrispondente a una spesa di euro 4,75 milioni.

A regime, la spesa per il rilascio del contrassegno si ridurrà, considerando la durata decennale, e sarà pari a 1,975 milioni di euro annui per 197.500 contrassegni (pari a un decimo del totale complessivo).

Infine, si rappresenta che l'onere sopra stimato è comprensivo di quello derivante dall'attuazione dei principi di cui alle lettere *d)* ed *f)* (ossia degli oneri derivanti dal rilascio della nuova carta e del contrassegno).

In relazione al dettaglio delle lettere di cui al comma 2, la RT afferma quanto segue: *a)* con il comma 2, lettera *c)*, vengono individuati il Dipartimento per le politiche a favore delle persone con disabilità e i comuni, quali autorità competenti a rendere pubblicamente disponibili le condizioni, le norme, la prassi e le procedure per il rilascio della carta di disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, nonché nel sensibilizzare e informare le persone con disabilità delle nuove regole introdotte e nel designare uno o più punti di contatto per facilitare il

dialogo tra gli Stati membri. Si tratta di attività riconducibili a quella più generale della comunicazione istituzionale, in particolare tramite i siti *internet*. Le amministrazioni in questione stanno già assicurando le stesse funzioni, con le risorse umane, finanziarie e strumentali delle quali dispongono a legislazione vigente, per la versione sperimentale della carta e con riferimento al contrassegno italiano. Continuare ad assicurare tali funzioni non comporterà, dunque, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

b) in merito al comma 2, lettera *d)*, la disposizione individua nell'IPZS l'ente deputato alla procedura di stampa e spedizione della carta europea e del contrassegno unico di parcheggio. Al riguardo, si segnala che le tecniche di sicurezza (filigrana, codice QR, ecc.) previste dal principio direttivo sono le medesime che l'IPZS già ha adottato per la stampa della versione sperimentale della Carta. Il costo di produzione, stampa e spedizione è preso in considerazione sia per la Carta che per il contrassegno nella relazione alla lettera *b)*;

c) il comma 2, lettera *e)*, che fissa in dieci anni il termine di validità sia della carta europea della disabilità che del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, trattandosi di disposizione avente natura procedurale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica. Rispetto al termine quinquennale vigente, si rappresenta che tale criterio di delega è insuscettibile di comportare maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo si precisa che in via prudenziale appare preferibile non stimare gli eventuali minori oneri connesso all'estensione del periodo di validità;

d) in merito al comma 2, lettera *f)*, si specifica che la versione sperimentale della carta europea è già disponibile su IT Wallet e che i costi indicati alla relazione alla lettera *b)* tengono già conto di quanto occorre per l'adeguamento e la manutenzione del relativo sistema informativo. Circa il contrassegno, si ribadisce che il richiedente potrà anche scegliere di acquisire gratuitamente solo la versione cartacea, giacché quella digitale è opzionale e che il costo per il rilascio della versione cartacea del contrassegno è stimato alla lettera *b)*;

e) circa il comma 2, lettera *g)*, relativo alla gratuità dell'ingresso nei musei anche alle persone con disabilità cittadini di altri Paesi UE e ai loro accompagnatori, lo stesso non comporta effetti finanziari, tenuto conto che tale disposizione è già vigente e che gli oneri connessi sono già coperti con le misure esistenti a legislazione vigente. Al riguardo, si ricorda che il decreto del Ministero per i beni e le attività culturale della cultura n. 239 del 2006, all'articolo 1, comma 3, già consente l'accesso gratuito per i cittadini dell'Unione europea portatori di handicap e a un loro familiare o ad altro accompagnatore, che dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria. Circa la gratuità del parcheggio, è già oggi appannaggio dei (pochi)

cittadini UE che viaggiano o soggiornino in Italia per brevi periodi con la propria macchina o con altra noleggiata per l'occasione;

f) il comma 2, lettera *h)*, comporta l'incremento, sino al 2029, del numero di contrassegni da rilasciare rispetto al normale rateo derivante dal rinnovo quinquennale. Si tratta di un incremento annuale del 20% tra il 2026 e il 2029 compresi (in quattro anni si rinnoveranno tutti i contrassegni, di durata quinquennale). La quantificazione dei relativi oneri è riportata alla lettera *b)*;

g) il comma 2, lettera *i)*, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché il trattamento dei dati personali e i relativi obblighi di riservatezza sono già previsti a legislazione vigente per l'attuale carta sperimentale e per il contrassegno;

h) il comma 2, lettera *l)*, prevede attività riconducibili a quella più generale della comunicazione istituzionale, in particolare tramite i siti *internet*. Le amministrazioni interessate stanno già assicurando le stesse funzioni, con le risorse umane, finanziarie e strumentali delle quali dispongono a legislazione vigente, per la versione sperimentale della carta e con riferimento al contrassegno italiano. Continuare ad assicurare tali funzioni non comporterà, dunque, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

i) il comma 2, lettera *m)*, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica considerato che le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità siedono nell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, per cui si assolverà al criterio direttivo specifico semplicemente mediante l'inserimento della questione all'ordine del giorno dell'Osservatorio stesso;

j) quanto al comma 2, lettera *n)*, le relative sanzioni sono di nuova istituzione e, pertanto, allo stato, non si può procedere alla relativa quantificazione. In ogni caso, si rappresenta che la previsione di nuovo un apparato sanzionatorio relativo all'inosservanza delle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo in esame, esteso alla carta europea per la disabilità, non comporta riduzioni del gettito, allo stato previsto.

Infine, il comma 4 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettere *b)*, *d)* ed *f)*, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 e valutati in 10,56 milioni di euro per l'anno 2026, 9,81 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e in 7,035 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012. L'amministrazione individuata ai sensi del comma 2, lettera *b)* provvederà al monitoraggio delle previsioni di spesa di cui al comma 2, lettere *b)*, *d)*

ed *f)*. In caso di scostamento dall'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni, si provvederà, ai sensi dell'articolo 17, comma 12-*bis*, della legge n. 196 del 2009, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che il Governo, nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2841, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, specifici princìpi e criteri direttivi. In particolare, sono previsti:

- la disciplina volta a individuare le autorità competenti a livello centrale e territoriale al rilascio e al rinnovo della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. Le autorità sono individuate nel Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri e nei comuni, secondo le rispettive competenze, prevedendo altresì forme di coordinamento tra le medesime autorità [lettere *b)* e *c)*];
- la previsione che, per la realizzazione e la gestione della produzione e della stampa della carta e del contrassegno, le autorità competenti si avvalgano dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato [lettera *d)*];
- la previsione delle modalità tecniche che consentano l'adozione della versione digitale della carta e del contrassegno [lettera *f)*].

Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettere *b)*, *d)* ed *f)*, sono pari a euro 3,5 milioni per l'anno 2026 e a euro 0,25 milioni di annui a decorrere dall'anno 2027 e sono valutati in euro 10,56 milioni per l'anno 2026, euro 9,81 milioni euro, per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, e 7,035 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, per i quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea[103]. L'Amministrazione individuata ai sensi del comma 2, lettera *b)*,

[103] Di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.

provvede al monitoraggio delle previsioni di spesa di cui al comma 2, lettere *b)*, *d)* ed *f)*. In caso di scostamento dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 12-*bis*, della legge n. 196 del 2009, mediante riduzione del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità.

Si ricorda che l'articolo 17 del provvedimento in esame è stato introdotto nel testo a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea dell'articolo aggiuntivo 14.0.250 (testo 2). La disposizione di copertura sopra riportata scaturisce dalle modifiche al comma 4 dell'articolo aggiuntivo 14.0.250, indicate nella condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere non ostativo su detta proposta emendativa dalla 5ª Commissione del Senato[104].

La relazione tecnica fornisce gli elementi volti alla quantificazione degli oneri, che sono pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 (realizzazione dell'infrastruttura di produzione del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità) e a 0,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 (manutenzione della suddetta infrastruttura di produzione) e valutati in 10,56 milioni di euro per l'anno 2026, 9,81 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e 7,035 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, di cui 5,06 milioni di euro a decorrere dal 2026 per rilascio della Carta europea della disabilità e 5,5 milioni di euro per il 2026, 4,75 milioni di euro per gli anni dal 2027 al 2029 e 1,975 milioni di euro a decorrere dal 2030 per il rilascio del contrassegno per i parcheggi. Ciò stante, per quanto riguarda gli oneri derivanti dal rilascio della nuova carta e dal rilascio del contrassegno, la cui somma corrisponde alla previsione di spesa, ossia agli oneri "valutati", appare necessario un chiarimento da parte del Governo in merito ai maggiori oneri calcolati dalla relazione tecnica, per il periodo dal 2030 al 2035, in misura pari a 1/10 di quelli necessari per il rilascio del contrassegno all'intera platea dei beneficiari, ossia in misura pari a 1,975 milioni. In tale periodo, infatti, considerato il rilascio del contrassegno della durata di 10 anni all'intera platea dei beneficiari entro il 5 dicembre 2029, non si dovrebbero verificare nuovi rilasci, al netto di quelli necessari per provvedere a soddisfare un eventuale sopravvenuto incremento della platea stessa. Viceversa, per gli anni residui dal 2036 al 2039 gli oneri dovrebbero risultare sostanzialmente raddoppiati rispetto a quelli

[104] *Cfr.* seduta della 5a Commissione del Senato n. 355 del 26 febbraio 2025.

indicati dalle norme, posto che si verificherebbero nuovi rilasci in ciascun anno pari 2/10, anziché ad 1/10, rispetto all'intera platea dei contrassegni in scadenza.

Inoltre, appare altresì necessario un chiarimento da parte del Governo in merito al fatto che, sebbene il rilascio del contrassegno dovrebbe rientrare nella competenza dei comuni, nulla stabilisce la disposizione in merito al riparto delle risorse stanziate per tale finalità a beneficio degli stessi.

Per quanto riguarda gli oneri inerenti alla realizzazione e gestione dell'infrastruttura, la cui somma corrisponde a un limite massimo di spesa (trattandosi di oneri "pari a") non si hanno invece osservazioni da formulare, alla luce degli elementi di informazione forniti dalla relazione tecnica e in considerazione del fatto che l'onere risulta limitato all'ammontare dello stanziamento.

Anche con riferimento ai restanti principi e criteri non si hanno osservazioni da formulare.

In particolare:

- le lettere *a)* (adeguamento e coordinamento delle disposizioni vigenti, anche attraverso l'abrogazione di quelle incompatibili) ed *e*) (fissazione in dieci anni del termine di validità della carta e del contrassegno), come confermata dalla RT, hanno natura ordinamentale, salvo quanto in precedenza evidenziato con riferimento al rilascio del contrassegno di parcheggio;
- con riferimento alla lettera *g)* (previsione che ai cittadini dell'Unione titolari della carta e del contrassegno, nel caso in cui le condizioni speciali e favorevoli previste per la persona con disabilità includano condizioni favorevoli anche per le persone che accompagnano o assistono la persona con disabilità, le stesse siano garantite anche a queste ultime), la RT afferma che ciò non comporta effetti finanziari, tenuto conto che tale disposizione è già vigente e che gli oneri connessi sono già coperti con le misure esistenti a legislazione vigente;
- relativamente alle lettere *i)* (garanzie in merito alla sicurezza, all'integrità, all'autenticità e alla riservatezza dei dati personali raccolti e conservati) ed *l)* (disponibilità sui siti *internet* istituzionali delle informazioni sulle condizioni speciali, sul trattamento preferenziale o sulle condizioni e strutture di parcheggio da destinare alle persone con disabilità, nonché delle informazioni generali sull'uso della carta e del contrassegno), la RT afferma che le amministrazioni interessate stanno già assicurando le stesse funzioni, con le risorse umane, finanziarie e strumentali delle quali dispongono a legislazione vigente, per la versione sperimentale della carta e con riferimento al contrassegno italiano e, pertanto, potranno continuare ad assicurare tali funzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- riguardo alla lettera *m)* (fruizione mediante l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità delle modalità di consultazione attiva e di coinvolgimento delle associazioni

maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nello sviluppo, nell'attuazione e nella valutazione della carta e del contrassegno), la RT chiarisce che le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità già sono presenti nell'Osservatorio.

- con riferimento alla lettera *n)* (definizione di un regime sanzionatorio per la violazione della direttiva UE 2024/2841 prevedendo che il relativo gettito sia versato al bilancio della Stato per essere successivamente riassegnato al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità), come confermato dalla RT, considerato che le sanzioni risultano aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, la riassegnazione degli introiti al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità appare configurarsi come rinuncia a maggior gettito.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell'articolo 17 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettere *b)*, *d)* e *f)*, del medesimo articolo, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 e valutati in 10,56 milioni di euro per l'anno 2026, 9,81 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e 7,035 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

In proposito, nel richiamare quanto già segnalato in ordine all'articolo 1, comma 3, si ricorda che il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato uno stanziamento pari a 114.917.731 euro per l'anno 2025, 112.229.646 euro per l'anno 2026 e a 112.165.891 euro per l'anno 2027.

Si prevede altresì che l'Amministrazione provvede al monitoraggio delle previsioni di spesa di cui al comma 2, lettere *b)*, *d)* e *f)* e, in caso di scostamento dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni, si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 12-*bis*, della legge n. 196 del 2009[105], mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023.

[105] Al riguardo, si ricorda che l'articolo 17, comma 12-*bis*, della legge di contabilità e finanza pubblica disciplina le modalità con le quali si provvede a far fronte agli eventuali scostamenti emersi in esito al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano previsioni di spesa. In base alla predetta disposizione qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, con proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera *a)* del comma 5 dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio di cui al comma 12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del

Al riguardo si rappresenta che, rispetto alla procedura prevista dall'articolo 17, comma 12-*bis*, della legge n. 196 del 2009, la disposizione non rimette l'individuazione degli stanziamenti da ridurre a successivi provvedimenti, ma provvede direttamente ad indicare lo stanziamento da ridurre in caso di scostamento degli oneri effettivi rispetto alle previsioni di spesa.

Ciò posto, si segnala che l'articolo 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità con una dotazione di euro 552.177.454 per l'anno 2024 e di euro 231.807.485 annui a decorrere dall'anno 2025. Tale Fondo, iscritto sul capitolo 857 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri reca nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato uno stanziamento pari a 433.679.335 euro per l'anno 2025, 378.644.995 euro per l'anno 2026 e a 328.644.995 euro per l'anno 2027.

Quanto alla disponibilità delle risorse utilizzate, si rileva che la disposizione in esame recepisce una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, formulata dalla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica[106]. Al riguardo, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

ARTICOLO 18

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869.

Il **Regolamento (UE) 2024/1991** sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 (sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee) reca norme destinate a contribuire, tra l'altro, al recupero a lungo termine e duraturo della biodiversità e della resilienza degli ecosistemi in tutte le

Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative. Per gli esercizi successivi a quello in corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *f)*, adottando prioritariamente misure di carattere normativo correttive della maggiore spesa.

[106] Seduta della 5ª Commissione del 26 febbraio 2025, n. 355.

zone terrestri e marine degli Stati membri attraverso il ripristino degli ecosistemi degradati. A tale riguardo, gli Stati membri definiscono e attuano interventi per ripristinare congiuntamente, quale obiettivo dell'UE, almeno il 20 per cento delle zone terrestri e marine dell'UE entro il 2030, e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050. Per quanto riguarda gli *habitat* ritenuti in cattive condizioni, elencati nel regolamento, gli Stati membri dovranno adottare misure volte a ripristinare almeno il 30 per cento entro il 2030, almeno il 60 per cento entro il 2040 e almeno il 90 per cento entro il 2050. Ciascuno Stato membro sarà tenuto a elaborare e a presentare alla Commissione, entro il 1° settembre 2026, un piano nazionale di ripristino indicante le misure ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi. La Commissione valuterà il progetto di piano nazionale di ripristino entro sei mesi dalla data di ricevimento. Gli Stati membri dovranno poi monitorare i progressi compiuti e riferire in proposito.

Il regolamento interviene anche sul regolamento 2022/869 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, modificandone l'articolo 7 (*Status* prioritario dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione), paragrafo 8.

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato[107], conferiscono una delega al Governo per l'adozione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (commi 1 e 3). Nell'esercizio della delega, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

- individuare nel Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'autorità nazionale competente designata per l'applicazione degli articoli 4 (Ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce), 5 (Ripristino degli ecosistemi marini), 6 (Energia da fonti rinnovabili), 8 (Ripristino degli ecosistemi urbani), 9 (Ripristino della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali), 10 (Ripristino delle popolazioni di impollinatori) e 13 (Messa a dimora di tre miliardi di nuovi alberi) del richiamato regolamento, e nel Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'autorità nazionale competente designata per l'applicazione dei già citati articoli 5, 10 e 13, nonché degli articoli 11 (Ripristino degli ecosistemi agricoli) e 12 (Ripristino degli ecosistemi

[107] Emendamento 6.0.500 Governo, aggiuntivo dell'articolo, successivamente modificato dai subemendamenti 6.0.500/1 (Testo 2) Rojic, Sensi, volto ad attribuire al Ministero dell'ambiente anche la competenza per l'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (non citato nella formulazione originaria dell'emendamento), e 6.0.500/2 Zanettin, Fazzone, volto a prevedere una previa intesa in sede di Conferenza unificata (e non già un parere come previsto dalla precedente formulazione).

[107] Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 350 del 18 febbraio 2025 e n. 353 del 25 febbraio 2025.

forestali), definendo le rispettive competenze per gli articoli condivisi [comma 2, lettera *a)*];
- individuare le amministrazioni competenti per l'attuazione del piano nazionale di ripristino previsto dall'articolo 14 del citato regolamento [comma 2, lettera *b)*].

Si prevede, infine, che dall'attuazione dell'articolo in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega in questione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 4).

La **relazione tecnica**, dopo aver premesso che l'articolo è volto a individuare le autorità nazionali competenti designate per l'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2024/1991, nonché le amministrazioni competenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripristino previsto dal medesimo regolamento, afferma, con riferimento al criterio di delega di cui al comma 2, lettera *a)*, che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste eserciteranno le attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con riferimento al criterio di delega di cui al comma 2, lettera *b)*, afferma che poiché tale intervento normativo prenderà a riferimento l'assetto delle competenze delle pubbliche amministrazioni previsto a legislazione vigente, i soggetti che saranno individuati potranno provvedere alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Pertanto, dall'attuazione del presente articolo, non derivano, secondo la relazione tecnica, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **Governo**, nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio del Senato[108], ha confermato che dall'emendamento e dai relativi subemendamenti, che ne hanno modificato il contenuto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La Commissione ha quindi espresso parere non ostativo sugli stessi.

Il **prospetto riepilogativo** non considera le norme in questione.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, introdotte durante l'esame al Senato, delegano il Governo ad adottare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura e che modifica il

[108] Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 350 del 18 febbraio 2025 e n. 353 del 25 febbraio 2025.

regolamento (UE) 2022/869 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee. Nell'esercizio della delega, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

- individuare nel Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'autorità nazionale competente designata per l'applicazione degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 13 del richiamato regolamento 2024/1991 e nel Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'autorità nazionale competente designata per l'applicazione degli articoli 5, 10, 11, 12 e 13 del medesimo regolamento, definendo le rispettive competenze per gli articoli condivisi;
- individuare le amministrazioni competenti per l'attuazione del piano nazionale di ripristino previsto dall'articolo 14 del citato regolamento.

Si prevede, infine, una clausola di neutralità finanziaria riferita all'attuazione dell'articolo in esame.

La relazione tecnica afferma che dall'attuazione dell'articolo medesimo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, con riferimento al primo criterio di delega, la RT afferma che i due Ministeri eserciteranno le attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con riferimento al secondo criterio di delega, essa afferma che, poiché tale intervento normativo prenderà a riferimento l'assetto delle competenze delle pubbliche amministrazioni previsto a legislazione vigente, i soggetti che saranno individuati potranno provvedere alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Tutto ciò considerato, non si hanno osservazioni da formulare, fermo restando che una verifica puntuale della clausola di invarianza finanziaria, che correda la delega in oggetto, sarà possibile solo all'atto dell'esercizio di quest'ultima, in sede di esame degli schemi di decreto legislativo che saranno trasmessi per il parere delle Commissioni competenti, anche per i profili finanziari.

ARTICOLO 19

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali

Il **Regolamento (UE) 2023/1543** disciplina l'implementazione di un sistema di accesso diretto alle prove elettroniche da parte delle autorità giudiziarie. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento, per prove elettroniche si intendono i dati relativi agli abbonati, i dati sul traffico o i dati relativi al contenuto conservati in formato elettronico da o per conto di un prestatore di servizi al momento della ricezione, di un certificato di ordine europeo di produzione (EPOC) o di un certificato di ordine europeo di conservazione (EPOC-PR).

La norma, modificata al Senato, delega il Governo ad adottare, entro i termini indicati al comma 3, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 (comma 1). Nell'esercizio della delega il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 anche i seguenti ulteriori specifici princìpi e criteri direttivi:

- individuare le autorità competenti e le procedure per l'emissione, la convalida e la trasmissione degli ordini europei di produzione (EPOC) e degli ordini europei di conservazione (EPOC-PR) o delle relative notifiche[109] (comma 2, lettera *a)*);
- coordinare, ferme le disposizioni sulla direzione delle indagini preliminari da parte del pubblico ministero, le disposizioni nazionali alle previsioni del regolamento al fine di consentire agli organi di polizia giudiziaria di emettere ordini europei di produzione in casi di emergenza [comma 2, lettera *b)*];
- prevedere che, in casi individuati da disposizioni del regolamento specificamente richiamate, quando ne faccia richiesta un'autorità competente ai sensi del medesimo regolamento, il Ministero della giustizia proceda alla trasmissione amministrativa dei certificati di ordini europei di conservazione e di produzione [comma 2, lettera *c)*];
- prevedere che, a fini di coordinamento investigativo, in ogni caso, copia dei certificati sia trasmessa al Procuratore nazionale antimafia e al Procuratore generale presso la Corte di appello se si riferiscono a procedimenti per specifici delitti individuati dalla norma[110] [comma 2, lettera *d)*];

[109] Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/1543.

[110] Rispettivamente i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* e 371-*bis*, comma 4-*bis* c.p.p. - con riferimento alle copie da inviare al Procuratore nazionale antimafia - e i delitti di cui all'articolo 118-*bis* del decreto legislativo n. 271 del 1989 (norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), con riguardo alle copie da inviare al Procuratore generale presso la Corte di appello.

- individuare le autorità giudiziarie competenti per la ricezione di un ordine europeo di produzione e di un ordine europeo di conservazione trasmessi dall'autorità di emissione ai fini della notifica o dell'esecuzione in conformità al regolamento [comma 2, lettera *e)*];
- disciplinare le modalità di informazione dell'interessato[111] definendo altresì i casi in cui l'autorità di emissione può ritardare od omettere detta informazione [comma 2, lettera *f)*];
- prevedere sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di inadempimento[112] [comma 2, lettera *g)*];
- individuare le procedure e le autorità competenti per l'irrogazione delle sanzioni, prevedendo per i destinatari della sanzione un ricorso giurisdizionale effettivo [comma 2, lettera *h)*];
- individuare le autorità giudiziarie competenti e le procedure per l'esecuzione, degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione, per conto di un altro Stato membro [comma 2, lettera *i)*];
- individuare le autorità giudiziarie competenti e le procedure per il riesame delle obiezioni motivate dei destinatari degli ordini europei di produzione[113] [comma 2, lettera *l)*];
- prevedere[114] mezzi di impugnazione effettivi a tutela della persona, i cui dati sono stati richiesti tramite un ordine europeo di produzione [comma 2, lettera *m)*];
- provvedere all'adozione delle disposizioni necessarie a garantire il tempestivo e completo adempimento degli obblighi del regolamento[115] in relazione al funzionamento e all'adattamento del sistema informatico nazionale e alla creazione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato, assicurando l'adozione di adeguate misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali [comma 2, lettera *n)*].

L'articolo 23 del regolamento (UE) 2023/1543 prevede che ciascuno Stato membro sostiene i costi di installazione, funzionamento e manutenzione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato per i quali lo Stato membro è responsabile (comma 1). Ciascuno Stato membro sostiene, altresì, i costi della creazione e dell'adattamento dei suoi sistemi informatici nazionali pertinenti per renderli interoperabili con i punti di accesso e sostiene i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi (comma 2). Le agenzie e gli organi dell'Unione sostengono i costi di installazione, funzionamento e manutenzione dei componenti che costituiscono il sistema informatico decentrato soggetti alla loro competenza (comma 3). Ciascuna agenzia e ciascun organo dell'Unione sostiene i costi della creazione e dell'adattamento dei suoi

[111] Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2023/1543.
[112] Anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge n. 689 del 1981, e all'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 234 del 2012.
[113] Conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) 2023/1543.
[114] In conformità all'articolo 18 del regolamento (UE) 2023/1543.
[115] Con riferimento al di cui al capo V dello stesso regolamento.

sistemi di gestione dei casi per renderli interoperabili con i punti di accesso e sostiene i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi (comma 4). I prestatori di servizi sostengono tutti i costi necessari per potersi integrare con successo nel sistema informatico decentrato o interagire con esso in altro modo (comma 5).

Come già evidenziato nella premessa della presente Nota di verifica (Cfr. *supra*) la 5ªCommissione del Senato, con riguardo al testo originario del provvedimento (AS 1258), ha espresso una "relazione non ostativa" nel presupposto che, con riguardo al comma 2, lettera *n)* dell'articolo in esame, la relativa autorizzazione di spesa di cui al comma 4 sia stata determinata in modo prudenziale, così da tener conto anche dei costi dell'IVA;

- prevedere la lingua o le lingue accettate per la notifica e la trasmissione di ordini europei in caso di esecuzione[116] (comma 2, lettera *o)*);
- prevedere che le autorità nazionali competenti trasmettano periodicamente dati al Ministero della giustizia ai fini del monitoraggio previsto dall'articolo 28 del regolamento (comma 2, lettera *p)*);
- prevedere la competenza del Ministero della giustizia per la registrazione, per l'elaborazione dei dati di monitoraggio a fini statistici e per la relativa trasmissione alla Commissione europea (comma 2, lettera *q)*);
- apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità del regolamento, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con esso incompatibili (comma 2, lettera *r)*).

In base al comma 3, introdotto al Senato, il Governo esercita la delega entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, eccezion fatta per l'individuazione delle autorità competenti indicate alle lettere *a)*, *e)*, *i)* e *l)* del comma 2 e per la previsione della lingua o delle lingue accettate ai sensi della lettera *o)* del medesimo comma 2, a cui provvede entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera *n)*, è autorizzata la spesa di euro 2.145.412 per il 2025 e di euro 225.840 annui a decorrere dal 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea[117] (comma 4)

Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 5).

[116] In conformità all'articolo 27 del regolamento (UE) 2023/1543.

[117] Di cui all'articolo41-*bis* della legge n.234 del 2012.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2025	**2026**	**2027**	**2025**	**2026**	**2027**	**2025**	**2026**	**2027**
Maggiori spese in conto capitale									
Installazione dei sistemi di accesso al sistema informatico decentrato (comma 2, lett. *n)*)	1,9			1,9			1,9		
Maggiori spese correnti									
Funzionamento e manutenzione dei sistemi di accesso al sistema informatico decentrato (comma 2, lett. *n)*)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Minori spese correnti									
Riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea (comma 4)	2,1	0,2	0,2	2,1	0,2	0,2	2,1	0,2	0,2

La **relazione tecnica**, rammentando che le disposizioni in esame, assieme a quelle relative all'articolo 7 (alla cui scheda si rinvia) costituiscono un pacchetto unico presentato dalla Commissione europea nel 2018 e approvato a luglio del 2023 [regolamento (UE) 1543 e direttiva (UE) 1544 del 2023)] per quanto riguarda specificamente i principi e i criteri di cui all'articolo in esame, evidenzia che il regolamento (UE) 2023/1543 consente alle autorità di accedere ai dati conservati a prescindere dal luogo in cui si trovano, attraverso l'emissione di ordini di produzione e conservazione di prove elettroniche.

Viene precisato che, a fronte dell'ordine, il fornitore di servizi o il suo rappresentante legale in un altro Stato membro sono obbligati a rispondere celermente e, in caso di emergenza, nel giro di poche ore. In questo modo si accorceranno i tempi, considerato che oggi un'ordinanza europea di indagine è eseguibile in 120 giorni ed una procedura di assistenza giudiziaria richiede in media 10 mesi. Destinatari dell'ordine potranno essere persone fisiche o giuridiche che forniscono: una o più categorie di servizi di comunicazione elettronica; nomi di dominio internet e numerazione Ip; assegnazione di indirizzi Ip; servizi di registri di nomi di dominio; altri servizi della società dell'informazione, che consentono ai loro utenti di comunicare fra di loro oppure rendono possibile la conservazione o il trattamento di dati, per conto degli utenti ai quali è fornito il servizio, quando la conservazione dei dati è una componente propria del servizio fornito all'utente. La polizia e le autorità giudiziarie degli Stati membri potranno, inoltre, richiedere un'ordinanza europea di conservazione, imponendo ad un fornitore di servizi o al suo rappresentante legale in un altro Stato membro la

conservazione di dati specifici, in vista di una successiva richiesta di produzione di dati attraverso l'assistenza giudiziaria, un'ordinanza europea di indagine o un'ordinanza europea di produzione.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni dell'articolo recanti i relativi criteri e i principi recando, in particolare, le seguenti precisazioni:

- comma 2, lettera *c)*; in merito al flusso informativo previsto dalla disposizione si rinvia, per la descrizione della previsione di tutto l'apparato di informazione e comunicazione dei provvedimenti e dei dati in essi contenuti, nonché per la valutazione degli effetti finanziari, a quanto esposto riguardo al successivo comma 2, lettera *n)*;
- comma 1, lettera *d)*; la trasmissione dei certificati prevista dalla disposizione ripercorre una prassi già consolidata presso gli uffici giudiziari, che espleteranno tale compito, per via telematica, usufruendo degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e con le risorse umane e strumentali attualmente presenti;
- comma 2, lettere dalla *e)* a *m)* e lettere *o)* e *r)*; i relativi criteri di delega riguardano materie ordinamentali e/o procedurali e non sono suscettibili di determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;
- comma 2, lettere *p)* e *q)*: il relativo flusso informatico dei dati dagli uffici giudiziari viene espletato senza aggravio di oneri per la finanza pubblica, atteso che si tratta di una forma di comunicazione che è già ampiamente realizzata tra gli uffici giudiziari, che svolgono gli adempimenti a livello istituzionale attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per quanto riguarda, altresì, la trasmissione dei dati statistici previsti per il monitoraggio, si rinvia al quadro complessivo delle risorse descritte alla lettera *n)*, in relazione al funzionamento e all'adattamento del sistema informatico nazionale e alla creazione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato.

Con riferimento all'intervento previsto al comma 2, lettera *n)* viene evidenziato che questo comporta che ciascun Stato membro adegui il proprio sistema informatizzato al fine di consentire la connettività digitale tra i sistemi giuridici nazionali e quelli degli Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2023/1543[118].

La relazione tecnica riferisce che, in merito alla quantificazione degli eventuali oneri che l'amministrazione della giustizia dovrà sostenere, è stata richiesta un'analisi tecnico-economica alla Direzione generale sistemi informativi automatizzati del Dipartimento per la transizione digitale, l'analisi statistica e le politiche di coesione.

[118] In particolare, l'articolo 23 del regolamento (UE) 2023/1543 prevede che ciascuno Stato membro sostiene i costi di installazione, funzionamento e manutenzione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato per i quali lo Stato membro è responsabile e sostiene, altresì, i costi della creazione e dell'adattamento dei suoi sistemi informatici nazionali pertinenti per renderli interoperabili con i punti di accesso, nonché i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi.

Il documento di sintesi ha fornito una analisi delle voci di costo relative all'installazione, funzionamento e manutenzione di tutte le componenti necessarie per i due casi d'uso di seguito indicati, partendo dal presupposto che il sistema decentrato a cui fa riferimento il regolamento europeo è e-CODEX e nello specifico disciplina due dei numerosi casi d'uso di e-CODEX: *European Production Order* (EPOC) e *European Preservation Order* (EPOC-PR). E-Codex è un sistema decentrato il cui sviluppo e manutenzione evolutiva è a carico ad eu-LISA, mentre l'installazione e la manutenzione (adeguativa) dei punti di accesso nazionali, che sono appunto decentrati (*Gateway* e *Connector*), rimane a carico dei singoli Stati membri collegati.

Nel documento viene, in particolare evidenziato, che il *software* di implementazione di riferimento ad oggi non è stato realizzato (il regolamento stato pubblicato su GUUE il 28 luglio 2023). I fondi eventualmente destinati alle attività dovranno essere vincolati alla disponibilità del *software* di implementazione di riferimento ed utilizzabili eventualmente anche dopo l'anno 2024.

Stima del costo del punto di accesso

La stima dei costi riportata nel prospetto a seguire è relativa alle attività di installazione, funzionamento e manutenzione di soli *Gateway* e *Connector* per ciascun caso d'uso previsto dal regolamento in oggetto (ex articolo 23 comma 1 del regolamento).

(euro)

STIMA COSTI DEL PUNTO DI ACCESSO		
Attività	**Costo in euro anno 2025**	**Costo in euro anno 2026 e a regime**
1. Installazione	20.000	0
2. Funzionamento	30.000	30.000
3. Manutenzione	6.000	6.000
TOTALE	**56.000**	**36.000**

I costi del precedente prospetto sono stimati a partire da una valutazione sulla media delle tariffe previste dai principali accordi quadro CONSIP applicabili, in relazione alle tipologie di attività previste dall'articolo 23, comma 1 del regolamento.

La stima del costo (IVA esclusa e con contingenza al 30%), per ciascun caso d'uso, si basa sui seguenti assunti:

- costo di installazione per caso d'uso, da sostenere solo il primo anno. Il costo pari ad euro 19.800 arrotondato ad euro 20.000, si basa su una tariffa media stimata di ca. 330,00 euro/giornata per 20 giornate lavorative per tre unità di personale;
- costo di funzionamento (conduzione operativa), da sostenere ogni anno. Il costo pari ad euro 29.700 arrotondato ad euro 30.000, si basa su una tariffa media stimata di ca. 330,00 euro/giornata per 45 giornate lavorative per due unità di personale;
- costo di manutenzione adeguativa, da sostenere ogni anno, pari a circa il 30% del costo sostenuto per l'installazione iniziale.

Stima dei costi per *la Reference Implementation* (RI)

Si ipotizza di usufruire del *software* di implementazione di riferimento (RI – *Reference Implementation*), pertanto vanno considerati i costi di installazione, funzionamento e manutenzione di questo *software* presso i CED ministeriali.

La relazione tecnica precisa che per la stima dei costi, essendo al momento indisponibile il *software* di implementazione di riferimento per EPOC e EPOC – PR, si è ritenuto di utilizzare un altro *software* di implementazione di riferimento che è quello relativo ai casi d'uso di e-EDES – infrastruttura standard a tre livelli - ipotizzando che ogni ambiente del *software* consisterà in 25 macchine virtuali. Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo dei costi relativi alla RI:

(euro)

REFERENCE IMPLEMENTATION		
Attività	**Costo anno 2025**	**Costo dal 2026**
1. Installazione	80.000	0
2. Funzionamento	120.000	120.000
3. Manutenzione	24.000	24.000
TOTALE	**224.000**	**144.000**

Stima dei costi per le risorse *hardware* e *software*

Si considerano per questa stima i costi *dell'hardware* (*server, repository storage*, apparati di *networking*) e i costi del *software* di base (Sistema operativo, DBMS, *software* di virtualizzazione, sistema di backup), ipotizzando un'infrastruttura fisica di produzione, una di *Disaster & Recovery* e una di backup.

A titolo esemplificativo si riportano i prospetti relativi alle stime dei costi ipotizzati per gli interventi *hardware* e software sopra descritti, nonché le fonti di riferimento per la proiezione di tali costi quali convenzione CONSIP, ordini diretti di acquisto, appalto specifico indetto dal Ministero della giustizia e bandi di gara a procedura aperta:

(euro)

INFRASTRUTTURA DI PRODUZIONE				
Costi *hardware* e *software*	**N. apparati**	**Costo unitario**	**Costo anno 2025**	**Costo dal 2026**
Hardware				
Server	8	18.076	144.608	
Storage		140.917,00	140.917,00	
Apparati *networking*	2	44.000,00	88.000,00	
Software				
Sistema operativo	8	865,00	6.920,00	6.920,00
DBMS	2	31.535,75	63.071,50	6.000,00
Software di virtualizzazione	448	266,97	119.602,56	
Middleware	5	25.917,37	129.586,85	
TOTALE			**692.705,91**	**12.920,00**

(euro)

INFRASTRUTTURA DI *DISASTER RECOVERY*				
Costi hardware e software	**N. apparati**	**Costo unitario**	**Costo anno 2025**	**Costo dal 2026**
Hardware			0	
Server	8	18.076,00	144.608,00	
Storage		140.917,00	140.917,00	
Apparati *networking*	2	44.000,00	88.000,00	
Software				
Sistema operativo	8	865,00	6.920,00	6.920
DBMS	2	31.535,75	63.071,50	6.000
Software di virtualizzazione	448	266,97	119.602,56	
Middleware	5	25.917,37	129.586,85	
TOTALE			**692.705,91**	**12.920,00**

INFRASTRUTTURA BACKUP		
Costi *hardware* e *software*	**Costo anno 2025**	**Costo dal 2026**
Hardware		
Appliance Veritas 5250 336TB	90.000	
Software		
Software Netbackup	140.000	
TOTALE	**230.000**	

La relazione tecnica evidenzia che esiste anche l'esigenza di integrare il sistema informativo nazionale in quanto i casi d'uso EPOC e EPOC – PR prevedono alcune informazioni da inserire nei *form* di ordine da inviare agli altri Stati membri. Alcuni dati, come ad esempio l'utente indagato oggetto dell'ordine di produzione o conservazione delle prove elettroniche, possono essere estratti dal sistema informativo nazionale SICP. I costi di integrazione tra il SICP e la RI sono a carico degli Stati membri, come indicato all'articolo 23, comma 1.

Sulla base di analoga esperienza di estrazione dati realizzata per il sistema del casellario europeo ECRIS, vengono riportati i costi previsti per l'integrazione di SICP con la *reference implementation*.

(euro)

COSTI INTEGRAZIONE SICP *E REFERENCE IMPLEMENTATION*		
Attività	**Costo anno 2025**	**Costo dal 2026**
Sviluppo integrazione *software*	250.000	0
Manutenzione integrazione *software*	0	20.000
TOTALE	**250.000**	**20.000**

Gli oneri relativi ai costi per le attività di installazione, funzionamento e manutenzione dei sistemi di accesso al sistema informatico decentrato per le quali ciascun Stato membro è responsabile, vengono riepilogati nel prospetto seguente.

(euro)

RIEPILOGO COSTI TOTALE INTERVENTO		
	2025	**Dal 2026**
Punto di accesso	56.000	36.000
Reference *implementation*	224.000	144.000
Hardware e *software* produzione	692.706	12.920
Hardware e *software* DR	692.706	12.920
Hardware e *software backup*	230.000	
Integrazione SW	250.000	20.000
TOTALE	**2.145.412**	**225.840**

Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera *n)*, dall'attuazione delle restanti disposizioni dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica segnala, anche in relazione al presente articolo, gli effetti positivi della norma esaminata in considerazione dell'istituzione delle nuove sanzioni penali, attualmente non previste nell'ambito dell'ordinamento nazionale, adeguate e proporzionate all'entità delle violazioni commesse dai service providers le quali, attesa la qualificazione dei medesimi come enti provvisti di personalità giuridica di diritto privato, saranno di natura pecuniaria in correlazione alle quote societarie da ciascuno possedute. Tali sanzioni, pertanto, sono suscettibili di apportare un incremento del gettito d'entrata dell'Erario, con effetti positivi sulla finanza pubblica, sebbene allo stato difficilmente quantificabili.

Il **Governo**, nel corso dell'esame al Senato[119], ha chiarito che, per quanto riguarda le attività previste dalle lettere *c), d)* ed *e)* del comma 2, il relativo impatto organizzativo per gli uffici è pienamente sostenuto a valere sugli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente, trattandosi di adempimenti, quali la custodia, la trasmissione e la notifica di informazioni, rientranti fra le attività istituzionali dell'amministrazione giudiziaria. Con riferimento alle lettere *o), p)* e *q)* del medesimo comma 2 è stato evidenziato che le attività di traduzione ed interpretariato, nonché quelle connesse all'acquisizione e all'elaborazione dei dati ai fini di monitoraggio e statistici, sono espletate ordinariamente dal personale in servizio presso i competenti uffici ministeriali e, pertanto, non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Per quanto attiene alla lettera *n),* è stato, altresì, rappresenta che la stima del costo di installazione, funzionamento e manutenzione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato, è stata calcolata al netto dell'IVA, in quanto l'imputazione della stessa potrà avvenire successivamente all'esito della valutazione del corrispondente regime applicabile. Si conferma comunque la prudenzialità delle stime effettuate ai fini della determinazione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 (comma 4 nel testo in esame) riferita agli oneri recati dalle disposizioni di cui al comma 2, lettera *n).* Viene, inoltre, confermata, inoltre, l'opportunità di garantire al personale che è impegnato nelle attività di cui sopra, una formazione ed un costante aggiornamento in

[119] Nella nota depositata presso la 5ª Commissione in risposta alle osservazioni ivi formulate. Cfr. Senato Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 304 del 11 novembre 2024.

materia di sicurezza cibernetica. Tale prospettiva potrà essere garantita, rispettivamente dalla competente Direzione generale del personale del Ministero della giustizia, per ciò che concerne la formazione del personale tecnico/amministrativo, e dalla Scuola Superiore della magistratura, per ciò che concerne la formazione del personale di magistratura, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e iscritte sul bilancio autonomo della Scuola, attraverso la riprogrammazione delle annuali attività formative. Per quanto attiene agli effetti attesi sui saldi di finanza pubblica, è stato segnalato che la spesa d'investimento prevista per l'acquisizione della nuova infrastruttura informatica in termini di *hardware* e *software* dedicati, è prevista nel corso del 2025, mentre per le annualità successive si prevede di sostenere le sole spese di gestione, assistenza e manutenzione evolutiva della predetta infrastruttura, che possono essere considerate quali spese di natura corrente.

In relazione alla copertura finanziaria disposta dalla norma è stata confermata la disponibilità delle relative risorse.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, modificata e integrata al Senato, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543, relativo agli ordini europei di produzione (EPOC) e di conservazione (EPOC-PR) delle prove elettroniche nei procedimenti penali.

Si rammenta che l'articolo 7 del provvedimento in esame (alla cui scheda si rinvia) reca la delega legislativa per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2023/1544 recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali. Tale direttiva, come precisato dalla relazione tecnica, costituisce assieme al regolamento (UE) 2023/1543 un pacchetto unico finalizzato a disciplinare l'acquisizione di prove digitali detenute da prestatori di servizi stabiliti o rappresentati nella giurisdizione di un altro Stato membro.

Nell'esercizio della delega il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 anche ulteriori specifici princìpi e criteri direttivi, tra i quali: l'individuazione delle autorità competenti e le procedure concernenti il rilascio e la gestione dei suddetti ordini europei [comma 2, lettera *a)*]; il coordinamento delle disposizioni nazionali con quelle del regolamento per consentire l'attività degli organi di polizia giudiziaria di emettere ordini europei di produzione in casi di emergenza [comma 2, lettera *b)*]; la definizione di una disciplina di trasmissione amministrativa dei certificati degli ordini europei [comma 2, lettera *c)*]; la previsione di specifiche misure di coordinamento informativo col

Procuratore nazionale antimafia e col Procuratore generale presso la Corte di appello [comma 2, lettera *d)*]; l'individuazione delle autorità giudiziarie competenti per la ricezione degli ordini trasmessi dall'autorità di emissione di altri Stati membri e per il riesame delle obiezioni dei destinatari degli ordini europei di produzione [comma 2, lettera *e)*, *i) e l)*]; la definizione delle modalità di informazione dell'interessato [comma 2, lettera *f)*]; la previsione di sanzioni amministrative in caso di inadempimento, con l'individuazione delle procedure e delle autorità competenti per l'irrogazione delle stesse, nonché dei mezzi di impugnazione a tutela della persona [comma 2, lettera *g)*, *h*) e m*)]; la previsione della lingua o delle lingue accettate per la notifica e la trasmissione degli ordini [comma 2, lettera *o)*]; la definizione di una disciplina per il monitoraggio statistico dell'attuazione del regolamento, i cui esiti sono trasmessi alla Commissione europea, da effettuare da parte del Ministero della giustizia sulla base dei dati inviati dalle autorità nazionali competenti [comma 2, lettere *p)*, *q)* e *r)*].

Viene, altresì, prescritto l'adempimento degli obblighi del regolamento concernenti il funzionamento e l'adeguamento del sistema informatico nazionale e la creazione di punti di accesso ad un sistema informatico decentrato, con l'adozione di misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali [comma 2, lettera *n)*]. Per l'attuazione della disposizione da ultimo citata è autorizzata la spesa di euro 2.145.412 per il 2025 e di euro 225.840 annui a decorrere dal 2026 (comma 4). Dall'attuazione delle restanti disposizioni dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 5).

Ciò posto, con riguardo al principio e criterio direttivo di cui al comma 2, lettera *n)*, concernente l'adeguamento del sistema informatico nazionale e la creazione di punti di accesso ad un sistema informatico decentrato, non si formulano osservazioni alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica che quantificano gli oneri per l'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi informatici coerentemente con quanto prescritto dal regolamento che all'articolo 23 che pone a carico di ciascuno Stato membro i medesimi oneri.

Si prende atto, altresì, di quanto affermato dal Governo al Senato: in particolare, in tale sede, il Governo, sebbene abbia evidenziato che la stima dei costi di installazione, funzionamento e manutenzione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato, sia stata effettuata al netto dell'IVA, in quanto l'imputazione della stessa potrà avvenire successivamente all'esito della valutazione del corrispondente regime applicabile, ha confermato comunque la prudenzialità della quantificazione degli stessi ai fini della determinazione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4.

Con riguardo alle attività di formazione del personale in materia sicurezza cibernetica, al Senato è stato, inoltre, chiarito che questa potrà essere garantita, rispettivamente dalla competente Direzione generale del personale del Ministero della giustizia, per ciò che concerne la formazione del personale tecnico/amministrativo, e dalla Scuola Superiore della magistratura, per ciò che concerne la formazione del personale di magistratura, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e iscritte sul bilancio autonomo della Scuola, attraverso la riprogrammazione delle annuali attività formative.

Nulla da osservare in merito ai restanti principi e criteri direttivi, considerato quanto riferito dalla relazione tecnica, a certificazione della relativa neutralità finanziaria, e degli ulteriori elementi di valutazione forniti nel corso dell'esame al Senato a conferma della medesima neutralità finanziaria.

In particolare, al Senato è stato chiarito che per le attività previste dalle lettere *c), d)* ed *e)* del comma 2, l'impatto organizzativo per gli uffici sarà sostenuto a valere sugli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente, trattandosi di adempimenti, quali la custodia, la trasmissione e la notifica di informazioni, rientranti fra le attività istituzionali dell'amministrazione giudiziaria. Con riferimento alle lettere *o), p)* e *q)* del medesimo comma 2 è stato evidenziato che le attività di traduzione ed interpretariato, nonché quelle connesse all'acquisizione e all'elaborazione dei dati ai fini di monitoraggio e statistici, saranno espletate ordinariamente dal personale in servizio presso i competenti uffici ministeriali e, pertanto, non comporteranno oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Si segnala, infine, che la relazione tecnica riferisce che le disposizioni sono suscettibili di produrre anche effetti positivi per la finanza pubblica, allo stato non quantificabili, correlati al maggior gettito derivante dalle nuove sanzioni di natura pecuniaria previste in relazione ad eventuali inadempimenti da parte dei *service providers*. Al riguardo non si formulano osservazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell'articolo 19 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera *n)*, del medesimo articolo, pari a 2.145.412 euro per l'anno 2025 e a 225.840 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

In proposito, nel richiamare quanto già evidenziato in ordine alle dotazioni del medesimo Fondo con riferimento all'articolo 1, comma 3, si prende atto che, nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, con una nota depositata presso la Commissione Bilancio[120], il Governo ha confermato la disponibilità delle risorse utilizzate. Non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.

ARTICOLO 20

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, nonché alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del trasporto su strada.

Il **Regolamento (CE) n. 1071/2009** disciplina l'accesso alla professione di trasportatore su strada e l'esercizio della stessa. Esso stabilisce, tra l'altro, requisiti per l'esercizio della professione e prevede che gli Stati membri designino una o più autorità competenti con il compito di svolgere attività di autorizzazione e monitoraggio, tra le quali rientra, tra le altre, anche l'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada. Il regolamento prevede, altresì, che ciascun paese dell'Unione europea sia tenuto a predisporre un registro elettronico nazionale delle imprese autorizzate a operare nel settore del trasporto su strada.

Il citato regolamento è stato successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2020/1055, che ha aggiornato le norme relative all'accesso alla professione di trasportatore su strada al fine di contrastare il fenomeno delle società di comodo e le distorsioni della concorrenza.

[120] Seduta della 5ª Commissione dell'11 novembre 2024.

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato[121], conferiscono una delega al Governo per l'adozione, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di due regolamenti europei relativi all'attività di trasporto su strada: il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, e il regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020 (comma 1).

Il Governo, nell'esercizio della delega, è tenuto a osservare, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, i seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici (comma 2):

- apportare alla normativa vigente le modificazioni e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione dei richiamati regolamenti, nonché a garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare [lettera *a)*];
- provvedere alla semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi all'attività di trasporto su strada e allo snellimento delle relative procedure, con particolare riferimento all'accertamento della sussistenza e alla verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada [lettera *b)*].

Si prevede, infine, che dall'attuazione dell'articolo in questione non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'amministrazione interessata provveda ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3).

La **relazione tecnica**, dopo aver richiamato la finalità della disposizione, afferma che quest'ultima ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria contenuta nel comma 3, che stabilisce espressamente che l'amministrazione interessata provvede all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica precisa, inoltre, che le modifiche introdotte dai richiamati regolamenti, e per le quali si rende necessario l'adeguamento e il coordinamento della normativa nazionale, non prevedono ulteriori adempimenti o oneri a carico delle amministrazioni competenti, riguardando tali modifiche le condizioni e i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada e rimanendo sostanzialmente invariati gli strumenti informatici e le procedure di verifica e controllo di tali condizioni e requisiti, già previsti, a legislazione vigente. Si

[121] Emendamento 7.0.100 Governo, aggiuntivo dell'articolo in esame.

chiarisce, infine, che eventuali aggiornamenti di tali strumenti e procedure saranno effettuati dalle competenti amministrazioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente[122].

Il **Governo**, nel corso dell'esame del disegno di legge presso la Commissione Bilancio del Senato[123], ha espresso una valutazione non ostativa su questo e altri emendamenti, confermando l'assenza di effetti finanziari ovvero la sostenibilità della clausola di invarianza ove prevista. La Commissione ha quindi espresso parere non ostativo.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, introdotte durante l'esame al Senato, delegano il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di due regolamenti europei relativi all'attività di trasportatore su strada: il regolamento (CE) n. 1071/2009 e il regolamento (UE) 2020/1055. Il Governo, nell'esercizio della delega, è tenuto a osservare, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, i seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici:

- apportare alla normativa vigente le modificazioni e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione dei richiamati regolamenti, nonché a garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare;

---

[122] Si segnala che nella relazione illustrativa dell'emendamento aggiuntivo dell'articolo in esame si evidenziava come la proposta mutuasse in parte quanto già previsto dall'articolo 20 della legge n. 127 del 2022 (Legge di delegazione europea 2021), che aveva delegato il Governo ad adeguare la normativa nazionale ad una pluralità di regolamenti europei in materia di trasporto su strada di merci e persone, tra i quali anche i regolamenti 1071/2009 e 1055/2020. Essendo scaduto ad agosto 2023 il termine di 12 mesi previsto per l'esercizio della delega preivsta dalla citata legge, permane la necessità di regolare gli aspetti inerenti alle verifiche in ordine ai requisiti previsti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada.
A tal riguardo, si evidenzia che nella relazione tecnica riferita al succitato articolo della legge di delegazione europea 2021 (AC 3208-B – Camera dei deputati – V Commissione permanente – allegato 2 al resoconto della seduta del 2 agosto 2022) – che si riferiva effettivamente a una pluralità più ampia di regolamenti europei in tema di trasporto su strada – si affermava che, considerata la complessità della riforma, non era possibile, allo stato, procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega. Nelle relazioni tecniche a corredo degli schemi dei citati decreti, sarebbe stato dato conto della loro neutralità finanziaria, ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della relativa copertura finanziaria.

[123] Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 352 del 19 febbraio 2025.

- provvedere alla semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi all'attività di trasporto su strada e allo snellimento delle relative procedure, con particolare riferimento all'accertamento della sussistenza e alla verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada.

Le disposizioni sono corredate di una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dell'articolo in esame.

La relazione tecnica afferma che le norme hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con la citata clausola di invarianza finanziaria.

> Le modifiche introdotte dai richiamati regolamenti, e per le quali si rende necessario l'adeguamento e il coordinamento della normativa nazionale in tale materia, non prevedono, come chiarito dalla relazione tecnica, ulteriori adempimenti o oneri a carico delle amministrazioni competenti, riguardando tali modifiche le condizioni e i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada e rimanendo sostanzialmente invariati gli strumenti informatici e le procedure di verifica e controllo di tali condizioni e requisiti, già previsti, a legislazione vigente. La RT precisa, altresì, che eventuali aggiornamenti di tali strumenti e procedure saranno effettuati dalle competenti amministrazioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Ciò premesso, preso atto dei contenuti della relazione tecnica e della menzionata clausola di invarianza finanziaria, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 21

Delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/2631, relativo alle obbligazioni verdi europee e all'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità

Le norme delegano il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità (comma 1).

Nell'esercizio della delega, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici (comma 2):

- apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le modifiche e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2023/2631 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti, comprese quelle relative all'offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita di prodotti finanziari e alle operazioni di cartolarizzazione [lettera *a)*];
- attribuire alla CONSOB, quale autorità nazionale competente ai sensi del regolamento (UE) 2023/2631, i poteri di vigilanza, di indagine e cautelari previsti dal medesimo regolamento, tenuto conto dei poteri di cui essa già dispone ai sensi della legislazione vigente [comma 2, lettera *b)*];
- con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal regolamento (UE) 2023/2631: attribuire alla CONSOB il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative previste dall'articolo 49 del regolamento (UE) 2023/2631 per le violazioni di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo; stabilire l'importo delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) 2023/2631 prevedendo, fermi restando i massimi edittali ivi indicati, minimi edittali comunque non inferiori ad euro 5.000; coordinare, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) 2023/2631, le disposizioni sanzionatorie introdotte in attuazione del medesimo regolamento con quelle nazionali vigenti [comma 2, lettera *c)*];
- disciplinare forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra la CONSOB, la Banca d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), ai fini dello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, anche ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge n. 262 del 2005[124], recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari [comma 2, lettera *d)*];
- prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB, ove opportuno e nel rispetto delle competenze ad essa spettanti, nell'ambito e per le finalità previste dal regolamento (UE) 2023/2631 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento, anche al fine di stabilire le modalità procedurali della notifica

[124] In particolare, l'articolo 20, comma 1, della legge n. 262 del 2005 stabilisce che la Banca d'Italia, la CONSOB, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite anche attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di comitati di coordinamento.

da parte dell'emittente, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2631 [comma 2, lettera *e)*].

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. (comma 3).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che il citato regolamento (UE) 2023/2631 innova il quadro normativo nazionale in materia di obbligazioni verdi europee e di informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità, introducendo uno standard europeo di *green bond*, a cui si ricollegano specifici obblighi di *reporting* e un'apposita architettura di vigilanza. La relazione tecnica ricorda, altresì, che la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) è autorità nazionale competente per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e l'esercizio della potestà sanzionatoria ai sensi del suddetto regolamento. Pertanto, essa, avendo un bilancio autonomo e godendo della più ampia indipendenza finanziaria, procederà a svolgere le attività previste servendosi delle dotazioni di cui dispone per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Con riguardo a quanto previsto dai criteri direttivi di cui alla lettera *c)*, relativi alla disciplina delle sanzioni previste dal regolamento (UE) 2023/2631, viene rammentato che gli oneri per le attività connesse all'irrogazione di sanzioni o altre misure amministrative da parte della CONSOB sono interamente a carico dell'autorità di vigilanza che vi provvede esclusivamente con le risorse derivanti dalle contribuzioni corrisposte dai soggetti vigilati. La RT chiarisce, inoltre, che le forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, previste dal criterio direttivo di cui alla lettera *d)*, rientrano tra le attività istituzionali delle amministrazioni interessate dall'attuazione della disposizione e saranno pertanto svolte con le risorse strumentali, finanziarie e umane proprie, senza oneri a carico della finanza pubblica. Dalla disposizione, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la disposizione in esame delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2631, relativo alle obbligazioni verdi europee e all'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità. Nell'esercizio della delega, il

Governo osserva, princìpi e criteri direttivi specifici, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, tenuto conto che:

- la relazione tecnica afferma che la CONSOB, autorità competente per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e l'esercizio della potestà sanzionatoria ai sensi del regolamento in parola, procederà a svolgere le attività previste dagli specifici principi e criteri direttivi dianzi citati servendosi delle dotazioni di cui dispone per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;
- la CONSOB e le altre autorità coinvolte (Banca d'Italia, IVASS e COVIP) non rientrano nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni;
- le disposizioni sono assistite da una specifica clausola di invarianza finanziaria.

ARTICOLO 22

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, e del regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo, nonché per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo

Il **Regolamento (UE) 2023/2859** (cosiddetto regolamento istitutivo ESAP), che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, è finalizzato a contribuire all'integrazione dei servizi finanziari e dei mercati dei capitali dell'Unione, fornendo un facile accesso centralizzato alle informazioni pubbliche sulle entità e sui loro prodotti, definito punto di accesso unico europeo (ESAP).

Il **Regolamento (UE) 2023/2869** (cosiddetto regolamento Omnibus) e la **Direttiva (UE) 2023/2864** (cosiddetta direttiva Omnibus), che modificano, rispettivamente, taluni regolamenti e direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo, sono finalizzati

all'armonizzazione dei requisiti di divulgazione delle informazioni pubbliche che dovrebbero essere accessibili attraverso il punto di accesso unico europeo (ESAP).

Le norme conferiscono una delega al Governo per l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, di decreti legislativi volti all'adeguamento della normativa nazionale alle previsioni contenute nel regolamento (UE) 2023/2859, e nel regolamento (UE) 2023/2869, nonché per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 (comma 1). È stabilito, altresì, che, nell'esercizio della citata delega, fermo restando il rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici (comma 2):

- apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria contenute nel TUF[125], le modifiche e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2023/2864 e l'attuazione dei regolamenti (UE) 2023/2859 e 2023/2869, nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare [lettera *a)*];
- designare gli organismi di raccolta, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2023/2859, per lo svolgimento dei compiti previsti dagli articoli 3 e 5 del medesimo regolamento e dalle discipline dell'Unione europea richiamate dalla direttiva (UE) 2023/2864 e dal regolamento (UE) 2023/2869, tenendo conto delle funzioni attualmente spettanti alle diverse autorità competenti nei settori interessati e assicurare che gli stessi organismi dispongano dei poteri e degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle disposizioni europee di cui al presente articolo [lettera *c)*];
- prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità interessate, secondo le rispettive competenze [lettera *d)*];
- disciplinare, ove occorrenti, forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la CONSOB, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP, ai fini dello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali [lettera *e)*].

Le norme, infine, recano una clausola di invarianza finanziaria, che stabilisce, da un lato, che dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, dall'altro, che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al medesimo articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

[125] Di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.

La **relazione tecnica** asserisce che – in base a quanto disposto dalla direttiva (UE) 2023/2864 la quale, insieme ai regolamenti (UE) 2023/2859 e 2023/2869, compone il "pacchetto legislativo ESAP" – gli Stati membri sono tenuti ad adottare e pubblicare entro il 10 gennaio 2026 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla medesima. La RT spiega, inoltre, che il citato pacchetto legislativo ESAP ha l'obiettivo di fornire un accesso gratuito e centralizzato a livello UE per le informazioni finanziarie e non finanziarie, principalmente informazioni sulle attività economiche e sui prodotti delle società ed entità previste dall'Allegato al regolamento istitutivo[126]. In generale – prosegue sul punto la RT – si tratta in larga misura delle medesime informazioni già scambiate a livello nazionale, secondo diversi obblighi normativi di recepimento di regolamenti e direttive europee. In tale ambito, ESAP intende favorire la creazione di una solida, efficace e facilmente utilizzabile infrastruttura digitale europea, ma non introduce nuovi obblighi informativi rispetto a quelli già esistenti, nella prospettiva di contribuire ad integrare maggiormente i servizi finanziari e i mercati dei capitali nel mercato unico, oltre a promuovere lo sviluppo di mercati dei capitali di minori dimensioni, conferendo loro maggiore visibilità e opportunità di allocazione degli investimenti. Inoltre, il pacchetto legislativo intende facilitare l'accesso al capitale da parte delle società non quotate, comprese le PMI, le quali possono rendere disponibili altre informazioni addizionali su base volontaria. Nel contesto nazionale, con riferimento al criterio direttivo di cui al comma 2, lettera *b)* (individuazione degli organismi di raccolta), la RT chiarisce che saranno le Autorità di vigilanza nazionali (CONSOB, Banca d'Italia, IVASS, COVIP) a svolgere il ruolo di organismi di raccolta e svolgeranno le attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nel quadro del loro bilancio istituzionale. Parimenti, le sopra menzionate Autorità, nonché il Ministero dell'economia e delle finanze, assicureranno forme di coordinamento e di collaborazione, prevalentemente mediante scambio di informazioni. Tali attività, peraltro – conclude sul punto la RT – sono tutte riconducibili alle competenze istituzionali delle predette Autorità e, pertanto, dal criterio direttivo di cui alla lettera *e)* non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame conferiscono una delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi volti all'adeguamento della normativa nazionale alle previsioni contenute nel regolamento (UE) 2023/2859 (cosiddetto regolamento istitutivo ESAP), e nel regolamento (UE) 2023/2869 (cosiddetto regolamento Omnibus), nonché per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 (cosiddetto

[126] Regolamento 2023/2859.

direttiva Omnibus) (comma 1). È, altresì, stabilito che, nell'esercizio della citata delega, fermo restando il rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, il Governo è tenuto a osservare princìpi e criteri direttivi specifici, quali l'adeguamento della normativa vigente per assicurare la corretta e integrale applicazione delle disposizioni delle menzionate fonti unionali, la designazione degli organismi deputati alla raccolta e alla conservazione delle informazioni trasmesse dai soggetti, tenendo conto delle funzioni attualmente spettanti alle diverse autorità competenti nei settori interessati, e per assicurare che gli stessi organismi dispongano dei poteri e degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle citate disposizioni europee, nonché la disciplina, ove occorrente, delle forme di coordinamento e di collaborazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la CONSOB, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP, ai fini dello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali (comma 2). È prevista, inoltre, un'apposita clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega conferita dalle norme in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3).

La relazione tecnica precisa che, nel contesto nazionale, con riferimento al criterio direttivo di cui al comma 2, lettera *b)* (individuazione degli organismi di raccolta), saranno le Autorità di vigilanza nazionali (CONSOB, Banca d'Italia, IVASS, COVIP) a svolgere il ruolo di organismi di raccolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nel quadro del loro bilancio istituzionale. Parimenti, dal momento che le forme di coordinamento e di collaborazione assicurate dalle menzionate Autorità e dal Ministero dell'economia e delle finanze sono riconducibili alle competenze istituzionali di tali enti, la RT conclude che dal criterio direttivo di cui al comma 2, lettera *e)*, non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo non si formulano osservazioni, tenuto conto delle informazioni fornite dalla relazione tecnica e del fatto che CONSOB, Banca d'Italia, IVASS, COVIP non rientrano nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni.

ARTICOLO 23

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi

Le norme conferiscono al Governo delega per l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, dei decreti legislativi volti ad adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, avente ad oggetto la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di Paesi terzi (comma 1).

Nell'esercizio della predetta delega il Governo osserva i principi e i criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nonché ulteriori principi e criteri specifici, tra cui si segnalano i seguenti (comma 2):

- modificare il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, per dare attuazione al regolamento (UE) 2023/2845 e garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per i settori interessati [lettera *a)*];
- conferire alla Banca d'Italia e alla CONSOB i poteri di vigilanza previsti dal regolamento (UE) 2023/2845, secondo il riparto di funzioni previsto dal titolo II-*bis* della parte III del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, che contiene la disciplina dei depositari centrali e delle attività di regolamento e di gestione "accentrata" [lettera *b)*];
- designare la CONSOB quale autorità competente a istituire e presiedere il collegio delle autorità di vigilanza, di cui all'articolo 24-*bis* del regolamento (UE) n. 909/2014, introdotto dall'articolo 1, punto 12), del regolamento (UE) 2023/2845, qualora ricorrano le condizioni che ne comportano l'obbligo di costituzione [lettera *c)*];
- attribuire alla CONSOB gli obblighi di comunicazione all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 909/2014 (che disciplina la libertà di emissione in un sistema di deposito "accentrato" - CSD autorizzato nell'Unione) come modificato dall'articolo 1, punto 23), del regolamento (UE) 2023/2845 [lettera *d)*];
- prevedere che gli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata possano essere esclusi dal sistema, nel caso di apertura di una procedura di

liquidazione giudiziale, di liquidazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa a carico dell'emittente, apportando le necessarie modifiche alla legislazione vigente e attribuendo alla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, il potere di emanare disposizioni attuative ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, salvaguardando, altresì, la posizione del titolare dello strumento finanziario [lettera *e)*].

Dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l'attuazione, l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2031/2845. A tal fine, precisa la RT, i criteri e i principi di delega, ulteriori rispetto a quelli generali previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, consentiranno al Governo, tramite uno o più decreti legislativi, di realizzare la predetta attività di attuazione e coordinamento. Inoltre, la RT chiarisce che le Autorità che, a livello nazionale, per effetto dei provvedimenti attuativi della delega, svolgeranno le funzioni previste dal regolamento (UE) 2023/2845 procederanno a effettuare tali attività, nei confronti di soggetti già sottoposti alla loro vigilanza, tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Più specificatamente, per quanto concerne la CONSOB, designata quale Autorità competente a istituire e a presiedere il collegio, nonché a effettuare le comunicazioni all'ESMA e alla Banca d'Italia, la RT precisa che il riparto e lo svolgimento di funzioni avverrà sulla base di quanto già previsto a livello nazionale dall'articolo 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (cosiddetto riparto per finalità), che attribuisce, alla prima, la tutela in materia di trasparenza delle condotte e, alla seconda, le prerogative in materia di salvaguardia della stabilità. La RT afferma che dalle misure di attuazione non deriveranno oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la Banca d'Italia e la Consob dispongono di un bilancio autonomo e godono di indipendenza finanziaria. La Banca d'Italia e la Consob provvederanno all'adempimento dei compiti e delle funzioni previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dalle disposizioni in esame, conclude la RT, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame conferiscono al Governo una delega per l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, dei decreti legislativi per adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 avente ad oggetto la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di Paesi terzi.

Nell'esercizio della predetta delega il Governo osserva i principi e i criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nonché ulteriori principi e criteri specifici, tra cui si segnalano:

- il conferimento alla Banca d'Italia e alla CONSOB dei poteri di vigilanza previsti dal regolamento (UE) 2023/2845, secondo il riparto di funzioni previsto dal titolo II-*bis* della parte III del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, che contiene la disciplina dei depositari centrali e delle attività di regolamento e di gestione "accentrata" (lettera *b)*);
- la designazione della CONSOB quale autorità competente a istituire e presiedere il collegio delle autorità di vigilanza, di cui all'articolo 24-*bis* del regolamento (UE) n. 909/2014, come introdotto dall'articolo 1, del regolamento (UE) 2023/2845, qualora ricorrano le condizioni che ne comportano l'obbligo di costituzione (lettera *c)*);
- l'attribuzione alla CONSOB degli obblighi di comunicazione all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 909/2014 (che disciplina la libertà di emissione in un sistema di deposito "accentrato" - CSD autorizzato nell'Unione), come modificato dal regolamento (UE) 2023/2845 (lettera *d)*).

È inoltre prevista una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le autorità interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica conferma che dall'attuazione dei criteri di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la Banca d'Italia e la Consob dispongono di un bilancio autonomo e godono di indipendenza finanziaria, precisando, inoltre, che le due predette Autorità provvederanno all'adempimento dei compiti e delle funzioni previste dalla delega in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione del fatto che le attività previste dalle norme in esame sono demandate a Banca d'Italia e CONSOB che non rientrano nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni e che, come precisato dalla RT, dispongono di autonomia di bilancio e indipendenza finanziaria.

ARTICOLO 24

Delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/988, relativo alla sicurezza generale dei prodotti di consumo immessi o messi a disposizione sul mercato

Le norme delegano il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti di consumo immessi o messi a disposizione sul mercato (comma 1).

Nell'esercizio della delega, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici (comma 2):

- apportare le necessarie abrogazioni, modificazioni e integrazioni al codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del regolamento (UE) 2023/988 ed effettuare il coordinamento delle residue disposizioni anche con riferimento al sistema RAPEX/*Safety Gate*[127] e al *Safety Business Gateway*[128], ferme restando le competenze per categoria di prodotti, non coperti dalle norme armonizzate, in capo a ciascuna autorità di vigilanza del mercato, così come individuata dal decreto legislativo n. 157 del 2022 [comma 2, lettera *a)*];

[127] Piattaforma gestita dalla Commissione europea per la notifica e lo scambio di informazioni sui prodotti pericolosi.
[128] Piattaforma gestita dalla Commissione europea tramite cui gli operatori economici possono adempiere l'obbligo di avvisare le autorità e i consumatori riguardo a prodotti pericolosi e incidenti.

Si ricorda che le autorità di vigilanza del mercato individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 157 del 2022, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020, nonché la semplificazione e il riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato, sono le seguenti: Ministero dello sviluppo economico; Ministero della salute; Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Ministero dell'interno; Ministero della transizione ecologica; Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

- garantire la coerenza con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza del mercato e conformità dei prodotti, di cui al decreto legislativo n. 157 del 2022 [comma 2, lettera *b)*];
- aggiornare il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza generale dei prodotti e integrare le nuove fattispecie sanzionatorie derivanti dall'attuazione del regolamento (UE) 2023/988, anche in relazione alle diverse fasi della filiera commerciale e ai soggetti coinvolti, ferme restando le competenze per categorie di prodotti, non coperti dalle norme armonizzate, in capo a ciascuna autorità di vigilanza del mercato, così come individuata dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157 [comma 2, lettera *c)*];
- individuare, nelle ipotesi di prodotti forniti *online* o attraverso altri mezzi di vendite a distanza, i soggetti responsabili della catena di fornitura nei confronti dei quali possono essere irrogate le sanzioni e imposte le altre misure amministrative per le violazioni commesse [comma 2, lettera *d)*];
- prevedere una disciplina transitoria per assicurare la commerciabilità dei prodotti immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2024 (data di applicazione del regolamento (UE) 2023/988), conformemente alla previgente direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001 [comma 2, lettera *e)*];
- prevedere, previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate a seguito dell'irrogazione delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla suddetta lettera *c)*, agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza del mercato ai sensi del decreto legislativo n. 157 del 2022, per essere destinate al potenziamento della vigilanza sul mercato. È stabilito, inoltre, che per le autorità di vigilanza che non sono amministrazioni centrali la riassegnazione avviene in capo all'amministrazione centrale titolare delle attività di indirizzo, vigilanza e controllo per il successivo trasferimento alle medesime autorità [comma 2, lettera *f)*];

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e afferma che i principi e criteri direttivi specificati dalle norme in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Riguardo, in particolare, al criterio di delega di cui alla suddetta lettera *f)*, che prevede, previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate, a seguito della irrogazione delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie, agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza del mercato per l'attuazione del regolamento, per essere destinate al potenziamento della vigilanza sul mercato, la relazione tecnica afferma che detto criterio non comporta impatti sulla finanza pubblica a legislazione vigente, in quanto le nuove sanzioni costituiscono una nuova entrata e la loro riassegnazione alle autorità di vigilanza finanzierà i maggiori costi derivanti dall'implementazione del sistema dei controlli. Le somme derivanti dal pagamento delle nuove sanzioni verranno riassegnate a ciascuna delle autorità di vigilanza che abbiano irrogato le medesime sanzioni. In particolare, per le autorità di vigilanza non amministrazioni centrali, la riassegnazione avviene in capo all'amministrazione centrale titolare delle attività di indirizzo, vigilanza e controllo per il successivo trasferimento alle medesime autorità. Ne deriva pertanto l'invarianza finanziaria della disposizione.
Con riguardo al comma 3, la relazione tecnica riferisce, altresì, che le sanzioni che si intendono introdurre costituiscono un sistema sanzionatorio completamente nuovo, che non presenta carattere ricognitivo di preesistenti sanzioni, non essendo già previsto, a legislazione vigente, l'apparato sanzionatorio per i casi di violazione degli obblighi di cui al regolamento (UE) 2023/988. Ciò al fine di evitare duplicazioni e conseguenti possibili contenziosi. La RT specifica, a questo riguardo, che gli importi non possono essere prudenzialmente quantificati, trattandosi di un regime di nuova istituzione. Da ultimo, la RT conferma la ripartizione delle competenze delle autorità di vigilanza già attribuite dal decreto legislativo. n. 157 del 2022, relativo alla vigilanza sui singoli prodotti, non determinandosi, pertanto, un onere a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988, relativo alla sicurezza generale dei prodotti di consumo immessi o messi a disposizione sul mercato, prescrivendo, in particolare, l'aggiornamento del quadro sanzionatorio in caso di violazione delle relative disposizioni [comma 2, lettera *c)*]. Si prevede che le entrate derivanti dell'irrogazione delle suddette nuove

sanzioni amministrative pecuniarie sono riassegnate, previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza del mercato già individuate a normativa vigente[129], per essere destinate al potenziamento della vigilanza sul mercato [comma 2, lettera *f)*]. La disposizione è corredata, infine, da una specifica clausola di neutralità finanziaria (comma 3), in base alla quale dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le autorità interessate provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si evidenzia che la relazione tecnica, nel rilevare che le norme in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, afferma, con riferimento al comma 2, lettera *f)*, che i maggiori costi per le autorità pubbliche di vigilanza derivanti dall'implementazione del sistema dei controlli saranno finanziati mediante le entrate derivanti dalle nuove sanzioni pecuniarie correlate all'attuazione del regolamento in parola. Per altro la stessa relazione tecnica evidenzia come tali entrate non siano state quantificate per ragioni prudenziali, essendo le stesse associate a un regime sanzionatorio di nuova istituzione. In proposito, nel prendere atto di quanto rappresentato dalla relazione tecnica, appare necessario chiarire se il quadro degli adempimenti riconducibili alle suddette autorità di vigilanza del mercato, poiché coerente con le funzioni istituzionali già attribuite alle stesse a legislazione vigente, possa essere realizzato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, conformemente a quanto prescritto dalla clausola di invarianza finanziaria, senza far ricorso quindi alle entrate derivanti dal nuovo apparato sanzionatorio posto che tali entrate non appaiono idonee per essere utilizzate a copertura di nuovi oneri sia perché di ammontare incerto sia perché esse potrebbero affluire agli enti interessati anche in esercizi finanziari successivi a quelli in cui gli oneri si manifestano.

In merito a tale profilo appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

[129] Ai sensi del decreto legislativo n. 157 del 2022.

ARTICOLO 25

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753.

Il **Regolamento (UE) 2023/2411** istituisce un sistema di protezione delle indicazioni geografiche dell'Unione europea per i prodotti artigianali e industriali, integrando, in tal modo, la protezione già esistente a livello di normativa unionale per le indicazioni geografiche nel settore agricolo. Esso persegue obiettivi quali una registrazione semplice ed efficiente delle indicazioni geografiche che tenga conto dell'adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale, una garanzia di autenticità dei prodotti designati da un'indicazione geografica, controlli efficaci relativi ai prodotti artigianali e industriali.

Le norme, modificate al Senato, conferiscono una delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001[130] e (UE) 2019/1753[131] (comma 1).

Il Governo, nell'esercizio della delega, osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, i seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici (comma 2):

- individuare il Ministero delle imprese e del *made in Italy* quale autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, ai sensi dell'articolo 12 del richiamato regolamento (Designazione dell'autorità competente), assicurando che alla stessa siano attribuite le relative funzioni nel rispetto degli articoli 13 (Presentazione della domanda), 14 (Esame della domanda da parte dell'autorità competente), 15 (Procedura nazionale di opposizione) e 16 (Decisione adottata nel quadro della fase nazionale) dello stesso [lettera *a)*];

L'articolo 12 del regolamento (UE) 2023/2411 stabilisce che ogni Stato membro debba designare un'autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, cui competono anche le procedure relative a modifiche del disciplinare di produzione o alla cancellazione della registrazione. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione e

[130] Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione europea.

[131] Regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.

all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), entro il 1° dicembre 2025, i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti designate.

L'articolo 13 disciplina la presentazione della domanda di registrazione di un'indicazione geografica, indicando anche alcuni elementi che in essa devono essere compresi.

L'articolo 14 concerne l'esame della domanda da parte dell'autorità competente, indicando, mediante rinvio ad altre norme del regolamento, i requisiti e le informazioni necessarie. Specifica i casi in cui l'autorità deve respingere la domanda, e quelli in cui al contrario, può avviare la procedura nazionale di opposizione, aperta agli interessati, di cui all'articolo 15.

L'articolo 16 stabilisce, infine, i possibili esiti della procedura di opposizione, ossia una decisione favorevole alla domanda di registrazione, con conseguente presentazione della domanda all'EUIPO, ovvero sfavorevole, con rigetto della domanda. Sono previsti obblighi di pubblicità e si afferma il diritto di ricorrere, per chi fosse portatore di un interesse legittimo, avverso la decisione adottata.

- definire procedure efficienti, prevedibili e rapide per la presentazione, l'esame e la valutazione delle domande ai sensi dell'articolo 17 (Efficienza delle procedure) del regolamento oggetto di attuazione [lettera *b)*];

L'articolo 17 impone agli Stati membri di prevedere procedure amministrative efficienti, prevedibili e rapide. Le informazioni su tali procedure, compresi gli eventuali termini applicabili e la durata complessiva di tali procedure, devono essere rese pubbliche.

- adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento, con previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse [lettera *c)*];
- designare una o più autorità competenti obiettive e imparziali, responsabili dei controlli di cui al titolo IV (Controlli e applicazione) del regolamento, che agiscano in modo trasparente [lettera *d)*];

Il titolo IV del regolamento riguarda i controlli relativi alle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, in particolare rispetto ai singoli disciplinari delle indicazioni geografiche, e alle autodichiarazioni da parte degli interessati.

- prevedere, per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al richiamato regolamento, l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con il reclutamento di un dirigente non generale e dieci unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari, nonché con la possibilità di assegnazione temporanea di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche nelle more delle procedure di reclutamento [lettera *e)*].

Si prevede, infine, che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera *e)*, quantificati in euro 964.158 per l'anno 2025 e in euro 664.158 annui a decorrere dall'anno 2026, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (comma 3)[132].

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti attesi sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

Comma	Descrizione		E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
2, lett. *e)*	Reclutamento di un dirigente di seconda fascia e di dieci unità di personale, da inquadrare nell'area dei funzionari, da parte del MIMIT	personale	S	C	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
		effetti riflessi	E	TC				0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
		buoni pasto	S	C	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
		spese concorsuali	S	C	0,3			0,3			0,3		
5	Riduzione Tabella A – MIMIT		S	C	-1,0	-0,7	-0,7	-1,0	-0,7	-0,7	-1,0	-0,7	-0,7

La **relazione tecnica** afferma che fino ad oggi la legislazione europea si è preoccupata di tutelare le 'eccellenze locali' soltanto in relazione ai prodotti agroalimentari, i vini e le bevande spiritose (*cfr.* regolamento (UE) n. 1151/2012[133]). Pregio del regolamento (UE) 2023/2411 sarà quello di tutelare, a livello europeo, anche i prodotti artigianali e industriali, come, per esempio, gioielli, porcellana, vetro, marmo, prodotti tessili e altri. La novità, pertanto, rispetto alla tutela ad oggi apprestata dai marchi (anche collettivi o di certificazione) e dalla normativa in tema di concorrenza sleale, è proprio quella di poter certificare, a livello dell'Unione europea, il legame tra qualità e origine geografica, che consentirà di individuare e riconoscere le qualità attribuite a specifiche competenze e tradizioni locali.

La RT segnala che la procedura di registrazione prevista dal regolamento risulta articolata in due fasi: nella prima, gestita a livello nazionale, i produttori dovranno presentare le proprie domande di indicazioni geografiche alle autorità competenti, designate dagli Stati membri, che avranno il compito, tra gli altri, di valutare le richieste pervenute, gestire l'eventuale procedura di opposizione a livello nazionale e, nel caso di valutazione con esito positivo, trasmettere le stesse all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

[132] Nella formulazione originaria, modificata durante l'esame al Senato, si prevedeva che ai citati oneri si provvedesse mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

[133] Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

(EUIPO), deputato alla gestione della seconda fase, al termine della quale lo stesso potrà concedere o rifiutare la protezione.

Il regolamento, entrato in vigore il 16 novembre 2023, individua nella data del 1° dicembre 2025 il termine a partire dal quale sarà possibile presentare le domande di registrazione per il riconoscimento della tutela IG di prodotti artigianali e industriali. Nella relazione si sottolinea che, per tale ragione, al fine di garantire l'operatività del nuovo regime entro la data indicata, è necessario adottare una disciplina nazionale che recepisca la procedura disciplinata dal regolamento.

La relazione tecnica ribadisce, poi, il contenuto del comma 2, sottolineando che la scelta dell'Autorità preposta ai controlli avverrà in sede di emanazione del decreto delegato in modo da assicurare che il compito di vigilanza sia attribuito a un'Autorità che già svolge funzioni analoghe e che sarà, dunque, in grado di provvedere con le risorse umane e strumentali e finanziarie disponibili, tenuto conto anche del numero non particolarmente rilevante (si tratta di prodotti IGP non agri) oggetto dell'attività di controllo. La relazione tecnica afferma, altresì, che, al fine di poter svolgere le attività derivanti dall'attuazione del nuovo regolamento (UE) 2023/2411, è necessario dotare il Ministero delle imprese e del *made in Italy* delle necessarie risorse umane, preposte all'espletamento delle attività aggiuntive volte a garantire l'osservanza degli obblighi imposti dalla normativa europea, alle quali non è possibile dare seguito in forza delle sole risorse umane già disponibili.

A tal fine, viene istituito un ufficio dirigenziale, competente per le attività relative:

- alla disciplina generale e di coordinamento in materia di qualità dei prodotti industriali ed artigianali, ai sensi della normativa dell'Unione europea e relativa attuazione della regolamentazione in materia di indicazioni geografiche, che dovrà curare le attività inerenti alla fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche artigianali e industriali, inclusa la definizione delle procedure, anche di natura digitale;
- alla gestione delle procedure nazionali di opposizione e cancellazione, oltre che allo svolgimento della vigilanza e del monitoraggio delle verifiche e dei controlli sui soggetti titolari delle indicazioni geografiche.

Dopo aver ribadito il contenuto della norma, di cui alla lettera *e)*, relativa al potenziamento dell'organico del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e gli oneri derivanti dall'attuazione della stessa, la relazione tecnica precisa che tali oneri sono stati stimati sulla base dei vigenti parametri retributivi, pari:

- per 1 funzionario, a 49.811,53 euro pro-capite;
- per 1 dirigente di seconda fascia, a 149.101,92 euro pro-capite.

A tali somme va aggiunto l'importo di euro 1.540 pro-capite annuale, quale spesa per l'erogazione dei buoni pasto. Per il solo anno 2025 si prevede, inoltre, di sostenere una spesa per lo svolgimento dei concorsi pubblici, stimata nell'importo di euro 300.000.

I criteri di cui alle lettere da *a)* a *d)* non comportano, invece, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la RT specifica che alle relative attività si provvederà con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Si segnala che il **Governo**, nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio del Senato[134], ha richiamato, in merito alla quantificazione degli oneri per l'erogazione dei buoni pasto, l'articolo 5, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, che dispone che, a decorrere dal 1° ottobre 2012, il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, nonché le autorità indipendenti, non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Il vigente articolo 86 del CCNL Comparto Funzioni Centrali ha fissato il valore nominale del buono pasto in Euro 7,00. Il costo pro-capite annuo è stato pertanto determinato considerando una media mensile di n. 20 buoni pasto maturati, ponderata per n. 11 mesi lavorativi in ragione della fruizione delle ferie annuali, e così per un onere totale annuo pro-capite di Euro 1.540,00.

Circa lo svolgimento delle procedure concorsuali, il Governo ha sottolineato che gli oneri sono stati quantificati esclusivamente per la procedura di reclutamento del personale non dirigenziale, atteso che per la copertura del posto di funzione dirigenziale è possibile ricorrere a personale già in servizio presso l'Amministrazione o altre amministrazioni centrali. La stima dei costi è stata effettuata sulla base della più recente relazione tecnica di costo in possesso dell'Amministrazione fornita da Formez PA, in relazione alla convenzione stipulata con quest'ultimo organismo per l'organizzazione del concorso di n. 225 funzionari tecnici, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 31 dicembre 2021. Sulla scorta dei costi indicati nella relazione tecnica, l'onere per lo svolgimento della procedura concorsuale è stato stimato in euro 300.000,00 nell'ipotesi che si svolga secondo la procedura ordinaria, consistente in n. 1 prova preliminare a quiz, n. 2 prove scritte e una prova orale. Il costo stimato comprende l'affitto dei locali, la progettazione, i compensi della Commissione esaminatrice e il servizio *global service* (assistenza e sorveglianza).

Con riferimento alla congruità del contingente di personale previsto in relazione ai compiti da adempiere, il Governo ha ritenuto che occorresse riepilogare sinteticamente le attività e le funzioni disciplinate dal regolamento (UE) 2023/2411 di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. In particolare, le norme del regolamento in parola che rilevano maggiormente sono gli articoli da 12 a 17, oltre al Titolo IV (articoli 49-62). L'articolo 12, in particolare, stabilisce che ogni Stato membro deve designare un'autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, cui competono anche le procedure relative a modifiche del disciplinare di produzione o alla cancellazione della registrazione. Dopo aver richiamato le due fasi, già evidenziate nella relazione tecnica, in cui è articolata la procedura di registrazione prevista dal regolamento, nonché il criterio, anch'esso indicato in relazione tecnica, di scelta dell'Autorità preposta ai controlli, il Governo ha evidenziato che, al fine

[134] Nota di risposta alle osservazioni formulate, depositata in 5ª Commissione al Senato. Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 305 del 12 novembre 2024.

di poter svolgere le attività derivanti dall'attuazione del nuovo regolamento (UE) 2023/2411, l'articolo 12 del disegno di legge di delegazione europea[135] ha previsto una dotazione di un dirigente e n. 10 funzionari, preposti all'espletamento di attività aggiuntive, alle quali non è possibile dare seguito in forza delle sole risorse umane già disponibili, dal momento che, a seguito dell'ultima riorganizzazione del Ministero, la Direzione generale competente in materia ha avuto una contrazione del numero di divisioni da 9 a 7, con conseguente accorpamento di molteplici competenze. Dopo aver indicato le attività, già riportate nella relazione tecnica, per le quali l'ufficio dirigenziale che si prevede di istituire sarà competente, il Governo ha osservato che la dotazione organica prevista è congrua per lo svolgimento delle funzioni istituzionali spettanti al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per la realizzazione di un sistema autonomo e coerente di indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, come previsto dal regolamento 2023/2411.

La Commissione Bilancio del Senato ha quindi espresso, per quanto di propria competenza, un parere non ostativo.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame delegano il Governo ad adottare un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali (comma 1). Il Governo, nell'esercizio della delega, è tenuto a osservare, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, i seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici (comma 2):

- individuare il Ministero delle imprese e del *made in Italy* quale autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, ai sensi dell'articolo 12 del richiamato regolamento, assicurando che alla stessa siano attribuite le relative funzioni nel rispetto degli articoli 13, 14, 15 e 16 del regolamento stesso [lettera *a)*];
- definire procedure efficienti, prevedibili e rapide per la presentazione, l'esame e la valutazione delle domande ai sensi dell'articolo 17 del regolamento [lettera *b)*];
- adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento, con previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse [lettera *c)*];

[135] Articolo 25 nel testo trasmesso dal Senato.

- designare una o più autorità competenti obiettive e imparziali, responsabili dei controlli di cui al titolo IV del regolamento, che agiscano in modo trasparente [lettera *d)*];
- prevedere, per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al regolamento, l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con il reclutamento di un dirigente non generale e dieci unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari, nonché con la possibilità di assegnazione temporanea di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche nelle more delle procedure di reclutamento [lettera *e)*].

Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera *e)*, sono quantificati in euro 964.158 per l'anno 2025 e in euro 664.158 annui a decorrere dall'anno 2026.

La relazione tecnica afferma che i criteri direttivi di cui al comma 2, lettere da *a)* a *d)*, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto alle relative attività si provvederà con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In particolare, sono fornite indicazioni in merito al criterio di scelta dell'autorità preposta ai controlli, precisando che tale scelta avverrà in sede di emanazione del decreto delegato in modo da assicurare che il compito di vigilanza sia attribuito a un'autorità che già svolge funzioni analoghe e che sarà, dunque, in grado di provvedere con le risorse umane e strumentali e finanziarie già disponibili. Con riferimento al comma 2, lettera *e)*, il Governo, nella relazione tecnica e in sede di esame al Senato, ha fornito indicazioni in merito alla quantificazione degli oneri connessi al previsto adeguamento della struttura organizzativa del Ministero delle imprese e del *made in Italy,* con riferimento ai parametri retributivi del personale di cui si dispone il reclutamento, ai parametri di determinazione dei buoni pasto e alla spesa per lo svolgimento delle procedure concorsuali, confermando, altresì, la congruità del contingente di personale previsto in relazione ai compiti che lo stesso dovrà svolgere.

Ciò posto, preso atto delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica e dal Governo in sede di esame al Senato e atteso che le quantificazioni degli oneri derivanti dalle norme in esame risultano verificabili, non si hanno osservazioni da formulare, fermo restando che la verifica in sede parlamentare della invarianza finanziaria derivante dallo svolgimento del compito di

vigilanza che sarà attribuito all'atto dell'esercizio della delega a un'Autorità che già svolge funzioni analoghe sarà possibile solo in sede di esame degli schemi di decreto legislativo che saranno trasmessi per il parere alle Commissioni competenti, anche per i profili finanziari.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 25 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera *e)*, del medesimo articolo, quantificati in euro 964.158 per l'anno 2025 e in euro 664.158 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.
Al riguardo, nel rilevare che la disposizione fa riferimento a oneri "quantificati", con una formulazione comunemente utilizzata nel caso di compresenza di oneri autorizzati e valutati, non si formulano osservazioni in ordine all'idoneità della copertura finanziaria dal momento che l'accantonamento oggetto di riduzione reca le occorrenti disponibilità.

ARTICOLO 26
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010

> Il **Regolamento (UE) 2023/1115** del Parlamento europeo e del Consiglio, adottato il 31 maggio 2023, stabilisce norme obbligatorie di *due diligence* per gli operatori e i commercianti che immettono sul mercato dell'Unione o esportano da esso determinate materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale. L'obiettivo è ridurre al minimo il consumo di prodotti provenienti da catene di approvvigionamento legate alla deforestazione o al degrado forestale, contribuendo così alla riduzione delle emissioni di gas serra e alla perdita di biodiversità. A tal fine è implementato il sistema di controlli previsto dal regolamento (UE) n. 995/2010.

Le norme stabiliscono che Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115, del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 (*European Deforestation-free products Regulation* – EUDR), relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010.
Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

- individuare il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale autorità nazionale competente designata, che si avvale, ai fini dell'adempimento dei relativi obblighi, anche del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri e, per gli aspetti riguardanti le importazioni e le esportazioni delle materie prime e dei prodotti da sottoporre a controllo, della Guardia di finanza [lettera *a)*];
- definire, per i controlli da svolgere in fase di importazione e di esportazione, le modalità di cooperazione con le autorità doganali secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1115 [lettera *b)*];
- definire i servizi di assistenza tecnica e gli strumenti di carattere informativo previsti dall'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/1115 e le relative modalità di affidamento anche a soggetti privati, anche in forma associata [lettera *c)*];
- prevedere sanzioni amministrative di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2023/1115[136][lettera *d)*];
- prevedere misure provvisorie ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2023/1115, per impedire che i prodotti interessati, oggetto di indagine, siano immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati nonché la possibilità per l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti l'esistenza di violazioni sanabili, di trasmettere una diffida all'operatore o al commerciante al fine di consentire l'adozione delle occorrenti misure correttive [lettera *e)*];
- tenere conto, in ragione della complessità dei controlli e della tipologia dei prodotti del principio del minor aggravio sul soggetto controllato e prevedere la definizione, mediante un decreto interministeriale adottato dalle amministrazioni competenti, di un elenco di strumenti di verifica e di controllo [lettera *f)*];
- individuare, in attuazione dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2023/1115, misure correttive adeguate e proporzionate, che l'autorità competente può imporre agli operatori per i casi di non conformità [lettera *g*];

[136] In deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, della legge n.234 del 2012.

- individuare le opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali e i portatori di interesse delle associazioni e delle filiere delle materie prime oggetto del regolamento (UE) 2023/1115 [lettera *h)*];
- in attuazione dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1115, l'adeguamento della struttura organizzativa delle unità individuate quali autorità competenti, attraverso l'istituzione di due uffici di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con il conseguente reclutamento di due dirigenti di livello non generale, trenta funzionari e sei assistenti da inquadrare in base al sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali - Triennio 2019-2021 [lettera *i)*];
- prevedere che, in presenza di casi di non conformità, l'autorità competente possa porre a carico degli operatori o dei commercianti la totalità dei costi sostenuti per l'attività di controllo delle loro attività [lettera *l)*];
- individuare una o più autorità competenti ad accertare le violazioni degli obblighi a carico dell'operatore e del commerciante e a ricevere il rapporto, ai sensi della legge n. 689 del 1981 [lettera *m*)];
- prevedere misure per proteggere l'identità delle persone fisiche o giuridiche che presentano segnalazioni comprovate o che effettuano indagini [lettera *n)*];
- prevedere la predisposizione, per il periodo transitorio, di forme di coordinamento tra le disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/1115, (UE) n.995/2010 e (CE) 2173/2005, e la conservazione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati[137] [lettera *o)*];

Agli oneri derivanti dal citato comma 2, lettera *i)*, quantificati in euro 2.501.662 per l'anno 2025 e in euro 2.201.662 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea[138] mentre dalle restanti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

[137] Di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 febbraio 2021.
[138] Di cui all'articolo 41-*bis* della legge n.234 del 2012.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Maggiori spese correnti												
Istituzione di due nuovi uffici di livello dirigenziale non generale presso il MASAF (n. unità di personale di livello dirigenziale non generale n. 30 unità di personale dell'area funzionari e n. 6 unità di personale dell'area assistenti) - personale [comma 2, lett. *i*)]	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Istituzione di due nuovi uffici di livello dirigenziale non generale presso il MASAF (n. unità di personale di livello dirigenziale non generale n. 30 unità di personale dell'area funzionari e n. 6 unità di personale dell'area assistenti) - straordinario [comma 2, lett. *i*)]	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Istituzione di due nuovi uffici di livello dirigenziale non generale presso il MASAF (n. unità di personale di livello dirigenziale non generale n. 30 unità di personale dell'area funzionari e n. 6 unità di personale dell'area assistenti) – buoni pasto [comma 2, lett. *i*)]	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Istituzione di due nuovi uffici di livello dirigenziale non generale presso il MASAF (n. unità di personale di livello dirigenziale non generale n. 30 unità di personale dell'area funzionari	0,3				0,3				0,3			

e n. 6 unità di personale dell'area assistenti) – spese concorsuali [comma 2, lett. *i*)]												
Minori spese correnti												
Riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'art. 41-*bis* della L. 234/ 2012 (comma 4)	2,5	2,2	2,2	2,2	2,5	2,2	2,2	2,2	2,5	2,2	2,2	2,2
Maggiori entrate tributarie e contributive												
Istituzione di due nuovi uffici di livello dirigenziale non generale presso il MASAF (n. unità di personale di livello dirigenziale non generale n. 30 unità di personale dell'area funzionari e n. 6 unità di personale dell'area assistenti) - effetti riflessi [comma 2, lett. *i*)]					1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Istituzione di due nuovi uffici di livello dirigenziale non generale presso il MASAF (n. unità di personale di livello dirigenziale non generale n. 30 unità di personale dell'area funzionari e n. 6 unità di personale dell'area assistenti) - straordinario effetti riflessi [comma 2, lett. *i*)]					0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e specifica che, fatta eccezione per il comma 2, lettera *i)*, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare viene precisato, tra l'altro, che:

- il principio di cui al comma 2, lettera *a)*, che prevede l'avvalimento del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA), nonché della Guardia di finanza da parte dell'autorità competente, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di attività già devolute al CUFAA e alla Guardia di finanza, sulla base del vigente quadro normativo;

- il principio di cui al comma 2, lettera *b*), non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'oggetto dell'intervento attiene unicamente alla predisposizione di procedure di coordinamento e flussi di comunicazione tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) e l'Autorità doganale, coinvolta nell'attuazione del Regolamento per le merci oggetto di importazione o esportazione, alla quale si farà fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
- il principio di cui al comma 2, lettera *c)*, relativo alla definizione di servizi di assistenza tecnica e agli strumenti di carattere informativo da prestare agli operatori, anche mediante affidamento a soggetti privati, si rappresenta che le relative attività sono svolte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;
- il principio di cui al comma 2, lettera *i)* [ex lettera *h)*], precisa che i relativi oneri sono stati stimati sulla base dei seguenti parametri retributivi annuali: funzionario, euro 47.864,92 pro-capite; dirigente di seconda fascia, euro 167.120,33 pro-capite; assistente, euro 39.561,65 pro-capite; buoni pasto, euro 1.540,00 pro-capite annuale; una spesa complessiva di euro 135.583 per lavoro straordinario. Infine, per il solo anno 2025, è prevista una spesa per lo svolgimento dei concorsi pubblici stimata nell'importo di euro 300.000;
- il principio di cui al comma 2, lettera *l)*, prevede l'introduzione di disposizioni che consentano all'Autorità competente di recuperare i costi relativi ai controlli effettuati, posti a carico degli operatori, nei casi di non conformità riscontrata;
- il principio di cui al comma 2, lettera *o)* [ex lettera *n)*], prevede la conservazione e l'implementazione dell'attuale applicativo SIAN - Registro Imprese Legno. Quest'ultimo fruisce di coperture per eventuali manutenzioni evolutive connesse a modifiche del quadro normativo di riferimento e prevede, altresì, il versamento di una quota pari a 20 euro da parte degli operatori soggetti all'iscrizione.

Il **Governo**, durante l'esame al Senato[139], ha chiarito che il Ministero dell'agricoltura è stato scelto come autorità competente per l'attuazione del Regolamento (UE) 2023/1115 poiché già competente in materie analoghe. Nello specifico, sono già attribuite al Dipartimento Dipacsr, Direzione Generale Difor, gli adempimenti relativi al Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2010/995 del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati; regolamento che, dopo il previsto regime transitorio, verrà abrogato e sostituito dal Regolamento (UE) 2023/1115. Le relative competenze sono state recepite nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 178 del 2014.

[139] Il Governo ha depositato presso la 5ª Commissione una nota di risposta alle osservazioni ivi formulate (Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 304 del 11 novembre 2024).

Inoltre, il Ministero dell'agricoltura dispone già, nell'attuale assetto di competenze e organizzativo, di una struttura ispettiva, che svolge controlli nel settore agroalimentare e che si identifica nel Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), che si avvale di una struttura capillarmente distribuita su tutto il territorio nazionale.

Ciò premesso, i due nuovi uffici dirigenziali, dei quali si richiede l'istituzione, rispondono all'esigenza di individuare unità organizzative dedicate a controlli peculiari rispetto a quelli tipicamente svolti dal MASAF, che richiedono nuove e diverse modalità di pianificazione e di esecuzione, con conseguente necessità di sviluppare competenze aggiuntive. Tale personale andrebbe a rafforzare l'organico, affiancandosi alle risorse umane già presenti, al fine di far fronte ai nuovi adempimenti previsti dal citato Regolamento, poiché una mera redistribuzione del personale già in forza al Ministero non consentirebbe di assolvere adeguatamente agli obblighi recati dalle nuove competenze senza compromettere il livello di efficienza negli altri settori.

Sulla sussistenza delle strutture sopra descritte, già deputate all'espletamento di funzioni di controllo e attività correlate, si chiarisce che non si richiedono ulteriori oneri, potendo il Ministero avvalersi di risorse strumentali già disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne la stima dell'onere, invece, il Governo ha precisato che, ai fini del calcolo degli oneri dei buoni pasto, si è tenuto conto del valore unitario degli stessi (euro 7,00 cadauno) e della media del numero delle giornate in cui il personale dirigenziale e non dirigenziale presta la propria attività lavorativa in presenza. Il calcolo è stato poi operato su undici mesi, stante la fruizione del periodo di ferie. Gli oneri del lavoro straordinario sono stati, invece, quantificati utilizzando come parametri la retribuzione oraria lorda prevista per ciascuna area funzionale (euro 15,64/h per Area Funzionari ed euro 13,77/h Area Assistenti) e sulla base della media delle ore lavorate a titolo di straordinario dal personale, tenuto conto delle giornate in cui l'attività viene prestata in modalità agile e del quadro di riferimento normativo. Infine, i costi derivanti dall'organizzazione delle procedure concorsuali sono stati parametrati sulla base di quelli sostenuti nella procedura concorsuale bandita nel mese di dicembre 2023 e organizzata dall'ente Formez PA.

Per quanto concerne i servizi di assistenza tecnica, previsti dalla lettera *c)*, il Governo ha chiarito che gli stessi verranno definiti con protocollo d'intesa o accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, con altri enti pubblici o con soggetti privati singoli o costituiti in forma associativa (cooperative, consorzi, etc.) individuati nel rispetto delle norme del decreto legislativo n. 36 del 2023, con acclarata esperienza in attività di dovuta diligenza, per il contenimento dei fenomeni di deforestazione, nonché nelle catene di valore dei prodotti di cui al medesimo regolamento.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, recano ulteriori specifici princìpi e criteri direttivi[140], oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, che il Governo deve osservare per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 (*European*

[140] Oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

Deforestation-free products Regulation – EUDR), relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale.

I richiamati principi prevedono, tra l'altro:

- l'individuazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale autorità nazionale competente designata [comma 2, lettera *a)*];
- la definizione di servizi di assistenza tecnica e di strumenti di carattere informativo da prestare agli operatori coinvolti dal sistema di controlli, anche mediante affidamento a soggetti privati [comma 2, lettera *c)*];
- l'istituzione di due uffici di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il conseguente reclutamento di due dirigenti di livello non generale, trenta funzionari e sei assistenti da inquadrare in base al sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali - Triennio 2019-2021 [comma 2, lettera *i)*];
- all'interno del sistema di controlli previsto dal citato regolamento (UE) 2023/1115, in presenza di casi di non conformità, la possibilità per l'autorità competente di porre a carico degli operatori o dei commercianti la totalità dei costi sostenuti per l'attività di controllo delle loro attività [comma 2, lettera *l)*].
- la conservazione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati[141] [comma 2, lettera *o)*].

Le norme, per l'attuazione di quanto disposto al comma 2, lettera *i)*, autorizzano la spesa di euro 2.501.662 per l'anno 2025 e di euro 2.201.662 annui a decorrere dall'anno 2026, mentre i rimanenti principi e criteri direttivi sono assistiti da una clausola di invarianza finanziaria.

Ciò premesso, con riferimento al comma 2, lettera *c)*, appare necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito a quali stanziamenti di bilancio disponibili a legislazione vigente si farà

[141] Di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 febbraio 2021.

ricorso per assicurare servizi di assistenza tecnica e agli strumenti di carattere informativo da prestare agli operatori, anche mediante affidamento a soggetti privati.

Per quanto concerne le assunzioni, di cui al comma 2, lettera *i)*, non si hanno, osservazioni da formulare in merito alla quantificazione degli oneri tenuto conto dei parametri retributivi forniti dalla relazione tecnica e delle ulteriori informazioni rese dal Governo nel corso dell'esame al Senato.

Anche in merito agli altri principi e criteri direttivi non si hanno osservazioni da formulare, fermo restando che una puntuale verifica in sede parlamentare dell'invarianza finanziaria delle attività da essi derivanti sarà possibile solo in sede di esame degli schemi di decreto legislativo che saranno trasmessi per il parere alle Commissioni competenti, anche per i profili finanziari.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell'articolo 26 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera *i)*, del medesimo articolo, quantificati in euro 2.501.662 per l'anno 2025 e in euro 2.201.662 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

In proposito, nel richiamare quanto già evidenziato in ordine alle dotazioni del medesimo Fondo con riferimento all'articolo 1, comma 3, si prende atto che, nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, con una nota depositata presso la Commissione Bilancio[142], il Governo ha confermato la sussistenza delle risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria per tutte le annualità interessate. Non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.

[142] Seduta della 5ª Commissione dell'11 novembre 2024.

ARTICOLO 27

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008, e per la determinazione delle tariffe previste per le attività di controllo ufficiale di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA), di cui al regolamento UE 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017.

Il **Regolamento (UE) 2022/1616**[143] reca norme in tema di materiali e oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Esso istituisce, tra l'altro, un registro dell'Unione contenente dettagli sull'impianto di decontaminazione e infrastruttura di riciclaggio in cui è stata fabbricata la plastica riciclata, sul processo di riciclaggio autorizzato utilizzato, il nome del sistema di riciclaggio e l'identità dell'operatore, il nome di qualsiasi nuova tecnologia utilizzata. Le aziende di riciclaggio devono, almeno 30 giorni prima dell'avvio della produzione di plastica riciclata, trasmettere una notifica alla Commissione e alle rispettive autorità nazionali, a seguito della quale l'impianto è iscritto nel registro dell'Unione. Il regolamento reca altresì norme in tema di controlli ufficiali sugli impianti di riciclaggio, che comprendono l'*audit* degli operatori, la valutazione delle buone prassi di fabbricazione, l'analisi dei controlli e il monitoraggio della conformità delle procedure in atto, il potere delle autorità nazionali di dichiarare non conforme un lotto di plastica riciclata e di imporre a un operatore di porre rimedio ai difetti e di vietare la vendita del prodotto.

Il **Regolamento (UE) 2017/625**[144] stabilisce norme comuni per i controlli ufficiali dell'Unione europea volti a garantire che la legislazione riguardante la filiera agroalimentare a tutela della salute umana, della salute e del benessere degli animali e della salute delle piante sia correttamente applicata e resa esecutiva. Esso reca, tra l'altro, disposizioni in tema di finanziamento dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali mediante la riscossione di tariffe o diritti.

Le norme conferiscono una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni e ai compiti specifici

[143] Regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione del 15 settembre 2022 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008.

[144] Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio.

imposti dal regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022 (comma 1).

Il Governo, nell'esercizio della delega, osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, i seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici:

- semplificare e migliorare le modalità di notifica e di controllo degli impianti di riciclo ai sensi del regolamento (UE) 2022/1616, e del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004[145] [comma 2, lettera *a)*];
- istituire un sistema di banca di dati nazionale, da adeguare ai sistemi informatici previsti a livello europeo [comma 2, lettera *b)*];
- determinare tariffe, per l'attività di controllo ufficiale, relative a materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA), di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, ivi comprese le attività necessarie alla formazione degli operatori che effettuano i relativi controlli, nonché ai compiti specifici previsti dal regolamento (UE) 2022/1616 [comma 2, lettera *c)*];
- ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 mediante la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni [comma 2, lettera *d)*];
- destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 al miglioramento e al potenziamento dell'attività di sorveglianza degli impianti di riciclo [comma 2, lettera *e)*].

Si prevede, infine, che dall'attuazione dell'articolo in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma in esame.

La **relazione tecnica** evidenzia che con i decreti legislativi oggetto di delega saranno istituite delle nuove tariffe per effettuare le attività di controllo ufficiale in materia di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti, in coerenza con quanto sancito dal regolamento (UE) 2017/625, nonché finalizzate alla verifica di conformità degli impianti di riciclo di cui al regolamento (UE) 2022/1616: tali tariffe saranno corrisposte dagli operatori del settore che svolgono le attività di cui al regolamento medesimo (UE) 2022/1616.

[145] Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE.

Le tariffe verranno altresì destinate al finanziamento delle attività di formazione degli operatori che effettuano i relativi controlli. La formazione fa parte integrante dell'attività di controllo e, pertanto, con la proposta in esame si prevede che, per garantire che i controlli vengano svolti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, sia necessario destinare parte delle tariffe alle attività di formazione del personale delle autorità sanitarie locali competenti, attesa la complessità e particolarità della materia del riciclo dei materiali compatibile anche con i programmi dell'agenda 2030. Detta formazione può essere anche affidata a enti scientifici pubblici con comprovata conoscenza ed esperienza nel settore, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990[146].

Le nuove tariffe verranno inserite nell'attuale sistema nazionale delle tariffe di cui al decreto legislativo n. 32 del 2021, predisposto in adeguamento al regolamento (UE) 2017/625 che, all'articolo 1, pur disciplinando in linea astratta il controllo dei materiali a contatto con gli alimenti, omette di riportare negli allegati tecnici delle tariffe specifiche, a cui fare riferimento in tal senso.

Per quanto attiene al controllo di cui al regolamento (UE) 2022/1616, le attività saranno finalizzate esclusivamente alla verifica della conformità degli impianti ai requisiti imposti dal medesimo regolamento.

Nell'ottica di una sempre maggiore tutela della salute pubblica, si ritiene, inoltre, necessaria la previsione di sanzioni specifiche per la violazione del regolamento (UE) 2022/1616, che può fungere da complemento dell'azione di controllo e di prevenzione sulle attività svolte in difformità dal citato regolamento. In mancanza di attività di controllo, le autorità italiane potrebbero avere difficoltà nell'applicare le disposizioni previste dalla normativa europea e quindi tutelare la salute pubblica. La banca dati nazionale verrà istituita mediante un collegamento ipertestuale sul portale del Ministero della salute senza, quindi, ulteriori o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di mera riproposizione delle informazioni presenti sul sito della Commissione europea. Attualmente, infatti, esiste un registro dell'Unione europea in cui sono indicati tutti gli impianti di riciclo ubicati in ogni Stato membro; lo stesso è disponibile sul sito *web* della Commissione europea al seguente *link*: Risorse per i riciclatori di plastica (europa.eu).

Le attività previste dall'intervento in esame verranno svolte nell'ambito dell'attività istituzionale svolta dal Ministero della salute, con le risorse umane e strumentali esistenti, anche mediante attività di collaborazione con enti pubblici in possesso delle conoscenze tecniche del settore, al fine di coordinare le attività istruttorie e di valutare la congruità scientifica delle documentazioni presentate a sostegno delle notifiche.

Mediante il ricorso alle nuove tariffe versate e la successiva richiesta di riassegnazione da parte del Ministero della salute, fatta salva la procedura di cui all'articolo 23, comma 1-*bis*,

[146] L'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 reca norme in tema di accordi fra pubbliche amministrazioni.

della legge n. 196 del 2009[147], si determinerà un incremento delle risorse iscritte sul capitolo 5010 "Spese per il potenziamento e il miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del Piano nazionale integrato dei controlli", di cui alla Tabella 15 dello stato di previsione della spesa di tale Ministero e verrà, pertanto, potenziato il sistema di controllo vigente, anche attraverso una specifica formazione alle autorità locali responsabili dei controlli. L'introduzione delle sanzioni per le violazioni relative al regolamento UE 2022/1616, in adeguamento alle citate disposizioni europee, completa il quadro sanzionatorio vigente, che ne era sprovvisto, consentendo di dare attuazione agli obblighi sanciti a livello generale dall'articolo 139 del regolamento (UE) 2017/625. Le sanzioni sono pertanto da considerarsi di nuova istituzione.

Il **Governo**, nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio del Senato[148], ha confermato che le attività previste dall'articolo saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, compresa la gestione del sistema informativo finalizzato all'*iter* dei procedimenti istruttori previsti dal regolamento europeo in materia.

La Commissione ha quindi espresso, per quanto di propria competenza, una relazione non ostativa.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni e ai compiti specifici imposti dal regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Il Governo, nell'esercizio della delega, osserva oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, i seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici:

---

[147] L'articolo 23, comma 1-*bis*, della legge n. 196 del 2009 prevede che, al fine di garantire tempestività nell'erogazione delle risorse a decorrere dall'anno 2017, con il disegno di legge di bilancio di previsione, possano essere iscritte negli stati di previsione della spesa di ciascuna amministrazione e in quello dell'entrata importi corrispondenti a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività. L'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio è commisurato all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge che dispone la destinazione delle entrate al finanziamento di specifici interventi o attività, nel caso in cui il numero di tali esercizi sia inferiore a tre. Per adeguare gli stanziamenti iscritti in bilancio alle effettive somme riscosse nell'esercizio di riferimento, possono essere previste le necessarie variazioni con il disegno di legge ai fini all'assestamento delle previsioni di bilancio di cui all'articolo 33, comma 1, della medesima legge.

[148] Nella Nota di risposta alle osservazioni formulate depositata in 5ª Commissione al Senato. Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 305 del 12 novembre 2024.

- semplificare e migliorare le modalità di notifica e di controllo degli impianti di riciclo ai sensi del regolamento (UE) 2022/1616 e del regolamento (CE) n. 1935/ 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004;
- istituire un sistema di banca di dati nazionale, da adeguare ai sistemi informatici previsti a livello europeo;
- determinare tariffe, per l'attività di controllo ufficiale, relative a materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA), di cui al regolamento (UE) 2017/ 625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, ivi comprese le attività necessarie alla formazione degli operatori che effettuano i relativi controlli, nonché ai compiti specifici previsti dal regolamento (UE) 2022/1616;
- ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 mediante la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;
- destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai citati decreti legislativi al miglioramento e al potenziamento dell'attività di sorveglianza degli impianti di riciclo.

Si prevede, infine, che dall'attuazione dell'articolo in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica evidenzia che con i decreti legislativi oggetto di delega saranno istituite delle nuove tariffe, corrisposte dagli operatori del settore, per effettuare le attività di controllo ufficiale in materia di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti, in coerenza con quanto sancito dal regolamento (UE) 2017/625, nonché finalizzate alla verifica di conformità degli impianti di riciclo di cui al regolamento (UE) 2022/1616. Le tariffe verranno altresì destinate al finanziamento delle attività di formazione degli operatori che effettuano i relativi controlli. La formazione fa parte integrante dell'attività di controllo e, pertanto, con la proposta in esame si prevede che, per garantire che i controlli vengano svolti in modo uniforme su tutto

il territorio nazionale, sia necessario destinare parte delle tariffe alle attività di formazione del personale delle autorità sanitarie locali competenti, attesa la complessità e particolarità della materia del riciclo dei materiali compatibile anche con i programmi dell'agenda 2030. Detta formazione può essere anche affidata a enti scientifici pubblici con comprovata conoscenza ed esperienza nel settore, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990. Le nuove tariffe verranno inserite nell'attuale sistema nazionale delle tariffe di cui al decreto legislativo n. 32/2021, predisposto in adeguamento al regolamento (UE) 2017/625 che, all'articolo 1, pur disciplinando in linea astratta il controllo dei materiali a contatto con gli alimenti, omette di riportare negli allegati tecnici delle tariffe specifiche, a cui fare riferimento in tal senso.

Per quanto attiene al controllo di cui al regolamento (UE) 2022/1616, le attività saranno finalizzate esclusivamente alla verifica della conformità degli impianti ai requisiti imposti dal medesimo regolamento.

Nell'ottica di una sempre maggiore tutela della salute pubblica, nella relazione tecnica si ritiene, inoltre, necessaria la previsione di sanzioni specifiche per la violazione del regolamento (UE) 2022/1616, che può fungere da complemento dell'azione di controllo e di prevenzione sulle attività svolte in difformità dal citato regolamento. In mancanza di attività di controllo, le autorità italiane potrebbero avere difficoltà nell'applicare le disposizioni previste dalla normativa europea e quindi tutelare la salute pubblica.

La banca dati nazionale verrà istituita mediante un collegamento ipertestuale sul portale del Ministero della salute senza, quindi, ulteriori o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di mera riproposizione delle informazioni presenti sul sito della Commissione europea. Attualmente, infatti, esiste un registro dell'Unione europea in cui sono indicati tutti gli impianti di riciclo ubicati in ogni Stato membro; lo stesso è disponibile sul sito *web* della Commissione europea al seguente *link*: Risorse per i riciclatori di plastica (europa.eu).

Le attività previste dall'intervento in esame verranno svolte nell'ambito dell'attività istituzionale svolta dal Ministero della salute, con le risorse umane e strumentali esistenti, anche mediante attività di collaborazione con enti pubblici in possesso delle conoscenze tecniche del settore, al fine di coordinare le attività istruttorie e di valutare la congruità scientifica delle documentazioni presentate a sostegno delle notifiche.

Mediante il ricorso alle nuove tariffe versate e la successiva richiesta di riassegnazione da parte del Ministero della salute, fatta salva la procedura di cui all'articolo 23, comma 1-*bis*, della legge n. 196 del 2009, si determinerà un incremento delle risorse iscritte sul capitolo 5010 "Spese per il potenziamento e il miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del Piano nazionale integrato dei controlli", di cui alla Tabella 15 dello stato di previsione della spesa di tale Ministero e verrà, pertanto, potenziato il sistema di controllo vigente, anche attraverso una specifica formazione alle autorità locali responsabili dei controlli[149].

In sede di esame al Senato, il Governo ha confermato che le attività previste dall'articolo saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, compresa la gestione del sistema informativo finalizzato all'*iter* dei procedimenti istruttori previsti dal regolamento europeo in materia.

Al riguardo, preso atto delle indicazioni fornite dal Governo nella relazione tecnica e nel corso dell'esame al Senato, appare opportuno acquisire elementi di informazione in merito agli oneri (ivi compresi quelli relativi alle attività di formazione del personale) connessi alle attività di controllo che dovrebbero essere sostenuti attraverso le tariffe.

Infatti, tali tariffe, potendo essere corrisposte dagli operatori anche in esercizi successivi a quello in cui si verificano i costi (soprattutto nel caso di oneri inerenti alla formazione del personale) non sembrerebbero costituire una idonea fonte di compensazione finanziaria, almeno per il primo anno di entrata in vigore della nuova disciplina. Per tale anno il disallineamento temporale tra spese e introiti non sembra infatti superabile con il ricorso alla procedura di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 23 della legge n. 196 del 2009, richiamato dalla relazione tecnica, posto che per poter commisurare ad inizio anno lo stanziamento di bilancio, con cui si dovrà far fronte alla spesa, all'andamento dei versamenti registrati in relazione alle predette tariffe è necessario che tali versamenti si siano manifestati quanto meno per un anno,

[149] Secondo la relazione tecnica l'introduzione delle sanzioni per le violazioni relative al regolamento (UE) 2022/1616, in adeguamento alle citate disposizioni europee, completa il quadro sanzionatorio vigente, che ne era sprovvisto, consentendo di dare attuazione agli obblighi sanciti a livello generale dall'articolo 139 del regolamento (UE) 2017/625. Le sanzioni sono pertanto da considerarsi di nuova istituzione.

come risulta dal medesimo comma 1-*bis*, che fa riferimento ai versamenti registrati nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge nel caso in cui il numero di esercizi di vigenza della legge medesima sia inferiore a tre.

ARTICOLO 28

Delega per l'adeguamento della normativa nazionale in materia di controlli sull'uso di sostanze farmacologicamente attive nelle produzioni animali e dei loro residui negli alimenti

Le norme delegano il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione, del 7 luglio 2022, e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione, del 23 settembre 2022 (comma 1).

Il **Regolamento delegato (UE) 2022/1644** integra il regolamento (UE) 2017/625, relativo, tra l'altro, ai controlli e alle altre attività effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, nonché delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, con prescrizioni specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sull'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e sull'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui.

Il **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646** concerne le modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda l'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e l'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui, al contenuto specifico dei piani di controllo nazionali pluriennali e alle modalità specifiche per l'elaborazione degli stessi.

Nell'esercizio della delega, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

- adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti in materia di controlli, sia sull'uso di sostanze farmacologicamente attive nelle produzioni animali, sia dei residui delle medesime sostanze negli alimenti, alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/1644 e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e mediante coordinamento e riordino di quelle residue [comma 2, lettera *a)*];
- assicurare adeguati controlli alle frontiere al fine sia di tutelare la salute e il benessere dei consumatori, sia di garantire il rispetto del principio di reciprocità per tutelare i

produttori agricoli dalla concorrenza sleale di Paesi terzi in cui è consentito l'utilizzo di prodotti vietati nell'Unione europea [comma 2, lettera *b)*];

La lettera *b)* sopra indicata è stata inserita al Senato a seguito dell'approvazione dell'emendamento 15.1, nel corso dell'esame, in sede referente, nella 4ª Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** evidenzia che le norme in esame mirano ad adeguare le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 158 del 2006[150] alle prescrizioni del regolamento delegato (UE) 2022/1644 e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646.
La relazione tecnica, inoltre, afferma che l'intervento non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto prevede che le attività di controllo, che vengono già svolte con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, debbano svolgersi in conformità al contenuto specifico dei piani di controllo nazionali pluriennali e alle modalità specifiche per l'elaborazione degli stessi, previste dal regolamento (UE) 2017/625.

Le attività previste dall'intervento in esame verranno svolte nell'ambito dell'attività istituzionale del Ministero della salute, con le risorse umane e strumentali, a valere sullo stanziamento presente sul capitolo 5010 "Spese per il potenziamento e il miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del Piano nazionale integrato dei controlli".

Il predetto capitolo è in parte alimentato dalle tariffe che vengono riassegnate al Ministero della salute e che vengono riscosse a copertura delle attività di controllo ufficiali, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012[151].

Le citate tariffe sono già previste a legislazione vigente e sono regolamentate dal decreto legislativo n. 32 del 2021, recante: "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del

[150] Il decreto legislativo n. 158 del 2006, emanato in attuazione di direttive comunitarie, concerne il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali, nonché le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti.
[151] L'articolo 30, comma 4, della legge n. 234 del 2012 dispone che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono predeterminate e pubbliche.
L'articolo 30, comma 5, della legge n. 234 del 2012 dispone che le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del suddetto comma 4 sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. n. 469 del 1999.

regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera *g)*, della legge 4 ottobre 2019, n. 117".

La relazione tecnica conclude, infine, che la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che i controlli sono svolti nell'ambito dell'attività svolta ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 27 del 2021, relativo alla pianificazione, programmazione, esecuzione, monitoraggio e rendicontazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali.

Si ricorda che l'articolo 15 del decreto legislativo n. 27 del 2021 concerne l'adeguamento del citato decreto legislativo n. 158 del 2006 alle disposizioni del suddetto regolamento (UE) 2017/625.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le disposizioni in esame delegano il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione, in materia di controlli ufficiali sull'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e sull'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui[152], prevedendo specifici principi e criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

Al riguardo, la relazione tecnica afferma che le attività di controllo in materia, che vengono già svolte con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, dovranno svolgersi in conformità al contenuto specifico dei piani di controllo nazionali pluriennali e alle modalità specifiche per l'elaborazione degli stessi, previste dal citato regolamento (UE) 2017/625.

La relazione tecnica afferma che le attività previste dall'intervento in esame verranno svolte nell'ambito dell'attività istituzionale del Ministero della salute, con le risorse umane e strumentali, a valere sullo stanziamento presente sul capitolo 5010 "Spese per il potenziamento e il miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del Piano nazionale integrato dei controlli". Il predetto capitolo è in parte alimentato dalle tariffe già previste a

[152] Il regolamento delegato (UE) 2022/1644 integra in tale materia il regolamento (UE) 2017/625.

legislazione vigente che vengono riassegnate al Ministero della salute e che vengono riscosse a copertura delle attività di controllo ufficiali, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012[153].

Ciò premesso, preso atto di quanto affermato nella relazione tecnica nonché della clausola di invarianza finanziaria che correda le norme in esame, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 29

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie

Le norme prevedono che nell'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542, in materia di batterie e di rifiuti di batterie, il Governo osservi, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

- ridefinire gli obiettivi di raccolta, riciclo e recupero dei rifiuti di batterie, sulla base della nuova classificazione prevista dal regolamento (UE) 2023/1542 [lettera *a)*];
- adeguare lo schema di responsabilità estesa del produttore alle nuove disposizioni previste dal regolamento (UE) 2023/1542, disciplinando i sistemi collettivi e individuali di gestione dei rifiuti di pile e batterie, attraverso la definizione di uno statuto tipo e delle modalità di riconoscimento degli stessi [lettera *b)*];
- prevedere forme di garanzia finanziaria per la gestione del fine vita dei prodotti [lettera *c)*];
- regolamentare le attività di gestione del prodotto, prevedendo modalità per il corretto riutilizzo, il cambio di destinazione e la rifabbricazione delle batterie, nonché le attività di gestione dei relativi rifiuti [lettera *d)*];
- prevedere modalità per il conferimento dei rifiuti di batterie, nonché per le relative operazioni di raccolta [lettera *e)*];

[153] L'articolo 30, comma 4, della legge n. 234 del 2012 dispone che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono predeterminate e pubbliche.
L'articolo 30, comma 5, della legge n. 234 del 2012 dispone che le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del suddetto comma 4 sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. n. 469 del 1999.

- individuare un'autorità competente, responsabile del rispetto degli obblighi di cui al capo VIII del regolamento (UE) 2023/1542, e definire le modalità organizzative e di funzionamento della stessa [lettera *f)*];
- adeguare la disciplina relativa al registro nazionale dei produttori di pile e accumulatori alle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2023/1542, con particolare riferimento agli obblighi inerenti alla responsabilità estesa del produttore [lettera *g)*];
- individuare gli organismi di valutazione della conformità e la relativa autorità di notifica, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1542, nel rispetto della competenza esclusiva in materia di prevenzione incendi del Ministero dell'interno, per il tramite del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile [lettera *h)*];
- apportare le modifiche necessarie al decreto legislativo n. 188 del 2008 (Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE), in considerazione delle disposizioni in materia di vigilanza del mercato di cui al regolamento (UE) 2019/1020 e al relativo decreto legislativo n. 157 del 2022 (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2019/1020, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato) [lettera *i)*];
- prevedere misure volte ad assicurare il rispetto degli obblighi in materia di dovere di diligenza, per assicurare l'individuazione, la prevenzione e la gestione dei rischi effettivi e potenziali legati all'approvvigionamento, alla lavorazione e all'immissione in commercio delle batterie, includendo strumenti di supporto, quali guide pratiche, che favoriscano la trasparenza e garantiscano un approccio proporzionato agli obblighi, che tenga conto della dimensione aziendale [lettera *l)*];
- adeguare il sistema sanzionatorio vigente, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542 [lettera *m)*];
- prevedere criteri di aggiudicazione per gli acquisti pubblici verdi di batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie, per garantire che gli stessi abbiano un impatto ambientale minimo durante il loro ciclo di vita [lettera *n)*];
- prevedere disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) 2023/ 1542, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, nonché dei termini e delle modalità di versamento delle medesime ad appositi capitoli dell'entrata per la successiva riassegnazione [lettera *o)*];
- aggiornare gli allegati al decreto legislativo n. 157 del 2022, al fine di tenere conto delle competenze in materia di vigilanza del mercato previste dal regolamento [lettera *p)*].

I decreti legislativi sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata Stato regioni (comma 3).
Dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 4).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che dall'attuazione della delega legislativa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti, infatti, provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività rientranti tra i relativi compiti istituzionali.
Con riferimento ai singoli criteri proposti, sotto il profilo degli eventuali impatti finanziari, la relazione tecnica rappresenta quanto segue:
- lettera *a)*: l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto lo stesso incide esclusivamente sugli obiettivi di raccolta, riciclo e recupero dei rifiuti di batterie, i cui oneri organizzativi e/o organizzativi/finanziari sono posti in capo ai produttori in coerenza con la direttiva 2008/98/CE;
- lettera *b)*: l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto lo stesso è volto a disciplinare i sistemi collettivi e individuali di gestione dei rifiuti di pile e batterie, attraverso la definizione di uno statuto tipo e delle modalità di riconoscimento degli stessi, attività che vengono svolte nell'ambito dei compiti istituzionali della competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- lettera *c)*: l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto lo stesso è volto ad individuare forme di garanzia finanziaria per la gestione del fine vita dei prodotti, poste a carico dei produttori;
- lettera *d)*: l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto lo stesso si pone l'obiettivo di regolamentare tutte le attività di gestione del prodotto, per l'intero ciclo di vita, i cui oneri anche finanziari ricadono sui produttori del medesimo, in coerenza con i principi del regime di responsabilità estesa;
- lettera *e)*: l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto lo stesso è finalizzato a potenziare ed efficientare l'attuale sistema di raccolta dei rifiuti di batterie, la cui responsabilità anche finanziaria è posta in capo ai produttori del prodotto che genera il rifiuto;
- lettera *f)*: l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto lo svolgimento delle funzioni attribuite all'autorità competente, per

quanto attiene agli obblighi di cui al Capo VIII del regolamento, è garantito, anche dal punto di vista finanziario, dai produttori di batterie nell'ambito del regime di responsabilità estesa;
- lettera *g)*: l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, nell'adeguamento della disciplina relativa al registro nazionale dei produttori, gli oneri finanziari sono posti in carico ai produttori, in continuità con l'attuale norma vigente e in linea con i principi di responsabilità estesa;
- lettera *h)*: l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto nell'individuare gli organismi di valutazione della conformità e la relativa autorità di notifica, si prevede che gli stessi svolgano le loro funzioni con oneri finanziari posti a carico dei produttori, ovvero laddove le condizioni comportino l'attivazione dell'autorità di vigilanza del mercato (ai sensi del decreto legislativo n. 157 del 2022) a carico delle risorse disponibili già attribuite per tali attività. Sono fatte salve, mediante apposita clausola di salvaguardia, le competenze del Ministero dell'interno in materia di prevenzione incendi;
- lettera *i)*: l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di un mero adeguamento della disciplina attualmente vigente alle disposizioni in materia di vigilanza del mercato, di cui al regolamento (UE) 2019/1020 e al relativo decreto legislativo n. 157 del 2022, che già prevede la copertura finanziaria delle afferenti attività;
- lettera *l)*: l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le misure volte ad assicurare il rispetto degli obblighi in materia di *due diligence* rientrano tra le attività svolte dagli organismi di cui alla lettera *h)*;
- lettera *m)*: l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di criterio afferente all'adeguamento del quadro sanzionatorio vigente;
- lettera *n)*: la definizione dei criteri di aggiudicazione per gli acquisti pubblici verdi di batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'applicazione degli stessi da parte delle stazioni appaltanti ha carattere facoltativo;
- lettera *o)*: l'attuazione del criterio, nel prevedere disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto tali attività sono poste a carico del produttore dei prodotti come stabilito dal decreto legislativo n. 157 del 2022;
- lettera *p)*: l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si prevede l'aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 157 del 2022, al fine di tenere conto delle competenze in materia di vigilanza del mercato previste dal regolamento, per le quali il medesimo decreto già disciplina le relative modalità di finanziamento delle spese.

Con riferimento alle lettere *o*) e *p*), si specifica, altresì, che le attività connesse all'attuazione del regolamento si esplicano con le ordinarie funzioni attribuite agli organi di controllo dalla legislazione vigente che tuttavia necessitano di un aggiornamento tariffario relativamente alle nuove verifiche. Pertanto, i proventi derivanti da tali attività saranno a beneficio delle amministrazioni che svolgono le funzioni di controllo.
L'aggiornamento delle tariffe, a carico dei produttori di batterie, è volto a consentire la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel regolamento UE 2023/1542, quali:
a) attività ispettive nei confronti dei produttori;
b) funzionamento e mantenimento del Registro dei produttori di cui all'articolo 55 del citato regolamento UE;
c) attività dell'autorità competente per il controllo e la verifica dell'adempimento agli, obblighi, di cui al Capo VIII del citato regolamento UE in materia di gestione dei rifiuti di batteria, da parte dei produttori e delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore;
d) attività dell'autorità di notifica di cui all'articolo 22 del citato regolamento UE (responsabile della valutazione dell'operato degli organismi notificati che hanno il compito di verificare la conformità dei prodotti batterie ai requisiti stabiliti dal regolamento, tra cui anche quelli in materia di prevenzione degli incendi).
Tali tariffe verranno stabilite sulla base dei costi effettivi di servizio e saranno aggiornate periodicamente.

La RT inoltre chiarisce che il regolamento (UE) 2023/1542 stabilisce:

- requisiti in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura, marcatura e informazione per consentire l'immissione sul mercato o la messa in servizio delle batterie all'interno dell'Unione;
- requisiti minimi per la responsabilità estesa del produttore, la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie e sistemi di comunicazione.

Il regolamento impone inoltre obblighi relativi al dovere di diligenza, nei confronti degli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie, per assicurare la gestione dei rischi in tutta la catena di approvvigionamento, oltre a stabilire i requisiti per gli appalti pubblici verdi riguardanti batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie. Lo stesso si applica a tutte le categorie di batterie, indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione, dalla composizione materiale, dalla composizione chimica, dall'uso o dalla finalità delle stesse. Si applica anche a batterie incorporate o aggiunte a prodotti o che sono specificamente progettate per essere incorporate o aggiunte ad altri prodotti.
Il suo obiettivo del regolamento è quello di contribuire al funzionamento efficiente del mercato interno, prevenendo e riducendo nel contempo gli effetti negativi delle batterie sull'ambiente e sulla salute umana, attraverso una corretta gestione dei relativi rifiuti.
Il regolamento, suddiviso in 14 Capi e 15 Allegati, si applica a partire dal 18 febbraio 2024, ad eccezione:

- dell'articolo 11, che si applica a decorrere dal 18 febbraio 2027;

- dell'articolo 17 e del capo VI, che si applicano a decorrere dal 18 agosto 2024;
- dell'articolo 17, paragrafo 2, che si applica a decorrere da 12 mesi dopo la data della prima pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 30, paragrafo 2; del Capo VIII, che si applica a decorrere dal 18 agosto 2025 (articolo 96 del regolamento).

Inoltre, il regolamento abroga la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, con effetto a decorrere dal 18 agosto 2025.

A livello interno la direttiva suddetta è stata attuata con il decreto legislativo n. 188 del 2008 che, appunto, disciplina l'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori e, in particolare, prevede il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose, nonché la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di accumulatori, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e di riciclaggio.

Ciò premesso, ferma restando la diretta applicabilità del regolamento, risulta necessario adottare le occorrenti disposizioni di adattamento dell'ordinamento interno alle disposizioni in esso contenute, per molteplici aspetti sottesi all'immissione sul mercato di batterie e alla gestione del fine vita delle stesse. In particolare, tali aspetti riguardano diversi obblighi a carico degli Stati membri, funzionali all'intera gestione dei prodotti e dei rifiuti da essi generati, come di seguito elencati:

- il raggiungimento degli obiettivi di raccolta, riciclo e recupero dei rifiuti di batterie per le categorie di batterie previste dal regolamento (Capo VIII, artt. 59, 60, 69);
- l'obbligo di assicurare un contenuto minimo di materiale riciclato nella fabbricazione di talune categorie di batterie (Capo I, art. 8);
- la responsabilità estesa del produttore e i relativi meccanismi per l'adempimento degli obblighi, anche attraverso la previsione di forme di garanzie finanziarie per la gestione del fine vita dei prodotti (Capo VIII, artt. 56, 57, 58);
- le attività per assicurare una corretta gestione delle batterie e dei loro componenti, inclusa la gestione del loro fine vita, per favorire la circolarità dei prodotti e dei materiali (Capo VIII e disposizioni generali del regolamento);
- l'istituzione di un'autorità competente, responsabile del rispetto degli obblighi di cui al capo VIII del regolamento, e definire le modalità organizzative e di funzionamento della stessa, anche al fine di razionalizzare ed efficientare i sistemi di coordinamento esistenti (Capo VIII, art. 54);
- l'adempimento degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore attraverso il registro dei produttori di batterie, per le finalità di vigilanza e controllo previste dal regolamento (Capo VIII, art. 55);
- la designazione di un'autorità e di organismi per la valutazione di conformità dei prodotti, nel rispetto della competenza esclusiva in materia di prevenzione incendi del Ministero dell'interno, per il tramite del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile (Capo V);
- la vigilanza sulla conformità dei prodotti, tenuto conto della normativa vigente sulla vigilanza del mercato (Capo V e capo X);
- la responsabilità in materia di *due diligence* (Capo VII e Capo X);

- gli acquisti pubblici verdi riguardanti batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie (Capo, XI, art. 85);
- il sistema sanzionatorio per garantire il rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (Capo XIV, art. 93);
- la previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, nonché dei termini e delle modalità di versamento delle medesime ad appositi capitoli dell'entrata per la successiva riassegnazione;
- l'aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 157 del 2022, al fine di tenere conto delle competenze in materia di vigilanza del mercato previste dal regolamento.

Alla luce delle considerazioni sopraesposte, la RT ritiene, quindi, necessario disporre di specifici principi e criteri direttivi di delega, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di adeguare il diritto interno alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542. I decreti legislativi saranno adottati previo parere della Conferenza unificata.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme prevedono che il Governo, nell'esercizio della delega per il recepimento del regolamento UE 2023/1542, relativa alle batterie e ai rifiuti di batterie, osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici, tra i quali è previsto l'adeguamento della disciplina relativa al registro nazionale dei produttori di pile e accumulatori, con particolare riferimento agli obblighi inerenti alla responsabilità estesa del produttore [lettera *g)*].

Tale principio risponde a quanto disposto dalla Direttiva 2008/98/CE riguardo all'adempimento degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore attraverso il registro dei produttori di batterie, per le finalità di vigilanza e controllo previste dal regolamento.

Al riguardo, la relazione tecnica afferma che gli oneri finanziari sono posti a carico dei produttori, in continuità con l'attuale norma vigente e in linea con i principi di responsabilità estesa. Da detti principi, che includono anche gli aspetti inerenti alla responsabilità finanziaria, la relazione tecnica fa inoltre discendere la neutralità finanziaria dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere *a)* (obiettivi di raccolta, riciclo e recupero dei rifiuti di batterie), *c)* (forme di garanzia finanziaria per la gestione del fine vita dei prodotti), *d)* (gestione del prodotto per l'intero ciclo di vita), *e)* (potenziamento ed efficientamento dell'attuale sistema di raccolta dei

rifiuti di batterie), *f)* (attribuzione di funzioni all'autorità competente). Su tali aspetti, pertanto, non si formulano osservazioni.

Viene inoltre previsto, alla lettera *o*), un principio e criterio direttivo, in materia di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) 2023/1542, determinate sulla base del costo effettivo del servizio. In proposito, la relazione tecnica afferma che le tariffe necessitano di un aggiornamento relativamente alle nuove verifiche, specificando che i proventi derivanti da tali attività saranno a beneficio delle amministrazioni che svolgono le funzioni di controllo. Dalla predisposizione di tariffe adeguate, la relazione tecnica fa discendere la neutralità finanziaria di quanto disposto alla lettera *h)* (previsione di organismi di valutazione della conformità e dell'autorità di notifica) e alla lettera *l)* (rispetto degli obblighi in materia di *due diligence* per assicurare l'individuazione, la prevenzione e la gestione dei rischi effettivi e potenziali legati all'approvvigionamento, alla lavorazione e all'immissione in commercio delle batterie).

Si ricorda che, nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta la disposizione in base alla quale, oltre agli obblighi *di due diligence*, siano previsti strumenti di supporto, quali guide pratiche, che favoriscano la trasparenza e garantiscano un approccio proporzionato agli obblighi, che tenga conto della dimensione aziendale. Detta disposizione è stata introdotta a seguito dell'approvazione dell'emendamento 16.1 (testo 2), su cui la 5ª Commissione del Senato ha espresso parere non ostativo[154].

Al riguardo, nel rilevare la necessità che l'importo derivante dall'applicazione delle tariffe assicuri l'integrale copertura degli oneri connessi alle attività che saranno svolte dagli organismi di controllo, si sottolinea comunque che una puntuale verifica in sede parlamentare dell'invarianza finanziaria degli effetti derivanti da tali attività e dalle tariffe ad esse collegate, sarà possibile solo in sede di esame degli schemi di decreto legislativo che saranno trasmessi per il parere alle Commissioni competenti, anche per i profili finanziari.

Inoltre, per quanto concerne l'adeguamento del sistema sanzionatorio vigente di cui alla lettera *m)*, appare utile acquisire una conferma da parte del Governo che la modifica del regime sanzionatorio non comporti una riduzione del gettito già scontato nei tendenziali di finanza pubblica.

[154] *Cfr* Seduta n. 352 del 19 febbraio 2025

Infine, con riferimento ai restanti principi e criteri direttivi, non si hanno invece osservazioni da formulare, anche alla luce delle informazioni contenute nella relazione tecnica e della clausola di invarianza finanziaria generale di cui al comma 4.